



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 188

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 luglio 2009

I N D I C E**Commissioni riunite**

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	5
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	»	16

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	25
2 ^a - Giustizia	»	35
3 ^a - Affari esteri	»	62
5 ^a - Bilancio	»	70
6 ^a - Finanze e tesoro	»	75
7 ^a - Istruzione	»	82
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	95
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	104
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	113
11 ^a - Lavoro	»	161
12 ^a - Igiene e sanità	»	167
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	182
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	188

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	195
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	205
Per la sicurezza della Repubblica	»	207
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	»	209
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	211

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	214
--	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero *Pag.* 225

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 229

2^a - Giustizia - Pareri » 231

4^a - Difesa - Pareri » 232

5^a - Bilancio - Pareri » 233

12^a - Igiene e sanità - Pareri » 235

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . » 236

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 237

CONVOCAZIONI Pag. 238

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Mercoledì 29 luglio 2009

9^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI**

Intervengono il ministro della difesa La Russa e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente DINI informa che l'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, che è attualmente all'esame del Senato, reca un'articolata disciplina sulla proroga delle missioni internazionali. Sulla base di un ampio confronto parlamentare che le Commissioni riunite esteri e difesa delle due Camere hanno avuto con il ministro La Russa e il sottosegretario Scotti, l'8 luglio scorso, alla Camera si è convenuto di eliminare la materia delle missioni internazionali dal decreto-legge e di farne oggetto di un'autonoma iniziativa parlamentare. Ricorda che il disegno di legge in esame è stato approvato dalle Commissioni esteri e difesa dell'altro ramo del Parlamento la scorsa settimana.

In tale disegno di legge sono riprodotte le disposizioni contenute nell'articolo 24 dai commi 1 a 72 del decreto-legge sopraccitato con alcune correzioni, frutto anch'esse delle esigenze emerse nel corso del dibattito svoltosi l'8 luglio scorso. In particolare si prevede una puntuale quantificazione delle singole autorizzazioni di spesa per ogni singola missione internazionale, come allora richiesto dal senatore Marcenaro e da altri senatori.

Prende atto della scelta dell'altro ramo del Parlamento di approvare il provvedimento in esame sul quale spera si possa riproporre la generale condivisione che ha caratterizzato l'esame dello stesso alla Camera.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*), per le parti di competenza della 3^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei deputati Cirielli e Stefani, che riproduce in identico contenuto le disposizioni in materia di missioni internazionali di cui all'art. 24, commi 1-72 e 76, del decreto-legge n. 78 del 2009, integrate dalle quantificazioni di spesa del decreto interministeriale emanato il 3 luglio dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e finanze.

Ricorda che il provvedimento risponde all'esigenza largamente condivisa di riaffermare la competenza delle Commissioni di merito esteri e difesa nel confronto parlamentare sulla proroga periodica della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Richiama anche che il rifinanziamento delle missioni in cui l'Italia è attualmente impegnata è previsto per un quadrimestre, fino al 31 ottobre 2009, laddove negli ultimi anni i provvedimenti di proroga avevano estensione semestrale o annuale. Quanto alle risorse all'uopo stanziare, esse risultano nell'ordine dei 510 milioni di euro.

Dà conto che il provvedimento consta di 8 articoli articolati in tre capi, di cui il capo I disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di stabilizzazione dei Paesi coinvolti nelle aree di crisi. Le iniziative di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan, Somalia e Pakistan volte al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei paesi limitrofi, oltre che alla ricostruzione civile, sono stanziati 28 milioni di euro che, nella misura del 15 per cento, si potranno d'ora innanzi gestire con una maggiore flessibilità gestionale per urgenze in altre aree di crisi sopravvenienti. Con il provvedimento si provvede anche al rifinanziamento del fondo sminamento umanitario con uno stanziamento di un milione di euro. Ulteriori fondi sono destinati alla prosecuzione di interventi di sostegno dei processi di pace e stabilizzazione nell'ambito di organizzazioni multilaterali, tramite la partecipazione italiana ad iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea.

Rileva che, in tale quadro, viene assicurata la prosecuzione dell'impegno italiano nelle attività di addestramento delle forze armate e di polizia in Iraq e di magistrati e funzionari iracheni in Italia. In Afghanistan l'Italia ha ribadito il proprio forte impegno nella stabilizzazione. Anche nel quadro delle iniziative europee per l'Afghanistan essa si colloca tra i primi contributori di EUPOL e assicura la presenza dell'ambasciatore Sequi come rappresentante speciale dell'Unione europea per Afghanistan e Pakistan.

Per quanto riguarda il Libano, constata l'evoluzione positiva del quadro politico nazionale. Tuttavia, molte incognite rimangono anche in termini di sicurezza, per cui resta fondamentale la prosecuzione del ruolo di

UNIFIL. L'Italia contribuisce all'impegno per la stabilizzazione del Libano anche tramite il contributo al funzionamento del Tribunale Speciale istituito dalle Nazioni Unite.

Riafferma l'impegno italiano nella stabilizzazione dei Balcani occidentali, nell'ottica di una progressiva integrazione dei Paesi dell'area nelle strutture euro-atlantiche. Riguardo al Kosovo continua l'impegno nell'ambito della missione EULEX per la formazione delle forze di sicurezza kosovaro e la tutela delle minoranze, mentre segnala una riflessione in ambito NATO sul ridimensionamento di KFOR. In Bosnia è necessario accompagnare la delicata transizione dalla presenza internazionale incentrata sull'Alto rappresentante ONU ad una gestione europea rafforzata.

Riguardo alle crisi in Africa, ricorda che il principale impegno italiano è rivolto al Darfur nonché contro la pirateria somala, tramite la partecipazione alla missione dell'Unione europea denominata *Atalanta* e la missione NATO denominata *Ocean Shield* ma anche tramite l'azione politica dell'Italia per contribuire alla soluzione della crisi somala sostenendo l'inaugurazione di un approccio inclusivo del governo somalo anche tramite contributi finanziari, come stabilito nella Conferenza ONU di Bruxelles. Inoltre in Libia, nel quadro di una più stretta intesa bilaterale italo-libica, si conferma la presenza della Guardia di finanza per il contrasto all'immigrazione clandestina.

Ricorda peraltro che a conclusione dell'esame in sede legislativa presso le commissioni III e IV della Camera dei deputati, il provvedimento è stato interessato da limitati emendamenti.

Segnala in particolare l'emendamento che ha introdotto un comma 4-bis all'art. 1, che autorizza il Ministero degli affari esteri – per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, purché con le finalità e nei limiti temporali stabiliti – all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto della legge finanziaria per il 2006, che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza.

Ricorda infine che tre emendamenti apportati all'articolo 3 e all'articolo 5 hanno limitato la portata applicativa delle disposizioni in materia di trattamento economico e disciplina per il personale impiegato nelle missioni internazionali di pace, restringendone la vigenza alle missioni rifinanziate nel provvedimento in esame.

In conclusione, ritiene di poter affermare che l'Italia, che ha saputo ribadire il proprio prestigio nel vertice G8 de L'Aquila, conferma tramite il presente provvedimento il proprio impegno sui vari scenari di crisi, promuovendo l'impegno della comunità internazionale e dell'Unione europea per il mantenimento della stabilità e della pace.

Il relatore RAMPONI (*PdL*), per le parti di competenza della 4^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che la partecipazione italiana alle missioni internazionali costituisce l'elemento concreto e qualificante del contributo che il Paese offre per la pace e la stabilizzazione mondiale, con un elevato ritorno in termini di prestigio internazionale. Le missioni rappresentano quindi un efficace strumento di intervento nelle mani del Governo, sia in periodi di stabilità, sia (e soprattutto) in periodi di emergenza, in occasione dei quali le iniziative di politica internazionale dell'Italia sono sostenute ed accompagnate da una ormai acquisita capacità di assolvere brillantemente i compiti assegnati. Inoltre, l'impegno profuso in tali operazioni va anche considerato quale elemento fondamentale ed essenziale per l'affermazione delle istituzioni democratiche e per il riavvio dello sviluppo in aree connotate da una situazione particolarmente delicata. Per le Forze armate, infine, la partecipazione alle missioni assume un altissimo valore, e caratterizza, eticamente e moralmente, il loro lavoro. Esse hanno infatti sempre dimostrato di essere all'altezza del compito assegnato, e di rappresentare, nell'intero contesto mondiale, un elemento di grande prestigio e professionalità.

Il relatore prosegue il suo ragionamento rilevando che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno prevede la copertura finanziaria per un periodo di quattro mesi (da luglio ad ottobre), in luogo dei consueti sei. Ciò in quanto si prevedono variazioni di entità e di durata verso la fine dell'anno. Le missioni finanziate sono in numero di ventotto, con un costo complessivo di 510 milioni di euro (di cui 452 attribuiti al ministero della Difesa), al fine di assicurare l'operatività di circa 8.650 militari. Osserva altresì che, rispetto alla situazione precedente, sono giunte a conclusione le missioni nel Ciad, del Gruppo Navale 28 in Albania e della Guardia di finanza ad Haiti.

Formula, quindi, alcune considerazioni relative alle principali missioni che vedono impegnate le Forze armate. In particolare, la missione in Afghanistan costituisce certamente l'impresa di maggior sensibilità e delicatezza: dopo aver ceduto il comando dell'ISAF per normale rotazione, una parte delle forze schierate a Kabul è stata infatti trasferita ad Herat al fine di rinforzare le strutture ivi operanti. Sono stati inoltre previsti, in occasione delle elezioni, un rinforzo di circa 400 unità, di alcuni mezzi aerei e l'invio di ulteriori 100 carabinieri dedicati all'addestramento delle Forze di polizia irachene. Nel complesso, sino alla conclusione delle elezioni, la presenza italiana ammonterà a circa 3.230 uomini: una volta concluso tale delicato passaggio, si potrà, successivamente, prendere in considerazione la definizione di una strategia per un progressivo disimpegno nell'area, che appare, tuttavia, condizionata sia dal progressivo e convergente impegno operativo delle forze NATO e delle forze pachistane contro i talebani e l'organizzazione terroristica *Al Qaeda* (al fine di ridurre le potenzialità e costringerli al dialogo), sia dalla progressiva acquisizione, da parte delle Forze armate afgane, del controllo nel territorio, nonché dall'avvio di una soluzione diplomatica favorita dall'indebolimento degli insorgenti e dei terroristi. Inoltre, un aspetto politico assai de-

licato è rappresentato dallo scarso consenso che il Presidente Karzai pare avere anche presso la società moderata.

Relativamente all'impegno in Libano, rileva che l'attuale contributo militare si aggira attorno alle 2.100 unità (comprendendo le missioni UNIFIL e UNIFIL marittima), che costituiscono una presenza importante, anche in funzione del fatto che il comando di entrambe le missioni è affidato all'Italia ed è stato confermato per tutto il 2010. La situazione politica nell'area appare, peraltro, ancora instabile, nonostante il buon risultato delle elezioni e la sostanziale tranquillità del periodo *pre* e *post* elettorale.

Per quanto attiene all'area balcanica, osserva che la presenza italiana nel Kosovo assomma a 2.500 unità (anche se la stabilità della situazione fa prevedere una riduzione delle forze KFOR presenti in loco, con una corrispondente e progressiva ridefinizione dell'entità numerica del contingente), mentre in Bosnia la presenza dei circa 300 uomini nell'ambito dell'operazione ALTHEA (patrocinata dall'Unione europea), muterà tipologia passando ad una funzione di addestramento.

Con riferimento al dilagante fenomeno della pirateria presso le coste somale, il golfo di Aden e l'oceano indiano, pone quindi l'accento sull'importante partecipazione del Paese alla missione Atalanta dell'Unione europea, ed auspicando un'opportuna integrazione di tutte le missioni operanti nell'area sotto diverse egide (sono presenti, infatti, sia una missione a guida NATO, che altre a guida statunitense, russa, pakistana, indiana, cinese e degli Emirati arabi uniti).

L'oratore si sofferma inoltre sulla particolare valenza della disposizione in base alla quale i comandanti dei contingenti militari possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori (utilizzando anche risorse messe a disposizione da amministrazioni pubbliche diverse da quelle stanziare dalla Difesa), al fine di soddisfare le esigenze di prima necessità delle popolazioni dei territori in cui si svolgono le missioni internazionali. Pone quindi l'accento sulla peculiarità della missione in Libia (che vede la partecipazione della Guardia di finanza), volta fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani: nel dettaglio, l'operazione prevede la cessione al Governo libico di sei unità che opereranno con equipaggio locale e con la presenza di militari del corpo della Guardia di finanza in qualità di osservatori. Relativamente al trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, evidenzia la sostanziale innovazione in base alla quale sarà corrisposta, per la missione UNIFIL, la stessa diaria prevista per quella in Afghanistan, rispettando in tal modo un sostanziale principio di equità salariale.

Con riferimento al regime penale, esprime infine condivisione in ordine alla prevista applicazione del codice penale militare di pace ed alle ragioni addotte sul punto dal ministro della Difesa, osservando, tuttavia, che la soluzione preferibile, in linea di principio, potrebbe essere rappresentata dalla specifica formulazione di una disciplina *ad hoc* in ordine alle missioni internazionali. Al riguardo, pone altresì l'accento su di un dise-

gno di legge costituzionale a sua firma presentato all'inizio della Legislatura, che, a suo avviso, andrebbe preso nella debita considerazione.

Il relatore conclude la propria esposizione sottolineando la congruità e l'adeguatezza delle risorse relative al periodo luglio-ottobre 2009 per l'effettuazione delle operazioni internazionali condotte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia italiane ed osservando che, nel complesso, la presenza nazionale nei vari teatri di crisi appare all'altezza del potenziale economico e politico del Paese. Viene pertanto ancora una volta confermata la affidabilità che l'Italia, con le sue Forze armate e con le sue Forze di polizia, mette in luce in ambito internazionale e peraltro in situazioni difficili, ad alto rischio nonché spesso drammatiche sia per le popolazioni che per gli operatori, come purtroppo dimostrato dal recente e tragico episodio in Afghanistan (che ha visto cadere nell'adempimento del proprio dovere il Caporal Maggiore Alessandro Di Lisio ed il ferimento di altri 3 paracadutisti). L'impegno dei militari italiani costituisce, infatti, motivo di grande stima e gratitudine da parte della società nei loro confronti, in quanto essi costituiscono una autentica forza per il Paese: sia in sede internazionale, sia dal punto di vista professionale, sia a livello umanitario, sia, infine, per il contributo dato alla pace e contro le minacce terroristiche sovvertitrici della democrazia.

Il presidente DINI, nel dare il benvenuto al ministro La Russa, sottolinea come nelle relazioni dei relatori si sia effettuata una ricognizione dell'impegno attualmente dispiegato dall'Italia nelle missioni internazionali di pace, dando altresì conto dell'avvenuta riconsiderazione delle dimensioni dell'intervento in contesti in cui esso risulta meno necessario.

In particolare, ritiene rilevante la prospettiva di definire un apparato normativo specifico per il personale impiegato nelle missioni militari.

Il senatore PEGORER (PD) sottolinea l'impegno profuso dalla sua parte politica nella difesa delle prerogative parlamentari, che ha portato alla soppressione delle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2009 concernenti la proroga della partecipazione italiana alle missioni di pace ed alla loro riproposizione in un apposito disegno di legge assegnato alle Commissioni competenti per materia. Infatti, vista la natura economica del decreto-legge e la sua naturale assegnazione alla commissione Bilancio, si sarebbe determinato un sostanziale svuotamento delle funzioni delle commissioni Affari esteri e Difesa, che non avrebbero potuto svolgere un esame approfondito, rendendo altresì impossibile una convergenza *bipartisan* sul tema specifico.

Osserva quindi che è apparsa chiara fin dall'inizio la volontà del Governo di ridimensionare la partecipazione ad alcune missioni a fronte di un incremento dell'impegno finanziario in Afghanistan, circoscritto comunque al solo periodo elettorale di quel Paese, che culminerà il prossimo 20 agosto con l'elezione del nuovo Presidente. Tuttavia, prima di procedere al ridimensionamento della presenza militare nei Balcani e in Libano sarà – a suo avviso – opportuno compiere approfondite valutazioni politiche.

Con specifico riferimento alla situazione afgana, rileva poi che l'adozione di un modello istituzionale di stampo americano ha dato luogo, considerata la composizione etnica, culturale e tribale del paese, ad una serie di oggettive difficoltà nel raggiungimento di un equilibrio tra le varie etnie, emerse ancora di più in occasione del prossimo passaggio elettorale del 20 agosto. In ragione di ciò, la comunità internazionale dovrebbe prestare particolare attenzione a questa importante scadenza. Inoltre, il maggiore impegno richiesto alle forze militari italiane a seguito della rideterminazione della strategia statunitense nella regione (volta a rinunciare ai bombardamenti indiscriminati, all'evitare gli scontri frontali, inducendo i talebani a ritirarsi dai territori da loro controllati, con l'uso massiccio di mezzi e uomini ed al garantire la permanenza delle truppe nei villaggi occupati), non potrà discostarsi da quanto a suo tempo fissato dal mandato parlamentare, con l'autorità politica chiamata ad assumersi l'onere della decisione prima dell'inizio di qualsiasi operazione di supporto e prestando sempre particolare attenzione, prima della formulazione di qualsiasi ipotesi operativa, al determinante fattore rappresentato dal consenso della società civile del posto, gravemente incrinato dai bombardamenti indiscriminati e dall'alto numero di vittime civili ad essi seguito. Sotto tale ultimo aspetto sarebbe, a suo avviso, assai opportuno aumentare in maniera significativa l'impegno finanziario per la componente civile e per la cooperazione umanitaria della missione.

L'oratore pone infine l'accento sulle discussioni recentemente sorte all'interno della maggioranza, rimarcando la necessità di assicurare, nel particolare momento attuale, un contesto ispirato a principi di stabilità e chiarezza (garantendo altresì ai militari adeguati strumenti di protezione passiva), nonché scevro da divisioni politiche in grado di minare la stessa credibilità internazionale del Paese.

Il senatore AMATO (*PdL*) pone l'accento sulla necessità di assicurare tutto il sostegno possibile alle Forze armate, chiamate, dalla fine della guerra fredda, a confrontarsi con un contesto internazionale nuovo ed impegnativo.

Con specifico riferimento all'impegno militare profuso dal Paese nell'area afgana, auspica un maggiore e proficuo impiego dei servizi di *intelligence*, al fine di fornire un efficace ed adeguato supporto alle operazioni, con l'obiettivo di pervenire all'emarginazione delle fazioni talebane ed al rafforzamento di sentimenti di tranquillità e fiducia in seno alle popolazioni civili.

Conclude sottolineando la particolare valenza della problematica – relativa all'elaborazione di una specifica disciplina legislativa in ordine alla partecipazione alle missioni internazionali – evocata dal relatore Ramponi, che meriterebbe, a suo avviso, un'approfondita disamina.

Il senatore PEDICA (*IdV*) esprime, a nome della propria parte politica, una netta contrarietà rispetto all'avvenuta assegnazione dell'esame del disegno di legge in sede deliberante. Ritiene, infatti, che l'importanza

della normativa sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali avrebbe dovuto comportare un ampio esame anche da parte dell'Assemblea.

Richiama la disparità di vedute sul tema che si riscontra tra diversi componenti dell'Esecutivo e sottolinea come, quantomeno nel contesto dell'Afghanistan, non possa più parlarsi di una missione di pace, essendo la regione un vero e proprio teatro di guerra cui i militari italiani si trovano in qualche modo costretti ad operare.

Ferma restando l'esigenza di un immediato sostegno volto a garantire la sicurezza dei militari italiani nei vari scenari di impegno all'estero, ritiene che l'Italia debba elaborare una linea politica nel senso di una strategia di disimpegno dall'Afghanistan. Sarebbe inoltre auspicabile una maggiore chiarezza sulle regole di ingaggio e sugli esiti dell'intervento militare. In tal senso, occorrerebbe evitare il ricorso al procedimento in sede deliberante, per non coartare tempi e modi del dibattito parlamentare.

A tale ultimo proposito, fa presente che la procedura normale di esame e di approvazione è prescritta dalla Costituzione e dall'articolo 35 del Regolamento del Senato per i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, poiché essi interessano la potestà estera dello Stato. Analogamente, per identità di *ratio*, ritiene dovrebbe avvenire per i provvedimenti che disciplinano la partecipazione italiana a missioni internazionali.

Apprezza la presenza presso le Commissioni riunite del Ministro della difesa, stante la delicatezza del provvedimento in esame, ma ribadisce come l'esame parlamentare avrebbe dovuto essere condotto consentendo il passaggio in Assemblea, in un'ottica di maggiore coinvolgimento anche dell'opinione pubblica.

Individua la ragione fondamentale di tale peculiare attenzione nello scenario afgano, in cui il numero di vittime, le modalità dello scontro e le dimensioni dei contingenti militari impiegati conducono a ravvisare una vera e propria guerra, cui l'Italia non dovrebbe partecipare in virtù dell'articolo 11 della Costituzione.

Cita talune dichiarazioni rilasciate dal Ministro della difesa di recente presso gli organi di informazione e nel corso dell'audizione svolta in data di ieri presso la Camera dei deputati e ne contesta il contenuto, ritenendo che esse rispondano al tentativo di negare che in Afghanistan sia in corso un evento di carattere bellico.

Ribadisce l'esigenza di ridefinire finalità dell'intervento militare italiano in Afghanistan e regole d'ingaggio, nella prospettiva di un progressivo disimpegno dalla regione, secondo la via che già stanno seguendo altri paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America.

Preannuncia la presentazione, in ogni caso, di proposte emendative sul merito del provvedimento, in aggiunta ad altri emendamenti essenzialmente finalizzati a porre l'attenzione sulla necessità di un dialogo effettivo e approfondito.

Preannuncia altresì la presentazione di un ordine del giorno finalizzato ad impegnare il Governo a svolgere un dibattito con il Parlamento

successivamente alle elezioni di agosto in Afghanistan e ad impegnarsi ad individuare una strategia di disimpegno da detto scenario. Rispetto alle posizioni che il Governo e la maggioranza esprimeranno su tale atto di indirizzo, si riserva di valutare la propria posizione relativamente all'esame del provvedimento.

Il presidente della 4^a Commissione CANTONI (*PdL*), osserva incidentalmente che, in sede di esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, il Gruppo Italia dei Valori si era comunque espresso in senso favorevole sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

Interviene quindi il ministro LA RUSSA, sottolineando la particolare valenza politica del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite ed auspicando il coagularsi di un'ampia convergenza politica in ordine ai suoi contenuti. Osserva altresì che i rilievi emersi nel corso del dibattito in ordine all'elaborazione di una disciplina legislativa *ad hoc* riguardo alla partecipazione alle missioni internazionali appaiono di indubbio interesse, e meritevoli di adeguata considerazione.

Interviene brevemente la senatrice PINOTTI (*PD*), rammentando che la propria parte politica ha da tempo presentato uno specifico disegno di legge sulla materia.

Il ministro LA RUSSA, dopo aver precisato che la tematica appare comunque particolarmente delicata, osserva che in ordine ad essa potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti necessari al fine di trovare una soluzione adeguata. Pone quindi l'accento sulle grandi difficoltà che i militari italiani operanti in Afghanistan sono chiamati ad affrontare. Infatti, a fronte dell'impossibilità di compiere azioni di attacco (in quanto, tecnicamente, non impegnati in operazioni di guerra), essi debbono altresì utilizzare in maniera appropriata i mezzi di difesa a loro disposizione, rispondendo comunque alle offese e garantendo sia la sicurezza di chi opera nell'area, sia il raggiungimento degli obiettivi della missione, e ciò in un contesto che vede l'intensificarsi degli episodi di contrasto a seguito del crescente aumento della reazione talebana.

Il Ministro ribadisce, quindi, che il Governo sta compiendo ogni sforzo possibile al fine di assicurare un adeguato supporto, anche in termini di mezzi disponibili, ai militari impiegati nel teatro afgano. In tale ambito si colloca, in particolare, l'impiego dei velivoli *Tornado*, nel pieno rispetto delle vigenti regole di ingaggio. Osserva, poi, che in ambito parlamentare le forze politiche di maggioranza non hanno mai fatto mancare il loro appoggio all'esecutivo, come attestato dal chiaro orientamento espresso in occasione delle votazioni.

Con riferimento, infine, alla strategia americana in Afghanistan, osserva che, proprio a seguito dei recenti mutamenti di indirizzo si è registrato un sensibile incremento della presenza militare statunitense. Il Governo italiano, d'altro canto, compie un costante ed attento monitoraggio

in ordine alle necessità ed alle ragioni alla base della presenza dei nostri militari nella regione, che al momento è giustificato dall'appartenenza dell'Italia agli organismi internazionali ivi impegnati ed alla necessità di contrastare efficacemente il terrorismo internazionale.

Conclude, infine, il proprio intervento auspicando una sostanziale attenuazione delle divergenze parlamentari, che, nell'attuale e delicato momento, potrebbero essere percepite come non rispettose del costante impegno profuso dalle Forze armate.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nel ribadire la piena condivisione, da parte del suo Gruppo parlamentare, in ordine al progetto politico ed agli impegni assunti dall'Esecutivo e dopo aver sottolineato l'assoluta inopportunità di avviare trattative con le fazioni talebane, osserva che appare quanto mai necessario compiere ogni sforzo possibile al fine di garantire la piena sicurezza del contingente militare italiano operante in Afghanistan.

Il senatore SCANU (*PD*), nel fornire assicurazioni in ordine alla disponibilità del suo Gruppo alla trattazione in sede deliberante del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, precisa che tale orientamento è, tuttavia, dettato da motivazioni contingenti: i futuri provvedimenti aventi ad oggetto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali dovrebbero, infatti, essere d'iniziativa parlamentare ed essere, altresì, esaminati in sede referente, in modo da consentire un dibattito ponderato ed approfondito anche in Assemblea. Ciò al fine di garantire la centralità del Parlamento in ordine ad una tematica particolarmente delicata quale quella oggi all'esame delle Commissioni riunite.

Relativamente, quindi, alla necessità di introdurre una disciplina specifica per la partecipazione alle missioni internazionali, auspica una sollecita calendarizzazione del disegno di legge a suo tempo presentato dal Gruppo del Partito Democratico, esprimendo, al riguardo, la propria adesione in ordine alle osservazioni formulate sul punto dal relatore Ramponi.

Dopo aver ribadito la necessità di fornire adeguata protezione, in termini di sicurezza passiva, ai militari impiegati nel difficile teatro afgano, stigmatizza, quindi, le affermazioni volte a collocare la sua parte politica su posizioni di natura bellicistica. L'orientamento favorevole del suo Gruppo, infatti, è esplicitamente subordinato all'uso della forza militare in chiave difensiva.

Interviene quindi il senatore DEL VECCHIO (*PD*), esprimendo stima e gratitudine per l'operato dei militari italiani nei vari teatri di crisi ed osservando che la partecipazione del Paese alle missioni internazionali risponde pienamente ai principi del multilateralismo e della legittimazione giuridica.

Passando agli elementi di dettaglio, rileva quindi che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite si presta ad un duplice approccio, di tipo economico (ossia relativo alla verifica della copertura finanziaria

ria delle missioni in atto) e politico (concernente gli indirizzi strategici delle operazioni).

Riguardo al primo aspetto, desta, a suo avviso, preoccupazione il fatto che il finanziamento sia previsto per soli quattro mesi. Ciò, infatti, postula la necessità di reperire, successivamente, ulteriori risorse per la parte finale dell'anno in corso, tenendo altresì conto della necessità di approfondire un adeguato impegno finanziario anche per garantire la sicurezza del personale impiegato nelle operazioni.

Con riferimento, quindi, ai profili di merito, osserva che nel delicato teatro afgano il contingente nazionale opera insieme a quelli di quarantadue altre nazioni al fine di dar seguito ad un preciso mandato delle Nazioni unite e di sventare la minaccia del terrorismo, che proprio in quell'area aveva stabilito un'importante base operativa.

Relativamente alla sicurezza del personale impiegato, l'oratore osserva che, pur essendo i mezzi in dotazione alle truppe italiane perfettamente comparabili con quelle degli altri *partner* operanti nell'area, la maggiore capacità distruttiva dell'insorgenza talebana impone un ulteriore potenziamento delle misure a salvaguardia dei militari, come riconosciuto anche dallo stesso ministro della Difesa. Pertanto, il Governo appare tenuto a procedere, con celerità e senza condizionamenti di natura finanziaria, con interventi sostanziali, quali il miglioramento delle contromisure elettroniche contro gli ordigni comandati a distanza, l'incremento degli elicotteri da attacco, ossia di mezzi in grado di fornire un supporto indispensabile ed incisivo a favore del personale di terra, ed il potenziamento delle capacità di *intelligence* tattica.

A questi aspetti si aggiunge altresì la necessità di opportune verifiche della missione, anche alla luce della nuova strategia adottata dagli Stati Uniti.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sull'organizzazione dei lavori, il presidente DINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 20 di oggi, mercoledì 29 luglio. Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta pomeridiana per domani, giovedì 30 luglio 2009, alle ore 14,30, ferma restando la convocazione della seduta antimeridiana già prevista per le ore 10. Si riserva altresì di convocare ulteriori sedute che si renderanno necessarie in relazione all'andamento dei lavori, per garantire la loro conclusione prima della sospensione dei lavori del Senato per la pausa estiva.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 29 luglio 2009

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI dà conto delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto nella giornata odierna e avverte quindi che la Presidenza del Senato ha preannunciato la disponibilità a valutare positivamente la richiesta di modificare il calendario dell'Assemblea per consentire di concludere l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo entro la serata di domani. Tenendo conto che il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 10 di domani, chiede alle Commissioni riunite di valutare la possibilità di convocare fin d'ora una seduta notturna nella giornata odierna per lo svolgimento della discussione generale.

Interviene quindi il senatore MORANDO (PD) a giudizio del quale è più opportuno, in relazione alla complessità delle disposizioni recate dal provvedimento, consentire la discussione generale anche nella giornata di domani.

Dopo un intervento del senatore LANNUTTI (*IdV*), il presidente della Commissione bilancio, senatore AZZOLLINI (*PdL*) propone di avviare la discussione generale dopo lo svolgimento delle relazioni, fino alle ore 17 della giornata odierna, e riprendere i lavori delle Commissioni riunite a partire dalle ore 19, in modo di consentire fin d'ora gli interventi di discussione generale che potranno poi proseguire nella seduta di domani, da avviarsi fin dalle ore 8,30.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento delle Commissioni riunite avverte che la discussione generale proseguirà, dopo la seduta odierna, nella seduta di domani a partire dalle 8,30. Nella stessa seduta di domani si procederà poi con l'esame degli emendamenti, al fine di concludere l'*iter* in sede referente entro la serata.

Riferisce alle Commissioni riunite, per la parte di competenza della Commissione finanze e tesoro, il senatore GENTILE (*PdL*), il quale illustra analiticamente i contenuti degli articoli 2, recante misure per il contenimento del costo delle commissioni bancari, 4-*sexies* e 5, quest'ultimo recante agevolazioni fiscali per gli investimenti in macchinari. In particolare tale articolo reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale – nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese – escludendo dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature – effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 – inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

È prevista inoltre l'introduzione di un regime fiscale agevolato per favorire la capitalizzazione delle società, dando la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sino a 500.000 euro per cinque anni.

A tale proposito svolge una serie di considerazioni relative all'esigenza di indirizzare una serie di strumenti incentivanti innovativi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia, a carattere selettivo e non indiscriminato, proponendo in particolare di incrementare le agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti in impianti e macchinari, previste con il decreto-legge, per gli investimenti effettuati dalle imprese del Sud. Ritiene poi opportuno intervenire a sostegno del sistema bancario e finanziario meridionale con la costituzione della Banca del Mezzogiorno in modo da restituire a tale territorio un organismo creditizio collegato al tessuto imprenditoriale meridionale; in aggiunta, ritiene opportuno sollecitare l'adozione di misure di fiscalità di vantaggio, di particolare ausilio alle imprese che nel Mezzogiorno operano in maniera corretta e orientate al mercato. Analogamente, ritiene essenziale prevedere la detassazione dei redditi da lavoro dipendente per i neoassunti. Auspica quindi un rinnovato impegno a sostegno del Mezzogiorno che abbia come obiettivi strategici i settori dell'agroalimentare, del turismo, del federalismo fiscale e del *welfare* abbandonando istanze e richieste di carattere meramente assistenziale.

Riprendendo quindi l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge fa presente che l'articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili, che l'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari e che l'articolo 8 individua un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato «export banca» – attraverso risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti, volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia della SACE.

Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli 10 e 11, fa presente che l'articolo 12 reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti «paradisi fiscali». In particolare, tale articolo dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria – mediante redditi sottratti a tassazione.

L'articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento ad una verifica di effettività sostanziale.

Si sofferma poi sull'articolo 13-bis, che introduce una disciplina (scudo fiscale) in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del «rimpatrio» ovvero della «regolarizzazione». La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. L'operazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta straordinaria istituita dalla norma in esame, che consiste in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere.

L'articolo 14 prevede un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale, con l'aliquota del 6 per cento entro l'importo massimo di trecento milioni di euro. L'articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. Tra le altre, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; si amplia l'ambito del pagamento rateizzato.

Conclude il proprio intervento illustrando analiticamente i rimanenti articoli di riferimento, in particolare quelli recanti misure in maniera di giochi, contrasto al gioco illegale, ristrutturazione da parte delle regioni di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e il rilascio di concessioni di giochi pubblici.

Il presidente BALDASSARRI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10 riprende alle ore 16,20.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza della Commissione bilancio, rilevando che esso si sviluppa su due parti, dedicate, rispettivamente, all'economia reale ed al bilancio pubblico. Per quanto concerne la parte relativa all'economia reale, il decreto in esame prevede una serie di interventi anticrisi che intendono proseguire la politica iniziata dal Governo lo scorso anno, a supporto dell'economia, alla tutela del risparmio ed alla salvaguardia della coesione sociale, inteso come valore economico oltreché sociale. Basti pensare alle misure per l'occupazione ed il potenziamento degli ammortizzatori sociali alle quali si affiancano quelle introdotte dall'altro ramo del Parlamento, volte ad estendere tale tutela nei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. Di particolare rilevanza poi è l'attenzione alle famiglie che si manifesta attraverso misure di diversa qualità. Dalla procedura straordinaria che consente di sanare le posizioni dei collaboratori familiari occupati nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico in modo irregolare, al contenimento del costo delle commissioni bancarie, alla riduzione dei costi dell'energia, intervento, quest'ultimo, improntato alla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A ciò si aggiungono le norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Fa presente, inoltre, che la Camera ha introdotto una serie di articoli che incidono positivamente sull'attività di amministrazioni pubbliche: la revisione circa l'aggiudicazione di contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, misura che si affianca ai contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale; la sicurezza degli impianti aeroportuali e quella operativa dell'ENAV per assicurare il servizio in alcuni specifici aeroporti; la semplificazione in materia di contratti pubblici.

Nel corso dell'esame, la Camera ha introdotto anche interventi in favore del mondo imprenditoriale, prevedendo agevolazioni all'accesso agevolato al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli, attraverso l'affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici e portando al 10 per cento l'IVA pagata dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale di persone in esecuzione di contratti di servizio. Segnala poi il rilevante intervento in favore della filiera agroalimentare, che pone a carico del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale gli interventi nelle aree del mezzogiorno (85 per cento) e quelli nel centro-nord (15 per cento).

Le misure in favore dell'imprenditoria introdotte dalla Camera si affiancano a quelle essenziali previste nella stesura dell'originario decreto legge, quali la detassazione degli investimenti reinvestiti in macchinari ed altre disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese (la cosiddetta *Tremonti-ter*); l'accelerazione dell'ammortamento sui

beni strumentali di impresa; l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A), volte a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o l'assicurazione della SACE S.p.A; la disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Viene poi previsto l'incremento della compensazione dei crediti fiscali e la semplificazione per l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico di procedure e formalità per i prestatori di servizi, già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente. Disposizioni in materia di risparmio e sistema creditizio sono, invece, contenute nell'articolo 7 che reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. Per quanto riguarda poi le amministrazioni locali, rilevanti sono le misure adottate in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali. Ricorda poi l'esclusione dai relativi vincoli, dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno dagli enti locali virtuosi; l'ampliamento della possibilità di spesa per Regioni e Province autonome escludendo i pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali; la possibilità di utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio. Sono poi da ricordare le disposizioni riguardanti la razionalizzazione degli strumenti della pubblica amministrazione relativi all'analisi e agli studi economico-sociali, l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva per gli esercenti l'attività di commercio sulle aree pubbliche, l'addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico destinata al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi nel settore dello spettacolo.

La parte relativa all'economia reale contiene poi rilevanti interventi di contrasto all'evasione ed all'elusione realizzate sia in ambito nazionale che internazionale. Da un lato, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, sono previste norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti «paradisi fiscali», disponendo, in particolare, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria – mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all'uopo inasprito l'apparato sanzionatorio. Si prevede inoltre che venga creata un'apposita unità speciale presso l'Agenzia delle entrate. Dall'altro, per contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. Nel corso dell'esame, la Camera ha aggiunto le misure relative al cosiddetto scudo fiscale relativo cioè all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali

detenute all'estero mediante la procedura del rimpatrio ovvero della regolarizzazione. La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990. Con una modifica all'originario testo, la Camera ha poi introdotto la tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. Da segnalare è poi la previsione e l'attuazione, mediante la definizione dei principi e dei criteri direttivi, di un sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti insieme alle diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione che prevedono, in particolare, la semplificazione della disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali. La Camera poi ha introdotto due articoli in materia di giochi che riguardano, rispettivamente, la vigenza del nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per apparecchi e congegni ed un piano straordinario di contrasto al gioco illegale promosso dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Le norme in materia di giochi si concludono con quelle inerenti i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, contenute nell'articolo 21, che è inserito nella parte concernente il bilancio pubblico. Questa, oltre a contenere le disposizioni per la copertura delle norme previste dal decreto-legge, contiene la riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue e le numerose disposizioni, anche aggiunte dalla Camera, in materia di economie, controlli, Corte dei conti, tutte relative agli Enti pubblici. In tal senso, oltre a differire i termini di alcune disposizioni – ad esempio il cosiddetto taglia enti non economici o i concorsi, sono previste disposizioni che consentono al Ministro dell'economia di disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (articolo 18). Da segnalare, poi, alcune importanti disposizioni con finalità di razionalizzazione ed anticorruzione. Vi sono poi misure in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, vevoli per le amministrazioni pubbliche, ad alcune tipologie di società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Altre, in materia di invalidità civile, prevedono un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile e degli *handicap* e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Vi sono poi quelle relative al differimento del termine per la stipulazione della nuova intesa sulla spesa sanitaria tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con la riduzione, a decorrere dal 2010, del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, al fine di conseguire un risparmio di spesa destinato ad interventi relativi al settore sanitario. Si prevede poi l'autorizzazione, seppur transitoria, delle compensazioni nei confronti delle regioni e delle province autonome

con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica. Da segnalare, infine, le disposizioni per l'adeguamento alla sentenza della Corte europea in materia di età pensionistica nella pubblica amministrazione che incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici. Rileva, quindi, che il decreto-legge si chiude con una serie di disposizioni che riguardano proroghe di termini come quelle relative alle procedure esecutive di rilascio per finita locazione (articolo 23), alle forze armate, alle forze di polizia, al finanziamento delle missioni di pace e al segreto di Stato (articolo 24) e ad alcune spese indifferibili legate alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali (articolo 25).

Si apre il dibattito.

Interviene quindi il senatore COSTA (*PdL*), a giudizio del quale il decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sintetizza l'indirizzo di politica economica adottato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi finanziaria ed economica, fondato essenzialmente sull'esclusione di ogni intervento volto a incrementare la pressione fiscale, recuperando viceversa risorse attraverso un'analitica ricognizione delle spese comprimibili, la maggiore efficienza della pubblica amministrazione e gli interventi in materia di accertamento e riscossione. A suo parere vanno nella giusta direzione anche le misure relative ai rapporti tra le banche, le imprese e i risparmiatori, in un sostanziale equilibrio tra la richiesta di maggiore liquidità del tessuto economico e la sostenibilità di impegni richiesti agli istituti di credito; egli infatti condivide il giudizio positivo più volte espresso circa la sostanziale tenuta del sistema bancario italiano, sia in termini assoluti che relativamente agli altri Paesi europei. Correlativamente, prosegue l'oratore, il Governo presta attenzione alle esigenze specifiche delle aziende e delle piccole e medie imprese: ne sono dimostrazione l'introduzione di un incentivo fiscale a fronte degli investimenti in beni strumentali, l'accelerazione degli ammortamenti, gli interventi sullo sportello unico per le imprese e la riduzione dei tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione.

Passando quindi a commentare le misure che agevolano il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, ritiene che il giudizio su tale misura non possa derivare da una valutazione astrattamente moralistica o di denuncia dell'illecita origine di tali capitali, ma vada temperato dall'interrogarsi sulle ragioni che hanno giustificato la decisione di esportare tali risorse finanziarie all'estero. Ritiene quindi opportuno un giudizio più equilibrato su tali misure che valuti la decisione di esportare capitali all'estero nel contesto più ampio dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nel preannunciare quindi il pieno favore della propria parte politica alla definitiva approvazione del disegno di legge di conversione, condivide l'opinione del Ministro dell'economia e delle finanze che la crisi abbia già

superato il suo punto più basso, anche se nei prossimi mesi ne andranno verificati con attenzione gli effetti.

Il presidente BALDASSARRI, come convenuto in precedenza, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,45 riprende alle ore 19,20.

Il senatore VACCARI (*LNP*) fa presente che il decreto-legge in esame presenta misure di grande rilevanza economica e sociale. Cita, ad esempio, la parziale deroga ai limiti del Patto di stabilità interno a favore degli enti locali virtuosi. Tale misura è idonea a superare molti problemi applicativi riscontrati dai Comuni. Altri interventi ivi previsti sono finalizzati a garantire un miglioramento dello stato sociale con una particolare attenzione alla qualità della vita. Sottolinea poi l'importanza della scelta di potenziare gli interventi per gli ammortizzatori sociali, quelli a sostegno delle famiglie, nonché di ridurre i costi dell'energia e quelli per le commissioni bancarie. Queste disposizioni vanno esattamente nel senso della risoluzione del Documento di programmazione economico-finanziaria testé votata in Assemblea. Sottolinea quindi che tutto ciò dimostra la capacità del Governo di affrontare e risolvere i problemi reali attraverso un processo graduale nel quale la prudenza – stigmatizzata dall'opposizione – non è mancanza di coraggio, ma rappresenta l'approccio giusto in una situazione di generale complessità. Questo si contrappone invece a polemiche polarizzate tra maggioranza ed opposizione rispetto alle ricette per uscire dalla crisi. Differenze più alimentate dalla confusione dei *mass media* che da reali contrapposizioni ideologiche.

Questi interventi servono a fornire degli impulsi necessari per affrontare il futuro e per uscire dalla crisi economica attuale. Crisi che ha, a suo avviso, prodotto un più equilibrato ridimensionamento dei bisogni della gente comportando anche una transizione verso una società più etica. Conclude rilevando che occorre intervenire a sostegno dei Paesi che, a differenza dell'Italia, hanno più risentito della crisi per evitare migrazioni dettate dai bisogni primari garantendo, a questi Paesi, un aiuto concreto per ridurre le disparità.

La senatrice LEDDI (*PD*), pur nella consapevolezza che la maggioranza e il Governo hanno ormai deciso di non modificare il testo del decreto-legge, segnala la necessità di approfondire tutta una serie di strumenti e di misure, al fine di affrontare gli effetti incipienti della crisi economica che, in contrasto con le aspettative di molti, si prospettano sempre più incisive. Lo dimostrano le sempre più frequenti registrazioni del sistema bancario dell'accrescersi delle sofferenze bancarie, dei mancati rientri delle imprese dei finanziamenti assunti, con un coinvolgimento di un numero crescente di imprese. Appare evidente che le misure recate dal decreto scontano l'ipotesi di una crisi incisiva, ma di breve durata o comunque nella sua fase calante, mentre invece i segnali vanno tutti nella dire-

zione di un prolungarsi degli effetti che mettono in forse l'efficacia delle misure già adottate, nel presupposto di un temporaneità delle soluzioni adottate.

Nel settore specifico della politica creditizia, il Governo ha finora assunto un atteggiamento ondivago e non coerente testimoniato dalla compresenza di norme (assolutamente non necessarie) sull'attivazione di tavoli concertativi con l'ABI per una moratoria dei pagamenti dei debiti, e di altre che impongono interventi in qualche misura penalizzanti per le banche. Sollecita quindi il Governo a chiarire l'orientamento di fondo e l'indirizzo generale circa la politica creditizia e il rapporto con il sistema creditizio.

Per quanto concerne invece le misure a favore delle piccole e medie imprese, osserva che la riduzione del costo dell'energia per le famiglie e per le imprese rischia di favorire esclusivamente le grandi aziende. Viceversa, il rafforzamento della patrimonializzazione delle imprese, attraverso lo strumento fiscale, incide su uno dei fattori di debolezza strutturale del sistema produttivo e va certamente nella giusta direzione: esprime, tuttavia, il timore che la scarsa chiarezza del dettato normativo rischi di vanificarne il valore e l'efficacia. Inoltre la disposizione relativa all'accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione risulta di scarsa efficacia, troppo farraginoso, appesantito da adempimenti burocratici che ne riducono di molto la portata. Per il futuro andrebbe definito per legge un termine obbligatorio entro il quale la pubblica amministrazione paga per i beni e i servizi acquistati sul mercato.

Rimane invece fuori dalle disposizioni recate dal decreto-legge, ma assumerà nei prossimi mesi una rilevanza fondamentale, la questione della attenuazione del carattere prociclico delle prescrizioni dell'accordo di Basilea 2 sui criteri di patrimonializzazione delle imprese e il merito di credito: poiché i bilanci del 2009 non potranno che registrare le perdite dovute alla crisi economica si rischia, senza una specifica misura di sospensione delle prescrizioni di Basilea 2, il blocco completo dell'attività creditizia nei confronti delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi domani, giovedì 30 luglio, alle ore 8,30 e alle ore 15.

La seduta termina alle ore 20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

120^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Davico e per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Enrico Giovannini a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, sottolinea il profilo professionale e scientifico altamente qualificato del professore Enrico Giovannini, che il Governo propone di nominare Presidente dell'Istituto nazionale di statistica. Oltre agli incarichi ricoperti in passato presso quell'Istituto, ricorda la significativa esperienza compiuta all'estero e le attività accademiche presso diverse università.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Sulla proposta di parere si svolge la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori: ADAMO (*PD*), BATTAGLIA (*PdL*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), BODEGA (*LNP*), BOSCETTO (*PdL*), CASTRO (*PdL*) in sostituzione del senatore Pastore, CECCANTI (*PD*), FAZZONE (*PdL*), INCOSTANTE (*PD*), LAURO (*PdL*), MALAN (*PdL*), Mauro Maria MARINO (*PD*), PARDI (*IdV*), SALTAMARTINI (*PdL*), SARO (*PdL*), SARRO (*PdL*), VALLI (*LNP*) in sostituzione della senatrice Rosa Angela Mauro, e VIZZINI (*PdL*).

La proposta è approvata con 17 voti favorevoli e 2 contrari.

IN SEDE CONSULTIVA

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 78. Osserva che la verifica dei presupposti costituzionali deve riguardare non le singole disposizioni ma il complesso degli interventi, che sono diretti a fronteggiare l'eccezionale crisi economica con misure in vari settori; il provvedimento dispone anche la proroga di termini in scadenza, per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che l'introduzione di disposizioni numerose ed eterogenee da parte delle Camere in sede di conversione di un decreto-legge incide anche sulla valutazione dei presupposti costituzionali. Nel caso in esame, inoltre, vi è l'ulteriore anomalia dell'ipotesi di intervenire con successivo decreto-legge per correggere gli errori contenuti nel provvedimento che è tuttora all'esame del Parlamento.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide i rilievi appena espressi sui presupposti costituzionali del decreto-legge n. 78. Rileva che il ricorso ordinario alla decretazione d'urgenza e la prassi di introdurre disposizioni del tutto eterogenee attraverso maxi emendamenti su cui il Governo pone la questione di fiducia determinano una sostanziale elusione di ogni controllo preventivo di costituzionalità. Nota che nella legislatura in corso si verifica una maggiore disomogeneità dei provvedimenti d'urgenza rispetto a quanto accaduto nella XV legislatura: ne deriva una compressione delle funzioni del Parlamento e una distorsione del principio di separazione dei poteri.

Pertanto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) si sofferma sulle disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, l'articolo 9, comma 1, introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni, mentre il comma 1-*bis* agevola la riscossione dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti delle Regioni commissariate ai fini del ripiano dei debiti nel settore sanitario.

L'articolo 9-*bis* interviene sul patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009, mentre l'articolo 17 modifica la disciplina per il riordino degli enti pubblici non economici prevista dalla legge finanziaria per il 2008. I commi da 10 a 19 recano norme e proroghe di termini in materia di concorsi e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, nonché procedure di stabilizzazione del personale. I commi 23 e 24 modificano le disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, escludendo la riduzione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa nonché del personale dei Vigili del fuoco.

I commi 28 e 29 intervengono sul codice dell'amministrazione digitale consentendo l'identificazione del cittadino tramite le credenziali per l'accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo un indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Il comma 30 estende l'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti agli atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione relativi all'affidamento di studi e consulenze.

Si sofferma quindi sull'articolo 19, comma 1, che estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni all'assunzione di personale ad alcune tipologie di società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Le disposizioni del comma 2 e dei commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato. L'articolo 22-*bis* autorizza in via transitoria le compensazioni nei confronti delle Regioni e delle Province autonome con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica, a decorrere dal 2005, mentre l'articolo 22-*ter* modifica la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico delle dipendenti pubbliche innalzando a 65 anni il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia e per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. L'articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza; in particolare, il comma 3 proroga il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni, mentre il comma 4 proroga le graduatorie dei concorsi riservati ai Vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005. L'articolo 24,

comma 73, interviene sulla legge di riforma dei servizi di informazione sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, mentre il comma 74 autorizza la proroga del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio. Infine, il comma 75 prevede la corresponsione di un'indennità al personale delle forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con le Forze armate.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CECCANTI (*PD*) esprime la contrarietà del suo Gruppo all'introduzione di una vasta riforma della funzione di controllo della Corte dei conti. In particolare, l'articolo 17, comma 30-*quater* prevede un esonero da responsabilità amministrativa per chi esegua un provvedimento ammesso al visto preventivo di legittimità per i soli amministratori e dipendenti pubblici statali, e non per quelli delle amministrazioni regionali e locali. Tale formulazione, oltre a determinare una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, risulta in netta contraddizione con l'equiordinazione degli enti territoriali, sancita dall'articolo 114. Inoltre, il comma 31 dà luogo a una sostanziale compressione delle funzioni delle sezioni regionali, prevedendo che il Presidente della Corte dei conti può disporre l'adozione di pronunce di orientamento generale, non solo sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, ma anche preventivamente sui casi che presentano questioni di particolare rilevanza.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore PARDI (*IdV*) si esprime criticamente sulle disposizioni riguardanti l'attività della Corte dei conti che, a suo giudizio, ne pregiudicano l'indipendenza e l'autonomia.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(1552) *Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia - Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pizzolante ed altri; Pini ed altri

(628) *BERSELLI e BALBONI. - Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia - Romagna*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1552. Assorbimento del disegno di legge n. 628)

Su proposta del presidente VIZZINI, la Commissione conviene di acquisire le fasi precedenti dell'*iter* svolto in sede referente, compresi i pa-

rieri espressi da altre Commissioni. Comunica, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti nel termine convenuto.

Il relatore CECCANTI (*PD*), anche a nome del relatore SALTAMARTINI (*PdL*), presenta e illustra l'ordine del giorno dG/1552/1/1, pubblicato in allegato, nello stesso testo che la Commissione aveva accolto nella seduta dell'8 luglio, durante l'esame in sede referente.

Il sottosegretario DAVICO, a nome del Governo, dichiara di accogliere tale ordine del giorno.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea che la proposta di distacco è stata sottoposta a *referendum* presso le popolazioni interessate e tiene conto dei pareri espressi dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche.

Si procede quindi alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'articolo 1, che è approvato. Con distinte votazioni sono approvati anche l'articolo 2 e l'articolo 3.

Infine, è posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che è approvato.

Risulta assorbito il disegno di legge n. 628.

(1111) Luciana SBARBATI. – *Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451*

(1123) Laura ALLEGRINI e PONTONE. – *Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451*

(1657) Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alessandra Mussolini ed altri; Luisa Capitanio Santolini ed altri (Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1657. Assorbimento dei disegni di legge n. 1111 e n. 1123)

Il relatore FAZZONE (*PdL*) ricorda le funzioni della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'esigenza di adeguarle sottolineando l'attenzione nei confronti dell'adolescenza, intimamente correlata e immediatamente consecutiva all'età dell'infanzia. Il disegno di legge n. 1657, approvato dalla Camera dei deputati, che propone di adottare come base per la discussione, modifica il nome della Commissione parlamentare e prevede l'obbligatorietà del suo parere ai fini della predisposizione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. L'articolo 2 precisa che la Commissione parlamen-

tare favorisce lo scambio di informazioni e promuove le sinergie con gli organismi e gli istituti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Propone di procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge n. 1657, già approvato dalla Camera dei deputati, nel quale possono ritenersi assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale né richieste di presentare emendamenti il PRESIDENTE propone di procedere senz'altro alla votazione degli articoli, assumendo come base della discussione il disegno di legge n. 1657.

La Commissione consente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione, e approvato, l'articolo 1. Successivamente, è approvato anche l'articolo 2.

Infine, è messo ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che è approvato.

Sono assorbiti i disegni di legge n. 1111 e n. 1123.

IN SEDE REFERENTE

(306) BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, al nuovo testo unificato proposto dal relatore, già pubblicato con il resoconto dell'8 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 306, 346**

Art. 2.

2.1

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse stanziare nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo destinate alla nomina dei commissari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

2.2

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'istituzione del Comitato si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento e rimborso spese.».

2.3

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 4 sostituire le parole: «, costituito da personale del Ministero dell'interno.» con le seguenti: «. Alla costituzione e al funzionamento dell'ufficio si provvede utilizzando le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3.**3.1**SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «è attivato», aggiungere le seguenti: «, a valere sulle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Art. 4.**4.1**SALTAMARTINI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 120.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 478 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.1

DI GIOVAN PAOLO, BIANCO, SANNA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone di cui non sia accertata la volontarietà della scomparsa)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie a basso reddito

che hanno subito la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno sostenuto spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.

2. Il fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari, in sede di prima applicazione, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute nella fase delle indagini.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le tipologie di spese ammissibili al rimborso e la misura di ammissibilità delle stesse, nonché le condizioni, i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ORDINE DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1552**

dG/1552/1/1

SALTAMARTINI, CECCANTI, *relatori*

La Commissione affari costituzionali,

premesso che

a) l'approvazione del disegno di legge riguardante il distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, costituisce la prima applicazione del principio costituzionale sancito dall'articolo 132, secondo comma;

b) il disegno di legge n. 1552 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge ogni procedura, atto ed affare amministrativo dello Stato e degli enti locali sia attribuito alle competenze dei rispettivi organi e uffici nell'ambito della Provincia di Rimini o della Regione Emilia-Romagna e che entro centottanta giorni vengano rideterminate le tabelle delle relative circoscrizioni dei collegi elettorali,

impegna il Governo

a) a procedere alla immediata nomina del Commissario e a dare senza indugio le opportune istruzioni affinché i due termini (rispettivamente un anno - per l'Amministrazione periferica dello Stato e per gli enti locali - e centottanta giorni - per i collegi elettorali) vengano assolutamente rispettati;

b) a dare costanti e opportune informazioni ai cittadini affinché il passaggio delle competenze determini il minor disagio possibile;

c) a monitorare, attraverso i Prefetti delle Province interessate, la progressiva compiuta applicazione della legge.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

80^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento i consiglieri avvocati Marco Stefenelli, Luigi Cardone, Eugenio Cricrì, Andrea Mascherin, Aldo Morlino, Silverio Sica, Giovanni Vaccaro e l'avvocato dell'Ufficio studi Giuseppe Colavitti del Consiglio nazionale forense; gli avvocati Francesco Missori e Livia Rossi dell'Organizzazione unitaria degli avvocati; il vice presidente Renato Borzone, il segretario Lodovica Giorgi e Valerio Spigarelli, il responsabile del Centro studi «Aldo Marongiu», dell'Unione camere penali; il presidente Giuseppe Sileci e il segretario Antonio Volanti dell'Associazione italiana giovani avvocati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(71) LEGNINI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(355) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(399) MUGNAI. – *Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici*

(1119) CARRARA ed altri. – *Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale*

(1283) VALENTINO. – *Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) illustra brevemente il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che si allega al resoconto della seduta odierna. Sottolinea al riguardo come, nella predisposizione di tale testo, si sia tenuto ampiamente conto anche dell'approfondito lavoro di studio sulla materia condominiale svoltosi nel corso delle passate legislature ed in particolare della XIV. Ricorda poi che un contributo attivo sul piano dell'approfondimento è stato fornito anche dal senatore Legnini, firmatario peraltro di uno dei disegni di legge sulla materia. Conclude facendo presente che è emerso il generale orientamento di richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento.

Intervengono quindi brevemente i senatori CASSON (*PD*) e LI GOTTI (*IdV*) i quali, dopo avere espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolineano l'esigenza di rinviare a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, la decisione sulla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita la Presidenza a porre all'ordine del giorno, quanto prima, il disegno di legge n. 1496, recante incisive misure per il contrasto di fenomeni criminali di stampo mafioso. Tale provvedimento, ricorda l'oratore, è stato peraltro fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico. Invita poi la Presidenza a valutare l'opportunità di inserire nel calendario dei lavori anche il disegno di legge n. 967, di iniziativa della senatrice Negri, recante norme per la semplificazione delle procedure e per la riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita la Presidenza a valutare l'opportunità di porre all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1632, di cui è primo firmatario, in materia di funzioni giudicanti monocratiche penali dei magistrati ordinari al termine del tirocinio.

Il senatore GALPERTI (*PD*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1219, di cui è primo firmatario, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il presidente BERSELLI ritiene di rimettere la valutazione sulla programmazione dei lavori ad una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, da convocarsi alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la sospensione estiva.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organizzazione unitaria degli avvocati (OVA), dell'Unione camere penali e dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI, dopo aver brevemente ricordato l'oggetto della indagine conoscitiva, introduce le audizioni odierne, dando la parola all'avvocato STEFENELLI del Consiglio nazionale forense.

L'avvocato STEFENELLI fa presente in via preliminare che la questione relativa alla materia delle intercettazioni non è stata ancora esaminata dal Consiglio nazionale forense nel suo *plenum*, ma è stata oggetto solo di studio da parte della Commissione per il settore penale. Nell'esprimere apprezzamento per il disegno di legge governativo nel suo complesso, sottolinea come nel corso dei lavori della Commissione siano stati formulati taluni rilievi di carattere strettamente tecnico sul testo. Si sofferma quindi in primo luogo sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di rito ed in particolare sulla previsione fra i presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni, della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Pur condividendo pienamente le finalità di tali modifiche, volte a evitare usi strumentali delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della *notitia criminis*, ritiene auspicabile una riformulazione di tale norma.

Affronta poi la questione relativa all'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione al tribunale distrettuale in composizione collegiale. Al riguardo sottolinea come sarebbe opportuno ancorare tale competenza a quella prevista per l'adozione di misure cautelari personali. Ciò comporterebbe, nel breve termine, il mantenimento della competenza in materia di autorizzazione delle operazioni di intercettazione in capo al giudice per le indagini preliminari.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di prevedere l'ordinanza in luogo del decreto per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione, si sofferma sulla questione relativa alla possibilità di anticipare la facoltà di estrazione e di riproduzione delle trascrizioni ad una fase precedente

all'udienza preliminare, al fine di garantire un più completo diritto alla difesa.

L'avvocato SILECI esprime il proprio apprezzamento per il recepimento da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati di taluni dei rilievi formulati dalla propria associazione.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla necessità di rafforzare il diritto alla difesa riconoscendo la facoltà di estrazione e di riproduzione delle trascrizioni prima dell'udienza preliminare, si sofferma sull'esigenza di introdurre misure più incisive volte ad evitare che le conversazioni fra difensori e assistiti possano essere oggetto di trascrizione.

Esprime condivisione per le modifiche apportate all'articolo 267 del codice di procedura penale relative ai presupposti per l'autorizzazione alle intercettazioni. Svolge infine considerazioni sulla questione relativa alle sanzioni nei confronti della stampa, sottolineando come un inasprimento del quadro sanzionatorio sia giustificato nei casi di pubblicazione di fatti penalmente irrilevanti e che vedono il coinvolgimento di persone estranee al procedimento. In tutte le altre ipotesi sarebbe forse opportuno rivalutare tale scelta legislativa.

L'avvocato BORZONE si sofferma dapprima sulla questione relativa al divieto di trascrizione delle intercettazioni di conversazioni fra avvocati e propri assistiti, osservando come il disegno di legge, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, preveda adeguate misure di tutela. Svolge poi considerazioni sulla problematica connessa all'inasprimento delle sanzioni nei confronti della stampa.

Esprime perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 267 del codice di rito, ed in particolare sulla previsione fra i presupposti della sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza. Esprime poi un giudizio critico sulla conservazione di un accentuato dualismo fra procedimenti ordinari, nei quali lo strumento di ricerca della prova viene ridotto ad un'assoluta eccezionalità e procedimenti per i delitti di maggiore allarme sociale, ed in particolare per quelli connessi al crimine organizzato, in relazione ai quali le maglie delle possibili intrusioni negli spazi presidiati dal principio costituzionale della segretezza della comunicazioni vengono invece allargate oltre i limiti della strette necessità. Si sofferma infine sulla questione delle intercettazioni nei procedimenti cautelari ed in particolare sul divieto di trascrizione nell'ordinanza applicativa e sul deposito in separato fascicolo con divieto di estrarre copia.

L'avvocato SPIGARELLI svolge dapprima taluni rilievi critici sulla nuova formulazione dell'articolo 267 del codice di rito, osservando come la nuova previsione determini un'insanabile contraddizione interna nella parte in cui appare difficile coniugare il nuovo parametro dell'evidenza probatoria con il tradizionale requisito dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini

Nell'esprimere perplessità sulle considerazioni svolte dall'avvocato Stefenelli in relazione alla competenza, osserva come sia necessario ripensare l'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione.

Invita poi la Commissione a valutare con attenzione le possibili conseguenze sul piano dell'applicazione dell'articolo 52 del codice penale derivanti dalle modifiche apportate dal disegno di legge governativo all'articolo 614 del codice penale.

Esprime quindi perplessità sulla nuova disciplina della durata delle intercettazioni, osservando come il limite massimo di durata, in linea di principio condivisibile, rischi, se troppo breve, di pregiudicare indagini su reati di particolare gravità.

Svolge infine considerazioni critiche sul mantenimento del cosiddetto «doppio binario».

L'avvocato MISSORI, nel rinviare al testo di un documento approvato dall'assemblea della propria associazione, lo scorso marzo, dichiara di condividere gran parte dei rilievi formulati dall'Unione delle camere penali. Sottolinea poi come sia auspicabile che siano introdotte modifiche volte a subordinare l'autorizzazione alle intercettazioni a specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede, fondate su elementi da indicare espressamente ed analiticamente nel provvedimento autorizzativo e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

Evidenzia poi l'opportunità di rivedere l'affidamento della competenza ad autorizzare le intercettazioni al tribunale in composizione collegiale. Auspica infine l'adozione di disposizioni che prevedano il mantenimento della segretezza delle intercettazioni stesse anche oltre il momento in cui l'indagato o il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.

Il senatore CASSON (*PD*) rivolge alcune domande agli oratori intervenuti, soffermandosi in particolare sui presupposti per l'autorizzazione all'intercettazione di cui al novellando comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. Egli osserva che l'elemento differenziale più importante rispetto alla disciplina attualmente prevista va rinvenuto non tanto nel differente aggettivo – vale a dire nella scelta di «evidenti» piuttosto che di «gravi» – quanto nel sostantivo, vale a dire nel riferimento agli indizi di reato o agli indizi di colpevolezza, e chiede pertanto agli auditi di specificare quale sia secondo loro la formula più corretta.

Egli chiede poi l'opinione dei rappresentanti dell'avvocatura sul cosiddetto «doppio binario», nel senso di sapere se, a parer loro, esso possa essere ammesso in una forma attenuata rispetto a quella prevista dal disegno di legge – vale a dire ampliando la platea dei reati per i quali la concessione delle intercettazioni è sottoposta a vincoli meno stringenti.

Egli altresì chiede di sapere se la preferenza manifestata da alcuni degli oratori per l'ordinanza quale strumento formale per l'autorizzazione alla intercettazione, in luogo del decreto previsto dal disegno di legge,

sia dettata unicamente dall'esigenza di garantire una più accurata motivazione dell'atto, ovvero dall'intenzione di rendere il provvedimento autorizzativo ricorribile per cassazione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'esprimere l'auspicio che il Consiglio nazionale forense, quando esprimerà il proprio parere sul disegno di legge n. 1611, si pronunci sul provvedimento nel suo complesso e non unicamente sulle parti di più immediato interesse per l'avvocatura, chiede in primo luogo agli auditi quale sia il loro parere sull'articolo 379-*bis* del codice penale, di cui si propone l'inserimento al comma 26 dell'articolo 1, che a suo parere introduce un reato, molto significativo sia sotto il profilo della latitudine della fattispecie incriminatrice, sia sotto quello della gravità della sanzione – che può interessare direttamente anche gli avvocati.

Egli poi invita i rappresentanti dell'avvocatura a riflettere su una grave aporia che si determinerebbe per effetto delle modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale proposte dal comma 10 dell'articolo 1, dal momento che sembrerebbe che un limite massimo per la durata delle operazioni di intercettazione sia previsto solo quando queste siano disposte con decreto del pubblico ministero, e cioè nei soli casi l'avvio dell'intercettazione sia urgente per non arrecare pregiudizio alle indagini; mal si comprende la *ratio* di tale sistema e soprattutto come esso possa essere compatibile con la disciplina delle proroghe.

Egli chiede infine quale sia la loro opinione sull'esatta interpretazione del comma 2-*quater* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, di cui si propone l'introduzione con il comma 17 dell'articolo 292.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) si richiama all'esperienza estremamente negativa rappresentata dalle disposizioni processual-penalistiche recate dal decreto-legge n. 172 del 2008, in materia di gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania, che dimostrano – come testimoniato sia dal Procuratore della Repubblica di Napoli, sia da quello di Santa Maria Capua Vetere – che la sottrazione di atti processuali importanti al giudice competente per territorio, e nel contempo l'attribuzione della competenza su provvedimenti non definitivi all'organo collegiale, non possano non provocare un rallentamento e un ingolfamento dell'attività giudiziaria, che rischia di riprodursi su tutto il territorio nazionale laddove venisse approvato il testo in esame.

Il presidente BERSELLI, nel rilevare come dalle audizioni sia emerso un sostanziale consenso sull'impianto generale del disegno di legge, sia pure nella diversità dei giudizi su singoli profili del provvedimento, concorda con il senatore Casson circa il fatto che nella *vexata quaestio* delle condizioni richieste per l'autorizzazione all'intercettazione, la differenza più rilevante tra quanto attualmente previsto, e cioè la sussistenza di gravi indizi di reato, e quanto proposto dal disegno di legge, e cioè la sussi-

stenza di gravi indizi di colpevolezza, sia sul sostantivo (reato *versus* colpevolezza) l'elemento più importante di differenziazione.

Egli chiede perciò ai rappresentanti dell'avvocatura di chiarire la loro opinione, anche eventualmente suggerendo una terza e migliore soluzione, laddove essi lo ritengano possibile.

Il relatore, senatore CENTARO (*PdL*), nel ricapitolare le posizioni espresse dai rappresentanti dell'avvocatura sul disegno di legge in esame, si sofferma in particolare sulla questione sollevata dall'Unione delle camere penali, circa le conseguenze della modifica dell'articolo 614 del codice penale che, così come formulata nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si teme possa determinare un'applicazione più estesa del secondo comma dell'articolo 52 del codice penale: a tal proposito egli osserva che la formulazione del concetto di domicilio inviolabile di cui all'articolo 614 del codice penale è una scelta di carattere politico-culturale, che non deve quindi essere necessariamente vista come un errore materiale o un'aberrazione. Chiede poi se gli avvocati ritengano necessario un esplicito divieto delle intercettazioni delle convocazioni con i loro assistiti, già oggi impedito dall'articolo 103 del codice di procedura penale.

Egli si sofferma quindi sulla nuova formulazione delle condizioni per l'ammissibilità dell'intercettazione, osservando che in realtà il testo approvato dalla Camera dei deputati, più che innovare la disciplina esistente, si limita ad esplicitare un criterio di carattere soggettivo (la colpevolezza) che in realtà era già stata di fatto elaborata dalla giurisprudenza, pur in presenza di una formulazione del testo ispirata a un criterio oggettivo (il reato).

Egli si sofferma poi sulla questione del «doppio binario», chiedendo agli auditi se non ritengano che esso possa essere attenuato ampliando il novero dei reati sottoposti alla disciplina del comma 3-*bis* del novellando articolo 267, ad esempio facendo riferimento ai reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

Infine, l'oratore chiede di conoscere l'opinione degli avvocati sulla pubblicazione di registrazioni espunte dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate in quanto ritenute non rilevanti.

Riallacciandosi a quest'ultima domanda, il senatore CASSON (*PD*) chiede agli auditi la loro valutazione circa la conformità del testo approvato dalla Camera dei deputati con l'orientamento della Corte di Strasburgo, che ha recentemente condannato la Francia e la Grecia per aver pubblicato registrazioni espunte dagli atti giudiziari ma di rilevante interesse per l'opinione pubblica sotto il profilo politico e storiografico.

L'avvocato STEFENELLI, nel ribadire di non essere ancora in grado di impegnare la posizione del Consiglio nazionale forense, fa presente che dalla Commissione è emerso comunque un orientamento favorevole a una nuova formulazione di tipo soggettivo delle condizioni per le autorizzazioni alle intercettazioni. Nel rilevare poi l'opportunità che la pubblicabi-

lità delle trascrizioni coincida con l'inizio del dibattimento, e che comunque non sia ritenuto possibile pubblicare conversazioni che non sono ritenute utili ai fini d'indagine, assicura che la preferenza manifestata dagli avvocati in favore dell'ordinanza quale provvedimento per l'autorizzazione all'intercettazione, ha unicamente lo scopo di chiedere la produzione di un atto motivato, e non certo quella di renderlo ricorribile per cassazione.

L'avvocato SILECI ritiene che, per rispondere alla domanda formulata dal senatore Casson e dal Presidente circa la formulazione delle condizioni per l'autorizzazione all'intercettazione, bisogna considerare che la necessità di una nuova normativa sulle intercettazioni deriva dall'evidente abuso che negli ultimi anni è stato fatto di questo istituto. È evidente che l'adozione del criterio soggettivo, impedendo il cosiddetto effetto «strascico», appare idonea a impedire l'ipertrofia al ricorso alle intercettazioni.

Del resto, il testo in esame non richiede che vi siano prove della colpevolezza, ma solo indizi, vale a dire elementi sufficienti a ipotizzare che la persona nei confronti della quale è richiesta l'intercettazione possa essere colpevole, e quindi che sia giustificata la ricerca di eventuali elementi di prova a carico o a discarico attraverso l'intercettazione.

Probabilmente, per evitare il rischio di un'applicazione troppo restrittiva che renda di fatto inutile il ricorso alle intercettazioni, si potrebbe sostituire l'aggettivo «evidenti» con l'altro «sufficienti».

L'avvocato BORZONE ritiene che l'espressione indizi di colpevolezza sia comunque da evitare, in quanto risulta anticipatrice di un giudizio, e per lo stesso motivo sarebbe da evitare il ricorso alla decisione collegiale.

In realtà, se è vero che vi sono stati nel corso degli ultimi anni, se non abusi, certamente distorsioni nell'uso delle intercettazioni, esse andrebbero combattute soprattutto nella fase del controllo dell'organo che autorizza l'intercettazione rispetto a colui che la chiede, anche se egli ritiene che tale risultato sarà effettivamente perseguibile solo quando, attraverso la separazione nelle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, si sarà effettivamente realizzato il principio della terzietà del giudice.

Ribadisce poi che l'Unione camere penali è contraria a ogni forma di «doppio binario» o di giurisdizione speciale.

Rispondendo al relatore, egli ritiene che il rischio che la modifica dell'articolo 614 del codice penale porti ad un'applicazione estensiva dell'esimente di cui all'articolo 52, secondo comma, non debba essere assolutamente sottovalutata, apparendo necessario evitare di allargare le maglie attraverso le quali possa realizzarsi quella crescente tendenza a farsi giustizia da soli che deve essere invece contrastata.

Egli ritiene poi corretta la decisione di ribadire esplicitamente il divieto di intercettare le conversazioni fra gli imputati e i loro avvocati che, secondo la comune esperienza, non trova attualmente un sufficiente

presidio nell'articolo 103 del codice di procedura penale che viene frequentemente eluso.

Per quanto riguarda il nuovo articolo 379-*bis*, pur ammettendo che la pena prevista appaia estremamente pesante, e che non sarebbe inopportuna una sua revisione, ritiene che comunque debba essere conservato un sufficiente presidio alla riservatezza dei cittadini.

Dopo un breve intervento dell'avvocato SPIGANELLI, l'avvocato ROSSI, pur condividendo in linea di principio la posizione espressa dall'Unione camere penali in ordine al rifiuto dei sistemi di doppio binario, ritiene però che possa essere prevista una disciplina più elastica delle intercettazioni per i reati di criminalità organizzata o di terrorismo, qualora essa sia determinata dall'urgenza di impedire la consumazione di un reato.

Il presidente BERSELLI ringrazia gli oratori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,45.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 71, 355, 399, 1119, 1283**

Art. 1.

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (*Parti comuni dell'edificio*). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. - (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condomini, se incom-

patibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144.

Art. 1117-ter. - (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). - La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). - In caso di attività contraria alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all'amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare entro trenta giorni l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l'assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato».

Art. 3.

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. - (*Diritti dei partecipanti sulle parti comuni*). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-*bis*) dell'articolo 2643.

Il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4.

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. - (*Indivisibilità*). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell'articolo 1117-*ter*».

Art. 5.

1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di

cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Ciascun condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all'amministratore che convoca l'assemblea entro trenta giorni».

Art. 6.

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122. - (*Opere su parti di proprietà o uso esclusivo*). – Ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Se le modifiche comportano l'esecuzione di opere, è data preventiva notizia all'amministratore».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. - (*Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici*). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonchè rispetto all'inte-

grità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso.

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell'accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato.

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell'amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. - (*Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva*). - Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L'assemblea, convocata senza in-

dugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l'accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell'impianto».

Art. 8.

1. All'articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne».

2. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

Art. 9.

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo

rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore nonchè i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell'incarico. L'amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l'amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell'amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonchè a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzata delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vin-

colo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

- a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;
- d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condomini gestiti dal medesimo;
- e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- f) l'aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva».

Art. 10.

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (*Attribuzioni dell'amministratore*). - L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
- 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonché menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all'amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. - (*Rendiconto condominiale*). – Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l'indicazione anche degli eventuali problemi

risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

Art. 1130-ter. - (*Consiglio di condominio*). – L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12.

1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l'amministratore rappresenta il condominio nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell'assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l'amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese».

Art. 13.

1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. - (*Gestione di iniziativa del condomino*). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata.

Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l'amministratore, può intraprenderne l'esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell'esecuzione».

Art. 14.

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. - (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*). – L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al meno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall'amministratore».

Art. 15.

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea*). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l'autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l'annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, di disporre la sospensione.

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell'esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall'avvio della stessa.

La sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 669-*quater* del codice di procedura civile.

In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, provvede sull'istanza cautelare nell'udienza di prima comparizione delle parti».

Art. 16.

1. L'articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. - (*Rinvio alle norme sulla comunione*). – Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale».

Art. 17.

1. All'articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-*ter*, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-*bis*) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni».

Art. 18.

1. All'articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell'articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime».

Art. 19.

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall'articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell'amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L'amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonchè l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell'articolo 1129, nono comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l'unità immobiliare risponde in solido con l'avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto».

Art. 20.

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 21.

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni».

Art. 22.

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all'articolo 1117-*bis*, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro

rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell'assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

L'usufruttuario, nonchè, salvo patto contrario, il conduttore, di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario».

Art. 23.

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano».

Art. 24.

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rivisti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni».

Art. 25.

1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nell'elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, nè sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell'elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell'elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per de-

nominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nell'elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta dell'elenco non comporta oneri a carico dello Stato».

Art. 26.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitano l'attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 27.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 28.

1. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MANTICA risponde all'interrogazione n. 3-00758 presentata dal senatore Vimercati ed altri sui negoziati per stabilire le rotte aeree dell'aeroporto di Malpensa.

Sottolinea in premessa come, a livello comunitario siano state avviate una serie di importanti iniziative di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo. Iniziative che riguardano i Paesi membri, in prima battuta, ma anche una serie di Paesi terzi.

Fra le rotte già liberalizzate rientrano quelle con gli Stati Uniti, il Canada, il Cile, gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati balcanici, la Svizzera ed il Marocco. La Commissione europea ha inoltre ottenuto mandato a negoziare accordi di liberalizzazione del trasporto aereo con tutta una serie di altri paesi cosiddetti euromediterranei.

Ricorda che le amministrazioni italiane competenti per il trasporto aereo contribuiscono, con uno spirito di piena collaborazione, a definire, assieme alle altre autorità nazionali e alle istituzioni comunitarie, la linea europea nei negoziati. In parallelo, gli Stati membri dell'Unione europea continuano a regolare in via bilaterale i rapporti aeronautici con quei Paesi per i quali ancora non esiste un accordo-quadro con l'Unione.

A seguito dell'emanazione della legge n. 2 del 2009, all'articolo 19 comma 5-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri ed in collaborazione con ENAC, ha promosso la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto

aereo. La Commissione europea – ed in particolare la struttura del Commissario europeo ai trasporti – è stata opportunamente informata in merito alla nuova politica aeronautica italiana, ispirata a nuovi criteri di liberalizzazione.

Riferisce che le Autorità aeronautiche italiane procedono all'individuazione – sulla base dell'interesse manifestato dai vettori e gestori aeroportuali o di quanto segnalato dalle controparti straniere – dei paesi extra-europei ai quali proporre l'avvio di negoziati di revisione degli accordi esistenti. A tal fine si è concordato l'invio di una Nota Verbale a 39 paesi, che elenca nel dettaglio. Ai destinatari della Nota viene proposto di avviare dei negoziati per la revisione degli accordi aerei attualmente in vigore, con l'obiettivo di ampliare i diritti di traffico già esistenti, in coerenza con la nuova politica aeronautica avviata dal Governo.

Ricorda inoltre che con alcuni paesi i negoziati formali hanno consentito di raggiungere una serie di importanti intese: si tratta in particolare della Corea del sud, della Cina e del Giappone. Con la Russia si sono tenute delle consultazioni a Roma nel mese di dicembre 2008, nell'ottica di ampliare i servizi anche su Malpensa. Non è stato però ancora possibile registrare la disponibilità russa ad aprire a maggiore concorrenza le rotte su Mosca e San Pietroburgo da Milano e Roma. Si terranno inoltre nei prossimi mesi sessioni negoziali con il Kenya e con il Messico.

Sottolinea poi che con altri paesi le intese sono state raggiunte direttamente per via epistolare, senza far ricorso a sessioni negoziali formali. Sono stati modificati i precedenti Accordi con Qatar, Taiwan, Singapore e Sri Lanka. Si attendono risposte alle proposte trasmesse per via epistolare ad Algeria, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Georgia, Hong Kong, Giamaica, Giordania, Brasile, Tunisia. Sono in corso contatti con le autorità bielorusse, argentine, siriane, egiziane e ucraine per definire delle proposte dettagliate da indirizzare a quei paesi.

Fa infine osservare che è in corso un importante sforzo negoziale che ha già portato a risultati incoraggianti e promette positivi sviluppi. Negli auspici del Governo, tale sforzo potrà portare ad un ulteriore ampliamento del portafoglio di diritti di traffico a disposizione delle compagnie aeree italiane e straniere e, al tempo stesso, ad una ulteriore valorizzazione del sistema aeroportuale italiano.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), pur apprezzando la sollecitudine e puntualità della risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatto nel merito rispetto a quanto riferito dal rappresentante del Governo. A fronte, infatti, di un tema, quello della negoziazione delle rotte aeree sugli aeroporti di Malpensa e Linate, estremamente sentito dalla popolazione del nord Italia e dai parlamentari, ritiene che l'operato dell'Esecutivo in termini di stipula di accordi bilaterali abbia condotto a limitati vantaggi per i citati aeroporti. Inoltre, ritiene che gli effetti delle trattative in corso non ricadranno specificamente sugli aeroporti di Malpensa e Linate ma anche su quelli di Roma e ciò a riprova dell'insufficiente impegno del Governo a sostegno della crescita dell'area aeroportuale del Nord.

IN SEDE CONSULTIVA

(1724) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra il disegno di legge in esame, che reca la conversione in legge del decreto cosiddetto «anticrisi». Nella sua formulazione, il provvedimento d'urgenza contiene all'articolo 24 disposizioni in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati l'articolo 24 è stato espunto dal testo del decreto in vista della conversione in legge, e il relativo contenuto è stato trasposto in un'autonoma proposta legislativa, di iniziativa dei deputati Cirielli e Stefani.

Tale disegno di legge recante, appunto, «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», riproduce in identico contenuto le disposizioni in materia di missioni internazionali di cui all'articolo 24, commi 1-72 e 76, del decreto-legge n. 78 del 2009, integrate dalle quantificazioni di spesa del decreto interministeriale emanato il 3 luglio dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e finanze. Esso è stato approvato in sede deliberante dalle Commissioni riunite esteri e difesa dell'altro ramo del Parlamento, ed è assegnato alle omologhe Commissioni del Senato nella stessa sede.

Sottolinea che la soluzione prescelta dell'iniziativa parlamentare, con l'avallo del Governo, e della soppressione delle disposizioni contenute nel decreto-legge «anti-crisi», riaffida la quantificazione delle singole autorizzazioni di spesa per ciascuna missione internazionale a norme di rango primario e la rimette alla discussione e all'approvazione del Parlamento; ribadisce la sinergia tra aspetti civili e militari della partecipazione italiana alle missioni internazionali, integrando gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace con le missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale impostazione è volta a consentire che la proroga e il rifinanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali venga ancora una volta deliberata con il concorso di maggioranza e opposizione.

Quanto al tenore generale del provvedimento, ricorda che esso reca una serie di misure finalizzate a contrastare la crisi finanziaria internazionale in atto, a livello di intervento statale. Le misure abbracciano un ampio spettro di settori, insistendo in particolare sul settore della regolamentazione finanziaria, bancaria, fiscale e previdenziale. Il ventaglio degli interventi governativi tende a favorire il rilancio del settore imprenditoriale, mediante la leva fiscale e il potenziamento della struttura produttiva delle aziende, oltre al sostegno al migliore accesso al canale bancario. Apposite misure settoriali interessano il mercato energetico, il settore degli enti

pubblici non economici e delle società pubbliche, quello sanitario e quello dei giochi e scommesse pubbliche.

Quanto ai profili di specifico interesse della Commissione, richiama le seguenti disposizioni. L'articolo 17 del decreto prevede, al comma 7, in materia di nuove assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, un divieto generale salva una deroga che viene prevista per talune categorie. In tale elencazione, in sede di conversione del decreto da parte della Camera dei deputati, accanto ai corpi di polizia, forze armate, vigili del fuoco, alle università, agli enti di ricerca, al personale di magistratura e al comparto scuola, è stato aggiunto anche il personale diplomatico. In tal modo è stato superato l'ostacolo a procedere a bandire il consueto concorso annuale.

Sempre nell'ambito dell'articolo 17, comma 35-*nonies*, introdotto dalla Camera dei deputati, è stata prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. In tale sede, segnala positivamente come siano state fatte salve le peculiarità del personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, per i quali le modalità applicative sono demandate a successivi decreti interministeriali.

Fa poi riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8 per l'attivazione della Cassa depositi e prestiti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, mediante il cosiddetto sistema «export banca». In tal modo la Cassa attiva operazioni a sostegno della SACE S.p.A. per favorire operazioni di espansione imprenditoriale all'estero assistite da garanzia o assicurazione della SACE stessa.

Segnala anche l'articolo 12, in materia di contrasto ai paradisi fiscali, introdotto al fine di dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi a regime fiscale privilegiato. In sede di conversione, la Camera dei deputati ha aggiunto due ulteriori commi, 3-*bis* e 3-*ter*, che stabiliscono che per le attività di repressione da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvalga del personale del corpo della Guardia di finanza, secondo modalità da concordare con il Comando generale. La quota del contingente da destinare può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. In tale ambito, pertanto, i Dicasteri dell'economia e degli esteri coopereranno, nel senso di utilizzare la rete di riferimento degli uffici diplomatici e consolari all'estero a favore dell'attività dei contingenti della Guardia di finanza, senza incidere negativamente sulle dotazioni del Ministero degli esteri medesimo.

Richiama infine l'autorizzazione alla spesa indifferibile per la XV ricostituzione presso la Banca mondiale del capitale del fondo IDA (*International Development Association*) per il periodo 2009-2011, di cui all'articolo 25.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, così come modificato nel corso della prima lettura.

Il senatore MARCENARO (*PD*) dà conto dell'orientamento contrario del proprio Gruppo parlamentare rispetto ai contenuti della manovra in discorso. La contrarietà politica, già manifestata nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura da parte della Camera dei deputati, si estende anche al dibattito in corso rispetto agli orientamenti di politica economica espressi dall'Esecutivo nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Al contrario, prende atto positivamente dell'avvenuto scorporo dal provvedimento dell'articolo 24, in materia di proroga delle missioni internazionali di pace. Tale scelta risulta in linea con le considerazioni emerse nel dibattito parlamentare in sede di audizione del Ministro della difesa e del sottosegretario Scotti lo scorso 8 luglio, e consente di enucleare una tematica sulla quale si registra una convergenza tra maggioranza e opposizione, nel senso del sostegno all'operato dei militari italiani negli scenari internazionali più critici.

Conclude ribadendo una valutazione fortemente critica rispetto al provvedimento in esame.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) ritiene che l'esame dei profili di competenza della Commissione non possa escludere la tematica dell'immigrazione. A fronte, infatti, della tendenza in atto alla disciplina dei fenomeni migratori a livello globale e mediante una cooperazione internazionale, ritiene che anche la Commissione affari esteri dovrebbe esprimere le proprie valutazioni rispetto a disposizioni, quali quelle contenute nell'articolo 1-ter del provvedimento, in materia di cittadini extracomunitari immigrati in Italia. A tale proposito, sottolinea come la sostanziale sanatoria adottata dal Governo rispetto a badanti e collaboratori domestici sia sintomo del riconoscimento di erronee valutazioni contenute nel recente «pacchetto sicurezza». Ritiene peraltro che la misura di regolarizzazione avrebbe dovuto essere estesa a tutte le categorie di immigrati, e non solo a quelli che lavorano in contesti familiari.

Il senatore PEDICA (*IdV*) esprime una valutazione fortemente negativa rispetto ai contenuti del provvedimento, che giudica privo di misure efficaci per contrastare la crisi finanziaria internazionale in atto.

Preannuncia che la propria parte politica vigilerà attentamente rispetto a eventuali correzioni delle disposizioni recate nella manovra in esame.

Quanto all'avvenuta trasposizione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge, in materia di proroga delle missioni internazionali di pace, in un'autonoma iniziativa legislativa, esprime apprezzamento per la possibilità di un esame autonomo. Ritiene, peraltro, che su tematiche di tale rilevanza sarebbe senz'altro auspicabile un dibattito parlamentare ampio, anche da parte dell'Assemblea, e, quindi, che non possa essere con-

divisa la via dell'esame in sede deliberante del provvedimento in tempi ristretti.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) sottolinea preliminarmente come le disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione contenute nel provvedimento in esame siano senz'altro da condividere e dovrebbero condurre all'espressione di un parere favorevole, nel senso della proposta formulata dal relatore.

Rispetto, peraltro, alle ulteriori tematiche richiamate nel corso del dibattito dal senatore Livi Bacci e attinenti all'immigrazione, fa presente che l'intervento normativo contenuto nel provvedimento va letto in stretta correlazione con quanto testé disposto in materia di sicurezza. In particolare, con le misure in corso di approvazione, si tende non tanto ad una mera sanatoria, bensì alla soluzione del problema giuridico della condizione degli immigrati che prestano la propria opera a sostegno di necessità familiari, rispetto ai quali la prospettazione di fattispecie penali risulta eccessiva.

Auspica pertanto una valutazione del provvedimento in una differente prospettiva e nell'ambito di un'operazione del Governo su più fronti.

Rispetto all'enucleazione in un autonomo provvedimento della normativa in materia di missioni internazionali di pace, esprime soddisfazione per la scelta metodologica, riservandosi di svolgere considerazioni nel merito nelle sedi opportune.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ritiene che il parere della Commissione affari esteri dovrebbe essere incentrato sulle tematiche attinenti i profili di politica estera del provvedimento, rimanendo sullo sfondo le considerazioni di carattere generale sulla manovra nel suo complesso.

A tale proposito, si sofferma in particolare sulla disposizione di cui all'articolo 17, volta a consentire lo svolgimento del concorso per l'accesso alla carriera diplomatica, in deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, nonché sulle norme in materia di contrasto all'evasione fiscale mediante l'utilizzo dei paradisi fiscali e sul sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Auspica che anche l'attenzione dei senatori dell'opposizione possa concentrarsi precipuamente su dette tematiche.

Il presidente DINI fa a sua volta presente che la possibilità, disposta dal provvedimento, di svolgere il concorso diplomatico, si pone anche in linea con la prospettiva della entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il trattato, infatti, prevede la costituzione di un corpo diplomatico europeo, al quale anche l'Italia dovrà contribuire fornendo personale nazionale appartenente alla carriera diplomatica.

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) prende atto positivamente del consenso registrato, anche da parte dei senatori dell'opposizione, rispetto al-

l'avvenuta scelta di trasporre le disposizioni in materia di missioni internazionali di pace in un'autonoma iniziativa legislativa.

Rispetto ai rilievi svolti dal senatore Livi Bacci sul tema dell'immigrazione, condivide la rilevanza della problematica. Per quanto riguarda, tuttavia, la disposizione in materia di regolarizzazione degli immigrati che operano presso le famiglie italiane, sottolinea che l'intervento normativo non mira ad una sanatoria, bensì a venire incontro ad esigenze di particolare delicatezza per la società.

Per quanto riguarda, infine, i rilievi fortemente critici svolti dal senatore Pedica, ritiene che essi risultino eccessivi, ove si consideri che il provvedimento contiene, per i profili di competenza della Commissione, disposizioni importanti e condivisibili.

Ribadisce pertanto la proposta di espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata, che viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

(1721) Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che è assegnato in sede deliberante alla Commissione istruzione.

Quanto al contenuto, segnala che la Scuola per l'Europa di Parma ha ordinamento speciale ed è stata istituita nel 2004 per fare fronte alla esigenza di garantire ai figli del personale dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria. Il provvedimento mira a consentire alla stessa di poter agire con maggiori margini di autonomia, anche con riferimento all'attività di ricerca e di sperimentazione didattico-educativa, nel rispetto, comunque, della libertà di insegnamento, della libera scelta educativa delle famiglie e delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee.

Ricorda che l'istituzione e il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma sono regolati dalla legge 6 marzo 1996, n. 151, di ratifica della Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, nonché dalla legge 10 gennaio 2006, n. 17, di ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dalla Legge finanziaria per il 2007. Il provvedimento in esame deve essere emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'EFSA.

Quanto al disegno di legge, rileva che esso consta di tre articoli: il primo sul riassetto giuridico-funzionale della Scuola, il secondo sulle strutture scolastiche e il terzo sulla copertura finanziaria.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, osserva che il disegno di legge appare pertanto adeguato alla piena attuazione all'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'EFSA. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore LIVI BACCI (PD) sul numero di allievi della scuola, il sottosegretario di Stato MANTICA risponde che la normativa recata dal provvedimento consente la formazione di classi anche in deroga ai limiti numerici vigenti per le scuole italiane.

Il presidente DINI sottolinea, a sua volta, come il Governo italiano abbia profuso un grande impegno per sostenere la collocazione a Parma della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e che la disciplina della Scuola per l'Europa sia diretta conseguenza di detta collocazione.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

211^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del senatore Tancredi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria del provvedimento è assicurata dalla riduzione di un'autorizzazione di spesa introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009, ancora all'esame delle Camere. Gli oneri, inizialmente indicati nel decreto-legge citati, sono stati poi trasferiti nel disegno di legge in titolo. Pertanto, allo stato la copertura finanziaria è garantita dalla legislazione vigente introdotta dal decreto-legge. Tuttavia, l'effettiva copertura finanziaria a regime è garantita nel presupposto che l'entrata in vigore del provvedimento in esame sia successiva a quella del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, anche in considerazione della circostanza che le modifiche introdotte al testo del decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare entreranno in vigore solo a partire da quest'ultima data.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere non ostativo con l'indicazione di un presupposto al fine di specificare la necessaria priorità dell'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'entrata in vigore del provvedimento in esame sia successiva a quella del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009.».

La Commissione approva.

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il PRESIDENTE propone riacquisire i chiarimenti del Governo in relazione alle proposte emendative successivamente inviate dalla Commissione di merito per l'espressione del parere.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita quindi note di chiarimento in ordine agli emendamenti all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame ai fini dei necessari approfondimenti sugli emendamenti in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano) (n. 103)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le norme dello schema prevedono, in particolare, che le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile di 500 milioni di euro della Banca popolare di Milano Società siano individuate mediante emissione di titoli di Stato e il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari. Segnala, inoltre, che gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione. La relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di finanziare l'operazione di sottoscrizione richiesta dalla Banca popolare di Milano esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall'articolo 12, comma 9, lettera *d*), del decreto legge n. 185 del 2008. Infatti, le forme di finanziamento previste dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non apparirebbero al momento praticabili, in considerazione della neutralità dell'operazione nel suo complesso – l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria quasi-*equity* – ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera *c*) del citato comma 9, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determinerebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il ricorso all'emissione di debito pubblico consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione dei titoli in questione, rinviando ad altri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse per eventuali ulteriori sottoscrizioni di cui potrà essere fatta richiesta. La relazione, infine, si sofferma sugli effetti dell'operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare, poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l'operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull'indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determinarsi, invece, effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall'emittente sui titoli, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Precisa, peraltro, che l'operazione determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Per il profilo patrimoniale, l'acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico. In merito ai profili di copertura finanziari, il Governo ha chiarito alla Camera che l'importo massimo di emissione di titoli di debito pubblico prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2009 come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge di assestamento per il 2009 presentato presso l'altro ramo del Parlamento,

tiene già conto delle disposizioni del provvedimento in esame. Tenuto conto di tali aspetti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita note di chiarimento del Governo.

Il PRESIDENTE, richiamando il parere già espresso dalla Commissione nel corso dell'esame del precedente atto del Governo in materia di sottoscrizione del prestito obbligazionario, propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

212^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in sostituzione del relatore FLERES (*PdL*), illustra gli emendamenti 1.0.1000, 2.0.101/3 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 8.0.1000 (testo corretto) e 16.1000 (testo 3) segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alla proposta 2.0.101/3 (testo 2), al fine di rispettare il vincolo di invarianza degli oneri ivi previsto, occorre prevedere che per la partecipazione all'Osservatorio non sono previsti com-

pensi o rimborsi spese e che alla raccolta ed elaborazione dei dati si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito alla proposta 6.0.2 (testo 2) fa presente che occorre verificare che le attività ivi previste possano essere svolte con le risorse a legislazione vigente. In ordine alla proposta 8.0.1000 (testo corretto) rileva che è analoga ad altra sulla quale la Commissione bilancio ha reso parere di semplice contrarietà. Infine, in merito alla proposta 16.1000 (testo 3) ricorda che sulla precedente formulazione, la Commissione ha reso parere condizionato all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri. Nel testo in esame la clausola andrebbe riformulata rendendo prescrittiva la previsione che dall'attuazione delle norme non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Per quanto di competenza, in relazione alla proposta 2.0.3 (testo 3), volta anche a stabilizzare personale a tempo determinato, rileva che agli oneri si provvede con le dotazioni di bilancio della Croce Rossa Italiana. Posto che nel bilancio dello Stato vi sono diversi trasferimenti alla Croce Rossa Italiana, occorre acquisire elementi che consentano di escludere effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Rileva che occorre poi acquisire la quantificazione degli oneri delle proposte 6.0.1002/2, 7.100/34, 7.100/35 e 24.100/1 che presentano comunque coperture di rilevante entità.

Le proposte 7.100/14, 7.100/15 e 7.100/16 fa presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Rileva che occorre poi verificare gli effetti finanziari della proposta 7.100/32 che a fronte di una regolarizzazione a titolo oneroso (con effetti positivi sul bilancio) prevede però la non punibilità fiscale e previdenziale per i periodi precedenti. Occorre infine acquisire una quantificazione degli oneri della proposta 7.100/33 per verificare l'idoneità della copertura ivi indicata. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha consegnato una nota di chiarimenti nella seduta antimeridiana, sulla base della quale propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.3 (testo 3), 7.100/14, 7.100/15 e 7.100/16. Per quanto riguarda la proposta 7.100/32, propone di esprimere avviso contrario in quanto non è possibile effettuare una quantificazione degli effetti finanziari della proposta. Propone altresì di esprimere un avviso di semplice contrarietà sulla proposta 7.100/33. Sulle proposte 6.0.1002/2, 7.100/34, 7.100/35 e 24.100/1 propone di esprimere avviso favorevole, nonostante l'avviso contrario del Governo, in quanto le coperture ivi recate sono di rilevante entità. Propone di rinviare, altresì, l'esame dei restanti emendamenti, in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

102^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FERRARA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge, facendo presente in premessa che esso è stato assegnato in sede deliberante alle Commissioni di merito e segnalando, per quanto di competenza, che dispone la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di pace di personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

Propone quindi alla commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene nel dibattito osservando che pur se l'obiettivo della partecipazione di contingenti militari italiani alle missioni internazionali consiste nel rafforzamento delle istituzioni democratiche e nella ricerca di condizioni di pace, essa deve misurarsi con scenari e teatri operativi di vera e propria guerra. Nel sottolineare che non rientra tra i compiti della Commissione interrogarsi sul significato della presenza militare dell'Italia all'estero, preannuncia l'orientamento favorevole della propria parte politica al disegno di legge, condividendo la necessità di prevedere il rifinanziamento delle missioni in cui sono impegnati militari italiani.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) pone in risalto l'anomalia rappresentata dalla circostanza che mentre le misure di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali sono contenute nel disegno di legge n. 1715, le norme di copertura sono viceversa previste all'interno del decreto-legge n. 78 del 2009. Dopo aver auspicato che il Governo possa offrire chiarimenti sulla predetta anomalia, dichiara di condividere l'impegno italiano in scenari operativi all'estero nell'ottica del perseguimento e del mantenimento di condizioni di pace e di sicurezza sociale. Sottolinea infine l'importanza del contributo dato dall'Italia alla diffusione di sistemi politici democratici nel mondo.

Il senatore COSTA (*PdL*) giudica condivisibili le opinioni espresse dagli intervenuti e, nel richiamare la propria esperienza in qualità di Sottosegretario alla Difesa, evidenzia l'impegno e la professionalità dei militari italiani nell'espletare i compiti loro assegnati nelle missioni di pace.

Il presidente BALDASSARRI precisa, in risposta al quesito formulato dal senatore Barbolini, che la scelta di inserire le disposizioni di proroga in un autonomo disegno di legge, ha consentito di raggiungere un importante risultato politico alla Camera dei deputati, che ha infatti approvato con largo consenso il disegno di legge n. 1715.

Avverte quindi che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore Ferrara.

Il senatore MURA (*LNP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (n. 100)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Poiché non vi sono richieste di intervento nel dibattito, il presidente BALDASSARRI dà la parola alla relatrice Germontani per la replica.

Intervenendo in replica la relatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore BARBOLINI (PD), pur ritenendo in larga misura condivisibile il tenore dello schema di parere illustrato dalla relatrice, giudica eccessivo il tono degli apprezzamenti all'indirizzo del Governo e rimarca negativamente che il testo in esame non attribuisce il doveroso risalto agli esiti cui è giunta l'indagine conoscitiva della Commissione sulla crisi finanziaria internazionale.

Nell'anticipare che proporrà alla relatrice di apportare due modifiche al parere illustrato, riepiloga l'evoluzione della normativa sull'adozione di misure difensive quando sia promossa un'OPA sui titoli emessi da società quotate italiane, rilevando che si è passati da una fase di favore della contendibilità delle società, secondo gli orientamenti emersi in sede di recepimento della direttiva comunitaria, all'adozione di un sistema che restringe tale obiettivo ampliando le misure difensive in presenza di un tentativo di scalata. Richiama successivamente anche la decisione di attribuire alla Consob il potere di prevedere soglie inferiori al due per cento per l'attivazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Ricorda in proposito che già nel documento approvato dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale si sottolineava che tale sistema di protezione degli assetti proprietari delle società nazionali si giustificava unicamente in presenza di circostanze di carattere straordinario, come l'attuale momento di crisi economica e finanziaria, connotato da una elevata volatilità dei corsi azionari. Rammenta altresì che anche il presidente della Consob, Lamberto Cardia, ha recentemente evidenziato che tali misure derogatorie non si giustificano in un normale contesto di mercato.

A fronte dello scenario delineato, ritiene accettabile affidare alle singole società – attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria – il potere di valutare l'opportunità di adottare misure difensive a fronte di OPA ostili, in modo da tener conto della specificità delle singole situazioni che si possono verificare.

Aggiunge che le modificazioni apportate nel 2008 alla disciplina sulle misure difensive dovrebbero valere non oltre un arco di tempo di dodici mesi, reintroducendo il requisito dell'autorizzazione assembleare per porre in essere misure difensive e consentendo alle società quotate di adeguare nuovamente i rispettivi statuti. Tale arco di tempo potrebbe essere previsto anche per l'efficacia della disposizione sulla soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Reputa ragionevoli ed equilibrate tali proposte di integrazione che si muovono nella direzione di conciliare, nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria delle singole società, la piena contendibilità delle società quotate con le necessarie garanzie a difesa dei soggetti partecipanti al loro capitale. A tal fine si potrebbe valutare anche l'opportunità di eliminare la clausola di reciprocità prevista dall'articolo 104-ter del TUF.

Ritiene infine necessario prevenire il pericolo di elusione della normativa sull'OPA obbligatoria, come dimostrano recenti vicende avvenute in Germania, e giudica a tal fine indispensabile attribuire alla Consob il

potere di includere nella nozione di partecipazione rilevante, ai fini delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, gli strumenti finanziari derivati aventi come sottostante i titoli emessi da una società quotata.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) giudica eccessivi gli apprezzamenti all'operato del Governo, dichiarando che il Gruppo dell'Italia dei Valori subordina il proprio orientamento favorevole al parere proposto dalla relatrice all'introduzione di giudizi maggiormente obiettivi e imparziali.

Ricorda infatti che è stata avanzata da taluni l'accusa – che egli non reputa condivisibile – secondo cui alcune delle modificazioni apportate alla disciplina sull'OPA sarebbero servite a proteggere gli interessi economici delle aziende di proprietà del Presidente del Consiglio.

Nel ritenere comunque legittima la difesa degli assetti proprietari ove coincidano con interessi economici nazionali, concorda anche con i rilievi del senatore Barbolini in merito all'opportunità di rendere più rigorosa la disciplina sull'OPA obbligatoria.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) svolge alcune osservazioni di carattere tecnico sulla normativa in materia di OPA e sullo schema di parere della relatrice, ritenendo che la scelta di limitare la presunzione assoluta di concerto ai soli amministratori muniti di deleghe esecutive sia assolutamente condivisibile, tenuto conto del fatto che spesso tali soggetti possono rappresentare minoranze dissenzienti rispetto alle proposte di deliberazione dell'Assemblea.

Segnala poi anche l'opportunità di modificare l'articolo 106, comma 2, del TUF, il quale prevede che l'offerta obbligatoria venga effettuata a un prezzo non inferiore a quello massimo pagato dall'offerente nei dodici mesi precedenti l'offerta stessa, rilevando che l'arco di tempo così determinato appare troppo elevato, poiché in periodi di crisi è ipotizzabile un consistente divario in negativo tra prezzo massimo pagato e corso del titolo alla data dell'offerta. Sottolinea pertanto che l'eventuale riduzione a sei mesi di tale termine potrebbe risultare opportuna limitando possibili diseconomie.

Il presidente BALDASSARRI rileva che l'attuale sistema di difesa dalle OPA ostili è giustificato da situazioni congiunturali di carattere straordinario. Condivide quindi anche il tenore del parere proposto dalla relatrice, nella misura in cui il problema della contendibilità delle società quotate deve essere risolto alla luce della massima apertura al mercato, con l'avvertenza tuttavia che deve essere rispettata la condizione di reciprocità con la normativa dello Stato al quale appartiene il soggetto offerente.

Chiede quindi alla relatrice se è disponibile ad accogliere le proposte di integrazione avanzate nel corso degli interventi.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*), pur ritenendo che le proposte di integrazione possono essere in linea di massima accolte, giudica tuttavia

eccessivo inserire nello schema di parere un'indicazione puntuale del termine entro il quale dovrebbe essere modificata la disciplina dettata dal TUF a proposito delle misure difensive; in proposito riterrebbe infatti preferibile la mera indicazione al Governo di valutare le modifiche proposte entro un arco di tempo ritenuto congruo.

Non ritiene di poter neanche accedere all'invito di attenuare i giudizi positivi sull'operato del Governo, posto che essi non hanno una portata generica e onnicomprensiva, ma riguardano soltanto le misure introdotte in materia di OPA.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice all'inizio della seduta.

Il senatore MUSI (*PD*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, per le ragioni di merito esposte dal senatore Barbolini e per l'atteggiamento di chiusura della relatrice rispetto alla proposta di modifica della disciplina delle misure difensive, da apportare entro un termine di dodici mesi.

Il senatore CONTI (*PdL*) segnala quindi che non risulta accolta neanche l'altra proposta avanzata dall'opposizione, in merito alla richiesta di attenuare la valutazione positiva dell'operato del Governo.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*), preso atto della posizione espressa, dichiara la propria disponibilità ad accogliere le proposte formulate dal senatore Barbolini con riferimento all'indicazione di un termine di dodici mesi per la modifica dell'articolo 104 del TUF e alla richiesta di considerare rilevanti anche gli strumenti finanziari derivati ai fini dell'obbligo di promuovere l'OPA.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), preso positivamente atto della disponibilità della relatrice, osserva che senza tali modificazioni e integrazioni allo schema di parere la propria parte politica avrebbe espresso un voto contrario.

Preannuncia invece un voto favorevole a condizione che sia accolta anche la richiesta di rendere più equilibrati i giudizi politici sulle scelte del Governo.

Dopo che il presidente BALDASSARRI ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Germontani a integrare lo schema di parere favorevole con osservazioni da lei illustrato nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti considerazioni e osservazioni.

In termini generali, la Commissione esprime apprezzamento per i contenuti dello schema di decreto finalizzati a estendere e a rendere sempre più effettivo il principio della trasparenza, inteso quale interesse pubblico che giustifica la regolazione del funzionamento dei mercati finanziari a tutela dei risparmiatori e delle imprese. Si tratta quindi di valutare volta a volta il rispetto integrale di tale principio, anche alla luce dell'andamento della crisi finanziaria e economica che, inevitabilmente pone al legislatore e al regolatore questioni e problemi inediti.

Per quanto concerne l'articolato la Commissione formula i seguenti rilievi:

1. Nell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo vi è un erroneo riferimento al comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 58 del 1998, invece che al comma 1 dello stesso articolo, come è da intendersi in base alle modifiche apportate al testo.

2. L'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 109, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998, prevedendo che nei casi in cui sussistano le condizioni per poter configurare la ricorrenza di ipotesi di concerto in cumulo di più fattispecie, ivi richiamando il disposto del nuovo articolo 101, comma 4-*bis*, i soggetti riguardati possano provare che non ricorrono le condizioni di cui al nuovo articolo 101, comma 4; possono fornire quindi la prova contraria relativamente alla insussistenza di una fattispecie di concerto, altrimenti presunta *iuris tantum*. Analoga possibilità non è riconosciuta, invece, nei casi previsti dall'articolo 101, comma 4-*bis*, in cui le fattispecie di concerto non assumono rilievo congiuntamente. A tale riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare le due disposizioni, risultando altrimenti incoerente ammettere la prova contraria del concerto nei casi di applicazione cumulativa di due o più delle fattispecie di cui al nuovo articolo 101-*bis*, comma 4, e negarla nel caso di applicazione singola.

3. L'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di razionalizzare le modalità di pubblicazione dei patti parasociali. Con tale modifica viene anche imposto in capo alla società con azioni quotate riguardata dal patto (articolo 122, comma 1, lett. d) l'obbligo di

pubblicare senza indugio lo stesso patto. A tale riguardo – ed a prescindere da questo obbligo di pubblicazione in capo all'emittente allorché il patto è già stato depositato presso il registro delle imprese, comunicato alla Consob e pubblicato per estratto nella stampa quotidiana –, va rilevato che i commi 3 e 4 dello stesso articolo 122 non paiono allineati alla nuova disciplina. Essi infatti, nel caso di inadempimento di questi obblighi (e quindi anche di quello nuovo imposto all'emittente), continuano a prevedere la sanzione di nullità del patto e la sospensione dei diritti di voto inerenti alle relative azioni. Andrebbe quindi chiarito che tali sanzioni valgono solamente qualora siano rimasti inadempiti gli obblighi previsti in capo agli aderenti al patto, non potendo ricadere su di essi le conseguenze dell'inadempimento di un obbligo imposto a un terzo, e cioè all'emittente.

4. La Commissione esprime apprezzamento per le misure adottate dal Governo in negli ultimi mesi in termini di modifica della disciplina dell'offerta pubblica di acquisto, al fine di tenere conto delle possibili conseguenze sugli assetti proprietari di società quotate, rilevanti anche per i profili strategici nazionali, della crisi dei mercati finanziari. Tuttavia suggerisce al Governo l'opportunità di avviare una riflessione, ovviamente appena le condizioni del mercato lo consentiranno, circa la disciplina introdotta con l'articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui ha modificato il decreto legislativo n. 58 del 1998 consentendo che negli statuti societari possano essere inserite disposizioni in merito sia alla regola di passività che alla regola di neutralizzazione. Le modifiche, peraltro legittime in base alla direttiva 2004/25/CE, hanno trovato e trovano ancora ampia giustificazione nella necessità di tenere conto degli effetti del consistente ribasso dei corsi azionari connesso con il prolungato periodo di crisi attraversato dai mercati finanziari.

La riflessione che si suggerisce al Governo sugli strumenti ritenuti più idonei a garantire la pienezza del principio della contendibilità delle società quotate, tuttavia, non potrà che essere avviata solo contestualmente ad analoghi indirizzi espressi negli altri Paesi maggiormente industrializzati, in omaggio ad un obiettivo principio di reciprocità.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PROPOSTA DI SVOLGERE UN ESAME DI DIALETTO PER I DOCENTI

Il senatore RUSCONI (PD) stigmatizza che, non appena nuovamente impostosi all'attenzione politica il problema del Meridione, la Lega abbia prontamente rievocato temi assai cari al suo elettorato, come ad esempio la proposta di introdurre un esame di dialetto per gli insegnanti. In proposito, rivendica l'atteggiamento costruttivo finora manifestato dall'opposizione in ordine al progetto di legge di riforma della scuola presentato dall'onorevole Aprea presso l'altro ramo del Parlamento, bruscamente interrotto dall'iniziativa della Lega.

Nel ricordare l'allarme dell'ex presidente Ciampi circa il ritardo nella preparazione degli eventi celebrativi del 150° anniversario dell'unità dell'Italia, che testimonia a suo avviso analoghe preoccupazioni circa il venir meno dei valori fondanti della Nazione, chiede al Governo di intervenire per fare chiarezza sulla vicenda. Lamenta infatti che l'iniziativa della Lega non faccia onore al Paese, proprio in un momento in cui occorre separare la dialettica politica, costituita anche da esternazioni prive di seguito, dalla adozione di misure concrete per dare serietà alla scuola italiana.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) assicura che il suo Gruppo non appoggerà alcuna iniziativa del genere, che giudica a sua volta fuori luogo, rifiutando qualsiasi differenziazione che si risolva a danno del Paese.

IN SEDE DELIBERANTE

(1721) *Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale rileva anzitutto che l'attribuzione della personalità giuridica consentirà alla Scuola di agire con maggiore autonomia: in particolare, i benefici si potranno riscontrare con riferimento sia all'attività di ricerca e di sperimentazione didattico-educativa, nel rispetto delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee, sia all'autoregolamentazione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, con l'eliminazione di complesse procedure preliminari di autorizzazione. Dopo aver sottolineato l'atipicità della Scuola la quale, per il modello pedagogico e organizzativo, si ispira alla Scuola europea di Varese ma dipende ed è finanziata dal Governo italiano, anziché dal Consiglio superiore delle Scuole europee, rammenta che le Scuole europee sono state create nel 1953 per l'istruzione dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.

Richiama poi la Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, siglata il 21 giugno 1994 e ratificata dall'Italia con legge n. 151 del 1996, soffermandosi altresì sull'insegnamento impartito nelle Scuole, che comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni. Nel giudicare positivamente il carattere multilinguistico degli studi, comunica che al termine del percorso secondario viene rilasciata la licenza liceale europea, i cui titolari possono iscriversi all'università. Precisa inoltre che nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da docenti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore; essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

Fa presente altresì che a ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico. Descrivendo brevemente gli organi comuni a tutte le Scuole europee, segnala che esse sono amministrate dal Consiglio di amministrazione – competente in materia di bilancio – e gestite dal Direttore, nominato dal Consiglio superiore. Il bilancio delle Scuole, prosegue il Presidente relatore, è alimentato con i contributi degli Stati membri, ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti, il contributo dell'Unione, che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate, i finanziamenti degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso accordi, le entrate proprie della scuola ed altri introiti. Rileva peraltro che la creazione di una nuova Scuola può essere decisa dal Consiglio superiore, pre-

vio accordo con lo Stato membro ospitante e che attualmente esistono 14 Scuole europee frequentate da circa 21.000 studenti.

Ripercorre indi l'istituzione della Scuola per l'Europa di Parma attraverso il decreto interministeriale n. 41 del 2004, la quale funziona dal 1° settembre 2004; il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di Governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché dell'Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. L'Accordo prevede che l'Italia si impegni a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Rende noto altresì che la Scuola è già stata attivata per gli anni scolastici 2004-2007 in tre sezioni linguistiche (francofona, anglofona e italiana); ad essa sono ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia italiani che non italiani, nel numero massimo stabilito dal Comitato tecnico-scientifico: per le ultime due categorie di studenti si stabilisce il pagamento di un contributo scolastico. Il Presidente relatore puntualizza poi che le classi possono essere costituite in deroga ai parametri numerici stabiliti dalla normativa nazionale e che il personale docente può essere assunto in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale, ferma restando comunque l'applicazione, sia agli insegnanti che al personale amministrativo, del contratto collettivo nazionale del comparto scuola. Dopo che, nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata, nel luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, cui ha fatto seguito il decreto interministeriale n. 66 del 2007 di autorizzazione alla prosecuzione del funzionamento. Evidenzia al riguardo che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio reso nelle scuole italiane e che l'articolo 1, comma 1342, della legge finanziaria per il 2007 ha stanziato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la somma di 2,8 milioni di euro per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede.

Passando al merito del disegno di legge, rileva che esso riproduce essenzialmente il contenuto delle Convenzioni sopradescritte: il comma 1 dell'articolo 1 attribuisce infatti alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Esso prevede, inoltre, che la Scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Osserva altresì che ai sensi del comma 2 dell'ar-

titolo 1 la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 individuano poi la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola e il tipo di formazione impartita, confermando che la Scuola fornisce un'istruzione scolastica dell'infanzia, primaria e secondaria e ribadendo che a conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di «baccelliere europeo». Il comma 5 dell'articolo 1 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per le quali si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale, mentre il comma 6 disciplina gli organi della scuola. Dopo aver richiamato i contenuti del comma 7, si sofferma sui commi da 8 a 11, che concernono le diverse figure professionali presenti nella Scuola. Il comma 8 prevede infatti che la Scuola si avvalga solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, biennale ma comunque rinnovabile, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze, il cui incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5.

Dà poi conto del comma 10 secondo il quale il personale dirigente, docente e ATA in servizio presso la Scuola è collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. Quanto al posto lasciato vacante nella sede di titolarità, si stabilisce che esso possa essere coperto solo con altro personale di ruolo in soprannumero o con personale assunto a tempo determinato; se il collocamento fuori ruolo ha durata non superiore a due anni scolastici, i docenti e il personale ATA, all'atto del rientro, sono assegnati nella sede di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo, mentre in ogni altra ipotesi, all'atto del rientro in ruolo, essi hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili. Dopo aver illustrato i contenuti del comma 11, che disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, descrive inoltre l'articolo 2, che pone a carico del comune e della provincia di Parma gli ulteriori oneri relativi alla nuova sede. La norma conferma comunque il finanziamento statale di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede; ad esso si aggiunge la spesa di 569.000 euro per il 2009 e di 5.474.000 euro per il 2010.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla quantificazione degli oneri disposta dall'articolo 3, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In particolare, per il 2009 si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro, mentre a decorrere dal 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale esprime particolare compiacimento per l'iniziativa che rappresenta peraltro un esempio anche per la scuola italiana in quanto è articolata su una scuola dell'infanzia, nonché su un percorso primario e secondario di 12 anni, rispetto ai 13 del modello nazionale.

Condivide altresì l'organicità del personale docente, che consente di evitare ripetizioni nei programmi didattici, nonché la possibilità per il dirigente scolastico di chiamare direttamente gli insegnanti. Rileva inoltre come l'attribuzione di personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma rappresenti un atto dovuto nei confronti degli impegni comunitari.

Preannuncia quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo e la disponibilità a rinunciare alla fissazione di un termine per gli emendamenti, augurandosi altresì che detta Scuola possa diventare un modello ispiratore anche per la riforma del sistema scolastico italiano.

La senatrice SOLIANI (*PD*) plaude a sua volta all'iniziativa che dimostra la consapevolezza comune di tutte le forze politiche in ordine al significato della Scuola per l'Europa. In proposito rileva come non si tratti di un vantaggio esclusivamente per la città di Parma, ma per l'intero Paese, nell'interesse nazionale ed europeo.

Ritiene peraltro che ciò rappresenti un punto di arrivo di un percorso intrapreso da tutte le istituzioni indipendentemente dal colore politico, iniziato già con la candidatura della città a sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Dopo aver rammentato l'origine e le finalità delle Scuole europee dei primi anni Cinquanta, nate sulla base dell'idea per cui i funzionari europei dovessero esser messi nelle condizioni di svolgere la propria attività in tutti gli Stati membri, sottolinea il positivo spirito di investimento nell'Europa, che non ha a che fare solo con le burocrazie ma coinvolge tutti i settori della vita pubblica.

Dà atto altresì all'incessante lavoro svolto dalla Presidenza del Consiglio in collaborazione con gli enti locali, su cui grava una parte degli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Conviene poi con il senatore Asciutti che il modello della Scuola per l'Europa possa configurarsi come sistema vincente nella prospettiva di «fare squadra» ed effettuare scelte politiche innovative.

Nel ricordare che la Scuola era già associata al sistema europeo dal 2006, reputa che debba iniziare una fase nuova imperniata sull'investimento a favore dei giovani. Comunica inoltre che quest'anno i primi ragazzi hanno conseguito il titolo finale con il quale possono accedere a tutte le università europee, provenendo da un contesto multilinguistico.

Richiama altresì l'importanza di stanziare adeguate risorse, auspicando che il finanziamento riesca a sostenere gli oneri relativi alla costruzione della nuova sede, e pone l'accento sulla innovativa *governance* della Scuola. Si augura a sua volta che il sistema scolastico italiano possa trarre utili spunti dal modello europeo, che è un ottimo esempio di integrazione e di coesistenza di diverse nazionalità, senza distinzione linguistica. Invita dunque a proseguire in un percorso condiviso, incentrato sugli obiettivi di

trasformazione, cui devono comunque corrispondere fondi idonei. Avviandosi alla conclusione rileva tuttavia con rammarico che, nonostante la Scuola possa beneficiare di contributi considerevoli, altrettanto non si riscontri per gli altri istituti italiani, che soffrono per la penuria di risorse. Resta dunque aperto, a suo giudizio, il problema di adeguare l'intero sistema anzitutto rispetto al profilo dei finanziamenti.

Conclusa la discussione generale, il presidente relatore POSSA (*PdL*) rinuncia alla replica. Comunica inoltre che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, di tenore favorevole.

Il sottosegretario PIZZA replica esprimendo viva soddisfazione per il consenso registrato dal provvedimento e concorda con le osservazioni emerse nel dibattito. Evidenzia inoltre che si tratta di una scuola di eccellenza, cui occorre riconoscere la personalità giuridica per dare esecuzione ad impegni europei. Manifesta infine apprezzamento per il positivo contributo degli enti locali che hanno lavorato congiuntamente al Governo.

Il PRESIDENTE, stante la convergenza manifestata sul testo, propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), PITTONI (*LNP*), RUSCONI (*PD*) e GIAMBRONE (*IdV*), verificato il prescritto numero di senatori per deliberare, la Commissione, con separate votazioni, approva all'unanimità gli articoli da 1 a 3 nonché il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (n. 102)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore PITTONI (*LNP*) il quale pone l'accento sul contributo per la «Società filologica friulana», cui spettano 30.000 euro: segnala criticamente che in termini percentuali l'entità del finanziamento è pari allo 0,4 per cento del totale erogato, attestandosi sulla soglia più bassa a livello nazionale. Lamenta perciò che in tal caso non sia stato applicato correttamente il principio del merito, atteso che, rispetto ad altri enti che devono una consistente quota del proprio bi-

lancio al finanziamento della Tabella, la Società filologica friulana riceve dallo Stato una somma inferiore al 5 per cento del proprio bilancio. Fa presente infatti che la maggior parte dei ricavi, pari al 57 per cento, è ottenuta tramite attività e progetti specifici.

Considerate l'attuale congiuntura economica, ritiene dunque indispensabile a nome del suo Gruppo avviare interventi di tipo perequativo in generale, e in particolare premiale per quegli istituti che mostrano la capacità di accedere a finanziamenti diversi da quelli pubblici, anche europei. Chiede altresì maggiore attenzione alla distribuzione delle risorse sul territorio, per evitare la concentrazione dei finanziamenti in alcune regioni a scapito di altre.

Rimarca infine la necessità di una valutazione degli istituti sulla base della solidità delle strutture, della continuità nell'azione di promozione culturale, delle certificazioni internazionali di qualità nonché dello sviluppo di progetti innovativi.

Il senatore VITA (*PD*) sollecita la Commissione a non esprimere il parere sull'atto in titolo, atteso che il riparto proposto crea a suo giudizio un assoluto imbarazzo: ritiene infatti che l'elencazione sia alquanto bizzarra e osti pertanto ad un'analisi approfondita. Lamenta peraltro l'esclusione di alcuni prestigiosi istituti e l'introduzione di nuovi, come ad esempio la Fondazione Bettino Craxi, senza motivazioni esaurienti. Deplora peraltro l'esclusione del Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia pubblica (CIRIEC), a dimostrazione di una scarsa conoscenza dell'attività dettagliata di ciascun istituto.

Giudica perciò discutibile la stessa procedura di espressione del parere, in quanto il Parlamento non può intervenire sulla base dei dati forniti e auspica pertanto un ripensamento da parte dell'Esecutivo, insistendo per un supplemento di verifica.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GIRO il quale rileva preliminarmente che da più parti provengono richieste di finanziamento in vari settori nonostante la difficile congiuntura economica imponga necessariamente delle restrizioni. Coglie al riguardo l'occasione per assicurare l'imminente integrazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), evidenziando inoltre criticamente che in passato le risorse sono state spesso utilizzate in maniera scriteriata, senza attenzione alla premialità.

Con riguardo al riparto in esame, invita a valutare il lavoro svolto dalla specifica commissione sull'attività degli istituti richiedenti, sottolineando che occorre comunque compiere delle scelte, talvolta lungimiranti talvolta suggestionate da motivazioni diverse. Del resto, prosegue, l'Italia ha un patrimonio culturale smisurato, curato da associazioni di variegata ispirazione; è necessario comunque spendere meglio, considerato che le risorse non sono illimitate.

Precisa altresì che i criteri per il riparto sono stabiliti dalla legge e rispondono al requisito dell'oggettività e che le attività sono rendicontate

annualmente. Pur comprendendo l'esigenza di un maggiore approfondimento, puntualizza poi che l'analisi di dettaglio viene compiuta da una struttura amministrativa specifica.

Quanto alle presunte esclusioni, fa presente che alcuni istituti, pur essendo intitolati a personaggi illustri, hanno presentato quest'anno domanda per la prima volta per cui non si tratta propriamente di enti esclusi. Con riferimento alla Fondazione Bettino Craxi evidenzia le positive iniziative svolte e il programma di attività, comunicando peraltro che il sottosegretario Stefania Craxi si è dimessa dalla presidenza e mantiene solo una carica onoraria.

Ritiene comunque migliorabili i criteri per la distribuzione delle risorse e manifesta disponibilità ad un confronto nella prospettiva di innovare rispetto al passato. Giudica conclusivamente condivisibile il rilievo circa la disomogeneità territoriale dei finanziamenti, dato che si registra un'eccessiva concentrazione nelle grandi città a discapito di intere regioni.

Replica a sua volta il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale tiene a precisare che la valutazione di un istituto va riferita non alla persona a cui è intitolato bensì all'effettiva capacità di perseguire i propri obiettivi. Puntualizza altresì di non aver voluto colpire figure singole, ma sottolinea comunque la forte rappresentanza, tra gli enti finanziati, della componente culturale di sinistra, a scapito di quella di destra. In proposito reputa comunque corretto riferirsi alla cultura italiana nel suo complesso e pertanto condivide anche l'inclusione della Fondazione Antonio Gramsci, pur rilevando una certa discriminazione per i filoni culturali di destra.

Ricorda inoltre che la legge stabilisce la necessità che sull'elenco si esprimano le Commissioni parlamentari competenti, le quali non sono chiamate a valutare l'attività svolta dei singoli istituti, compito invece svolto da appositi organismi ministeriali. Ritiene perciò che eventuali informazioni aggiuntive potrebbero evincersi dai verbali delle riunioni della commissione ministeriale.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con un'osservazione (pubblicato in allegato al presente resoconto) attraverso la quale manifesta la propria contrarietà al finanziamento di una fondazione intitolata ad un personaggio storicamente discutibile, data la sua attività eversiva, senza che ciò rappresenti una discriminazione culturale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime rammarico per il mancato recepimento, nello schema di parere testé illustrato dal relatore, dell'osservazione da lui ampiamente motivata in discussione generale in ordine al mancato finanziamento dell'Accademia nazionale della politica di Palermo. Chiede quindi al relatore di integrare lo schema di parere, annunciando che in caso contrario non potrebbe votare favorevolmente.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede a sua volta al relatore di integrare lo schema di parere introducendo un riferimento all'opportunità di prevedere elementi premiali per gli istituti capaci di trovare i finanziamenti per

la promozione culturale e la ricerca diversi da quelli pubblici ordinari, dello Stato e delle regioni.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) manifesta disponibilità ad accogliere il secondo suggerimento, avanzato dal senatore Pittoni. Replica invece al senatore Asciutti che non ritiene corretto inserire riferimenti a istituti singoli.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) suggerisce di predisporre un emendamento recante l'indicazione avanzata dal senatore Asciutti e di sottoporlo al voto della Commissione.

Il PRESIDENTE fa osservare che, in sede consultiva su atti del Governo, non è possibile formalizzare emendamenti, ma solo avanzare proposte di integrazione allo schema di parere del relatore, al quale spetta in ultima analisi la decisione se accoglierle o meno.

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime sconcerto per la mancata considerazione, da parte del relatore, delle osservazioni manifestate in discussione generale dalla sua parte politica.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) precisa di non aver ricevuto proposte di modifica ulteriori rispetto a quelle avanzate dai senatori Asciutti e Pittoni. Resta comunque dell'opinione che il parere debba avere carattere generale. Eventuali carenze legislative, prosegua, potranno essere affrontate in altra sede, con riguardo alle norme da cui il riparto trae origine.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva una contraddizione nel non voler inserire nel parere il riferimento ad istituti specifici, laddove l'osservazione n. 1 riguarda comunque un singolo ente. Pur lasciando ai componenti del suo Gruppo libertà di voto, a titolo personale dichiara quindi voto contrario sullo schema di parere del relatore, qualora rimanesse immutato.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) si dichiara disponibile ad introdurre una premessa nella quale si richiamino le osservazioni critiche emerse nel dibattito in ordine all'esclusione di determinati istituti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che, in tal caso, anche l'osservazione n. 1 dovrebbe essere trasferita nelle premesse. Suggerisce comunque di rinviare a domani la votazione sull'atto in titolo, onde disporre del tempo necessario per verificare la praticabilità di una soluzione concordata.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ribadisce l'esigenza di tenere conto anche delle osservazioni espresse dalla sua parte politica, così come di quelle della senatrice De Feo.

Rileva peraltro che le critiche della maggioranza si incentrano in buona sostanza sui criteri di riparto, sicché risulta preferibile rinunciare all'espressione stessa del parere come del resto avanzato dal senatore Vita.

Quanto poi ai personaggi cui sono intitolati alcuni istituti, tiene a precisare come non sia il nome a conferire qualità dell'ente, bensì l'attività che esso svolge. Giudica quindi stucchevole l'osservazione contenuta nello schema di parere, tanto più che il riparto finanzia altri istituti intitolati a personaggi molto discussi nella storia politica nazionale.

Non esitando a definirsi scandalizzato per l'andamento del dibattito, invita quindi a non rinviare a domani l'espressione del parere bensì a rinunciare del tutto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1620) Deputato VANNUCCI ed altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Informa peraltro che è pervenuto il parere della non ostativo della Commissione bilancio, sicché ricorrono le condizioni per poter procedere alla votazione del provvedimento in titolo.

Il relatore RUSCONI (PD), in sede di replica, esprime il proprio compiacimento per il consenso registrato dal disegno di legge in esame. Illustra indi l'ordine del giorno n. 1, volto ad assicurare la presenza dell'Accademia delle belle arti di Urbino nella giuria di cui all'articolo 2, nell'ambito della rappresentanza degli enti territoriali, di cui spesso docenti e amministratori dell'Accademia fanno parte.

Il sottosegretario PIZZA rinuncia alla replica, dichiarando comunque di accogliere l'ordine del giorno n. G/1620/1/7.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori ASCIUTTI (PdL) e PITTONI (LNP), nonché del relatore RUSCONI (PD), verificato il numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità i tre articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

Il PRESIDENTE esprime compiacimento per la definitiva approvazione del testo, che rende onore ad una figura di grande rilievo, quale quella di Pasquale Rotondi. Coglie altresì l'occasione per segnalare che due nipoti dello storico sovrintendente sono dipendenti del Senato e ad essi egli rivolge un pensiero affettuoso in ricordo del prestigioso nonno.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dei rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta odierna per la consueta programmazione dei lavori, è rinviato al termine della seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

«La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

rilevato con rammarico un tendenziale decremento dei fondi che non ha comunque subito una brusca accelerazione attraverso il provvedimento in esame se rapportato ai precedenti periodi;

preso atto delle domande presentate, pari a 269 di cui 116 provenienti da istituti già presenti nella Tabella 2006-2008 e 153 di nuova presentazione, nonché di quelle ritenute idonei, pari a 121 istituti dei quali 19 di nuovo inserimento e 102 provenienti dal precedente riparto;

valutata criticamente l'anomala distribuzione geografica delle risorse atteso che, benché sia comprensibile una concentrazione di istituti finanziati nel Lazio ed in particolare a Roma, alcune regioni risultano sovradimensionate mentre altre non figurano affatto, per cui occorre interrogarsi sulle possibili cause dovute all'effettiva mancanza di enti ovvero di domande;

ritenuta complessa l'analisi dell'operato di ciascuna fondazione;

giudicata fin troppo debole la sanzione prevista per gli istituti dal giudizio non soddisfacente, in quanto un semplice decremento di risorse potrebbe non essere sufficiente;

evidenziata l'opportunità di ridurre il numero degli enti finanziati dallo Stato, tanto più che in molti casi il contributo potrebbe essere reso dagli enti locali, nella prospettiva di concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, premiando l'eccellenza;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

1) si ritiene inopportuna l'attribuzione di finanziamento ad un istituto intitolato ad un personaggio discutibile quale Giangiacomo Feltrinelli».

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1620

G/1620/1/7

RUSCONI, *relatore*

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1620, recante l'istituzione del premio «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»,

premesso che:

il premio internazionale «Arca dell'arte» è dedicato ai salvatori dell'arte e doterà l'Italia di uno strumento in grado ogni anno di indicare al mondo le personalità che si sono distinte nel settore, in questo contribuendo a rafforzare la sensibilità dei cittadini a favore della conservazione del patrimonio artistico nazionale;

per la selezione dei premiati è stata prevista una ampia e rappresentativa giuria;

gli enti preposti alla nomina dei giurati dovranno provvedere alla scelta delle personalità più qualificate e motivate in modo tale da garantire la migliore riuscita del Premio;

solo l'ampia composizione della giuria, pari a quattordici membri, non ha permesso l'ulteriore inserimento di un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, Scuola di Alta formazione, organismo di grande prestigio e rilevanza internazionale;

risulta ad ogni modo che docenti ed amministratori dell'indicata Scuola ricoprono comunque spesso ruoli di rappresentanza, elettivi e non, negli enti territoriali interessati al provvedimento;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché gli enti interessati provvedano alle nomine tenendo conto delle personalità meglio qualificate e motivate, comprendendo al contempo nell'indicazione almeno un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Urbino.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

123^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Moffa ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) GARRAFFA. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(669) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) DIVINA. – *Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(951) LANNUTTI ed altri. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) *CUTRUFO*. – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA*. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*

(1482) *SARO ed altri*. – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*. – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) *ZANETTA ed altri*. – *Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) *MUSSO*. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

– e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776 e 804 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato come i componenti di questa Commissione abbiano ricevuto numerosi inviti e sollecitazioni volti ad assicurare l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1720 prima della pausa estiva, rileva come il suddetto provvedimento sia stato assegnato nella giornata di ieri, dopo un esame presso la competente Commissione della Camera dei deputati durato parecchi mesi. Pertanto, sarebbe mortificante per il ruolo del Senato limitarsi ad una mera presa d'atto delle decisioni assunte presso l'altro ramo del Parlamento, senza procedere agli approfondimenti e alle correzioni che si rivelassero opportune. D'altra parte, il sistema del bicameralismo perfetto, pur con tutti i suoi limiti, ha tuttavia l'indubbio pregio di permettere, in sede di seconda lettura, la correzione di errori e di mancanze verificatisi nella precedente fase dell'*iter* legislativo.

Nel ribadire l'intento collaborativo che l'8^a Commissione del Senato ha sempre dimostrato nei confronti della corrispondente Commissione della Camera sul delicato tema della sicurezza stradale, reputa irrealistico, anche solo per la ristrettezza dei tempi tecnici, riuscire ad approvare in pochi giorni un provvedimento così complesso e articolato.

In conclusione, conferma l'intenzione di dare inizio subito all'esame del disegno di legge, esame destinato a proseguire dopo la pausa estiva, assicurando un approfondimento costruttivo e ponderato sul merito del provvedimento.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), relatore sui disegni di legge in titolo, sottolinea innanzitutto l'assoluta mancanza dei tempi tecnici indispensabili ad assicurare un'approvazione definitiva del disegno di legge prima della

pausa estiva, considerato che l'assegnazione è avvenuta soltanto nella giornata di ieri e che anche un eventuale ricorso alla sede deliberante richiederebbe l'attivazione di una procedura regolamentare che non si potrebbe esaurire in questa settimana. Oltretutto, sarebbe irresponsabile limitarsi all'approvazione a scatola chiusa di un disegno di legge di tale portata, senza dar luogo ad un esame approfondito, volto a correggere le eventuali criticità.

Entrando poi nel merito del disegno di legge n. 1720, si sofferma puntualmente sui contenuti delle singole disposizioni.

Al riguardo, l'articolo 1 interviene a modificare la disciplina degli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada in materia di pneumatici invernali ed in tema di sanzioni per chi circoli con veicoli in condizioni di non efficienza o con veicoli che non abbiano effettuato la revisione periodica.

L'articolo 2 reca modifiche agli articoli 7 e 62 del codice della strada. Con le modifiche all'articolo 7 si introducono sanzioni amministrative specifiche e più gravi per chi circoli nei centri abitati con veicoli maggiormente inquinanti rispetto a quelli per i quali è consentita la circolazione. Le modifiche all'articolo 62 sono intese a consentire che per i veicoli ad alimentazione ibrida, elettrica o a metano sia consentita una riduzione della massa pari al peso della massa degli impianti summenzionati.

L'articolo 3 modifica gli articoli 23 e 24 codice della strada in materia di pubblicità sulle strade.

L'articolo 4 modifica l'articolo 85 del codice nel senso di ampliare il novero dei soggetti che possono effettuare noleggio con conducente anche in favore di motocicli, tricicli e quadricicli.

L'articolo 5 modifica l'articolo 92 del codice della strada e l'articolo 7 della legge n. 264 del 1991, disciplinando le condizioni di rilascio e validità della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dello stesso articolo 7 della legge n. 264 del 1991.

L'articolo 6 modifica gli articoli 94, 100, 103 e 196 del codice della strada introducendo, anche per i veicoli diversi dai ciclomotori, la targa personale ovvero una targa che – a similitudine di quella per ciclomotori introdotta nel 2005 – sia legata al proprietario, ma anche al veicolo. Prevede inoltre la soppressione della targa ripetitrice per i rimorchi, previa ridefinizione del formato e delle caratteristiche costruttive della targa rimorchio al fine di adeguarle alle convenzioni internazionali.

L'articolo 7 introduce nel codice della strada il nuovo articolo 94-bis, in base al quale le immatricolazioni, i trasferimenti di proprietà e il rilascio della targa non possono avvenire quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbiano il possesso del veicolo e compiano l'operazione dissimulando l'identità di chi effettivamente ne dispone.

L'articolo 8 modifica l'articolo 97 del codice della strada, prevedendo una sanzione specifica per chi fabbrica, produce o pone in commercio

o vende ciclomotori alterati ovvero per chi effettua modifiche su ciclomotori, al fine di alterarne le caratteristiche costruttive.

L'articolo 9 modifica gli articoli 104 e 114 del codice della strada, per prevedere che le macchine agricole «eccezionali» possano richiedere ed ottenere un'autorizzazione con validità biennale, anziché annuale, a condizione che non subiscano modifiche nel corso del biennio, raddoppiando l'importo dell'imposta di bollo.

L'articolo 10 modifica l'articolo 115 del codice della strada, per introdurre la ben nota disciplina della «guida accompagnata»: è dunque disposto che un giovane di diciassette anni, titolare di patente A, possa chiedere ed ottenere un'autorizzazione per esercitarsi alla guida con accanto un *tutor*, dopo aver svolto un necessario percorso di formazione in autoscuola, che preveda – tra l'altro – ore di guida notturna, nonché esercitazioni su autostrade o su strade extraurbane principali.

L'articolo 11, modificando l'articolo 116 del codice in tema di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, prevede che il corso teorico a tal fine utile contempli almeno un'ora di lezione volta ad acquisire elementari conoscenze di funzionamento di tali veicoli in caso di emergenza; prevede altresì il superamento di una prova pratica.

L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice della strada, in materia di limiti per i veicoli che possono essere condotti dai neopatentati.

L'articolo 13 reca numerose novità con riferimento alle esercitazioni pratiche di guida e all'esercizio dell'attività di autoscuola, modificando gli articoli 121, 122 e 123 del codice della strada.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di rinnovo di validità della patente, dando l'avvio così alle procedure di rinnovo centralizzate.

L'articolo 15 innova l'articolo 126-*bis* del codice della strada, sia con riferimento alla procedura per riacquisire punti decurtati sia inasprendo la decurtazione di punteggio prevista per talune violazioni maggiormente incisive sulla sicurezza stradale.

L'articolo 16 modifica gli articoli 119 e 128 del codice della strada in tema medici certificatori e di revisione della patente.

L'articolo 17 incide sull'articolo 136 del codice della strada, specificando la sanzione che deve essere comminata al conducente titolare di patente straniera che circoli con la stessa oltre la data di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.

L'articolo 18, modifica l'articolo 142 del codice della strada in tema di limiti di velocità. Si prevede che, affinché il limite di velocità possa essere elevato a 150 km/h sulle autostrade, le stesse debbano, tra l'altro, essere dotate del cosiddetto *tutor*. Inoltre, sono inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazione del limite tra 40 e 60 Km/h ed oltre 60 km/h ed è aumentato – per la prima ipotesi – il periodo di sospensione della patente. Particolarmente complessa è stata la redazione del nuovo comma 12-*bis*, inteso a limitare il potere della polizia locale di utilizzare dispositivi per il rilevamento delle violazioni della velocità con apparecchiature presidiate e/o automatiche: al fine di scoraggiare eventuali

effetti distorsivi dell'impiego dei dispositivi per il rilevamento delle violazioni della velocità con apparecchiature presidiate e/o automatiche – nell'eventualità che gli stessi vengano utilizzati più per «far cassa» che per garantire la sicurezza stradale – si dispone che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di siffatti apparecchi siano destinati non più all'ente proprietario dell'apparecchio di rilevazione stesso – a cui spetterà solo una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento – ma all'ente proprietario della strada su cui esso è posto.

L'articolo 19 modifica gli articoli 157 e 158 del codice della strada, in materia di arresto e fermata di veicoli.

L'articolo 20 modifica gli articoli 171, 172 e 182 del codice della strada. Il primo articolo, in tema di caschi, è modificato nel senso di consentire l'utilizzo solo dei caschi omologati in conformità alla normativa UNI/ISO; l'articolo 172 è modificato nel senso di prevedere che i conducenti di veicoli per la raccolta e per il trasporto di rifiuti impiegati nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali, siano esonerati dall'uso delle cinture di sicurezza; le modifiche all'articolo 173 introducono l'obbligo per il conducente di velocipede che circoli in ore notturne ovvero in gallerie di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

L'articolo 21, recependo la normativa comunitaria, rivede interamente la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose.

L'articolo 22 modifica la disciplina sull'utilizzo dei dispositivi lampeggianti luminosi di cui all'articolo 177 del codice della strada, assimilando alle ambulanze e ai veicoli adibiti al trasporto di plasma e di organi anche i veicoli per il soccorso di animali o per la vigilanza zoofila; prevede inoltre uno specifico obbligo di soccorso in capo al conducente responsabile di un comportamento dal quale sia derivato un danno ad animale domestico o da reddito o protetto.

L'articolo 23 interviene sulla normativa relativa alla guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, introducendo anche una specifica disciplina riguardante i conducenti di età inferiore a ventuno anni, i neopatentati e coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.

L'articolo 24 modifica l'articolo 201 del codice, prevedendo che, in caso di contestazione non immediata, la notifica del verbale debba avvenire entro novanta giorni, che salgono a cento nell'ipotesi di contestazione immediata che richieda anche la notifica al responsabile in solido.

L'articolo 25 modifica gli articoli 202 e 207 del codice, nel senso di prevedere, sempre per i conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, ovvero, solo nei casi di determinate violazioni più gravi, per i conducenti professionali, che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere fatto immediatamente nelle mani dell'agente accertatore.

L'articolo 26 introduce un complesso meccanismo che permette, a chi si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateizzato della sanzione amministrativa pecuniaria che superi l'importo di 400 euro.

L'articolo 27 modifica gli articoli 204-*bis* e 205 del codice della strada in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice medesimo.

L'articolo 28 modifica l'articolo 208 codice della strada in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 29 introduce l'art. 214-*ter* relativo alla destinazione dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca.

L'articolo 30 apporta adeguamenti alla disciplina di cui all'art. 218 in tema di sospensione della patente. Introduce poi, con l'art. 218-*bis*, nuove norme in materia di sospensione della patente per i neopatentati.

L'articolo 31, intervenendo in materia di revoca e ritiro della patente, inasprisce la disciplina in vigore prevedendo, tra l'altro, che la patente revocata non possa essere di nuovo ottenuta se non siano trascorsi due anni dall'avvenuta revoca, che salgono a tre se questa è dovuta a violazioni connesse alla guida sotto l'effetto di alcool o di droga.

L'articolo 32 introduce l'articolo 224-*ter* in materia di disciplina delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo del veicolo conseguenti a ipotesi di reato.

L'articolo 33 modifica l'articolo 230 del codice, attribuendo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca la competenza alla predisposizione di programmi di educazione stradale nelle scuole e prevedendo l'obbligatorietà dell'educazione stradale a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

L'articolo 34 obbliga gli enti proprietari delle strade ed i concessionari delle strade e delle autostrade, nelle quali si registrino i più elevati tassi di incidentalità, a predisporre interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro operando su arredi, attrezzature, impianti, barriere e segnaletica.

L'articolo 35 prevede l'emanazione di direttive per la sperimentazione della «scatola nera» sugli autoveicoli e del «casco elettronico» su ciclomotori e motoveicoli.

L'articolo 36 prevede che chi esercita l'attività professionale di autotrasporto debba, a tal fine, esibire apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 37 modifica il decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore.

L'articolo 38 introduce una sanzione *ad hoc* per il conducente di veicolo immatricolato all'estero che violi le disposizioni in materia di cabotaggio stradale.

L'articolo 39 interviene in materia di contrassegno da apporre su farmaci che possano avere effetti collaterali pregiudicanti per la guida dei veicoli e dei natanti.

L'articolo 40 obbliga le forze dell'ordine e gli enti locali a trasmettere, in via telematica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'aggiornamento della corrispondente sezione dell'Archivio nazionale del Centro Elaborazione Dati (CED), i dati relativi all'incidentalità verificatasi sulle strade di loro competenza.

L'articolo 41 introduce misure alternative alla pena detentiva per reati connessi a violazioni del codice della strada.

L'articolo 42 detta norme relative ai contrassegni da esporre su veicoli a servizio di persone invalide.

L'articolo 43 interviene sul rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente.

L'articolo 44 rinvia ad un apposito decreto ministeriale la disciplina delle caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.

L'articolo 45, infine, prescrive che gli enti locali possano svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Successivamente, il senatore CICOLANI (*PdL*) dà succintamente conto dei disegni di legge e delle petizioni che, per l'identità o l'analogia di materia, vengono abbinati al disegno di legge n. 1720 sopra illustrato.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il senatore Cicolani per la relazione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1720 e dei provvedimenti connessi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), fornisce un quadro d'insieme del provvedimento in titolo, soffermandosi analiticamente sui profili di competenza della 8^a Commissione.

Con riferimento alle modifiche al cosiddetto «Codice degli appalti», l'articolo 4-*quater* introduce norme volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e ad accelerare i relativi tempi di svolgimento, mentre il comma 4-*bis* dell'articolo 4 interviene al fine di ampliare il novero dei soggetti autorizzati a stipulare i cosiddetti «contratti secretati».

All'obiettivo di facilitare la ripresa degli investimenti e delle transazioni rispondono anche le norme – non di diretta competenza della Commissione – di cui all'articolo 9, comma 1, finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Coerentemente con i programmi infrastrutturali delineati dal Governo, l'articolo 4, commi 4-*quater* e 4-*quinqüies*, da un lato assegna alla società Stretto di Messina S.p.A. un contributo di 1.300 milioni di euro, dall'altro procede alla nomina dell'amministratore delegato di tale società a commissario straordinario per rimuovere gli ostacoli al riavvio delle attività.

Alcune disposizioni del provvedimento intervengono poi sul settore del trasporto pubblico, sia sul versante delle modalità di affidamento dei servizi (articolo 4-*bis*), sia per quanto concerne il regime dell'Iva riferita al trasporto di persone (art. 4-*sexies*) e alla vendita dei titoli di viaggio (articolo 15, comma 8-*undecies*). Vengono inoltre stanziati contributi per le imprese che svolgono attività di trasporto pubblico interregionale di

competenza statale (articolo 6-*bis*), mentre risulta ulteriormente differito il termine per l'entrata in vigore della riforma del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, introdotto dal decreto-legge n. 207 del 2008 (articolo 23, comma 2).

Diverse agevolazioni sono previste per il settore dell'autotrasporto, sotto forma di crediti di imposta (articolo 15, comma 8-*septies*), di stanziamenti per il sostegno degli investimenti (articolo 15, comma 8-*novies*) e per la sicurezza della circolazione (articolo 17, comma 35), nonché di contributi per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione (articolo 17, commi 35-*undecies* e 35-*duodecies*).

Disposizioni specifiche riguardano poi l'ENAV, con la previsione di stanziamenti finalizzati a potenziarne l'operatività e la sicurezza degli impianti (articolo 4-*ter*) e l'ENAC, con l'autorizzazione a realizzare investimenti per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali e a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente per l'adeguamento degli aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni di passeggeri annui (articolo 17, commi da 33 a 34-*bis*).

Si interviene altresì sul sovrapprezzo tariffario che i concessionari sono tenuti a versare all'ANAS S.p.A., trasformandolo, di fatto, in un aumento del canone annuo dovuto dagli stessi soggetti (articolo 19, commi 3 e 4), senza determinare diminuzioni di introiti da parte di ANAS S.p.A. né aumenti a carico degli utenti; sono poi previste misure finanziarie in favore di Tirrenia S.p.A. (articolo 19, commi 13-*bis* e 13-*ter*).

Con riferimento all'Alitalia, vengono ampliate le tutele per gli obbligazionisti e gli azionisti (articolo 19, commi 3 e 4).

Ulteriori disposizioni, che hanno un interesse indiretto per la Commissione, sono poi quelle relative alla segnalazione all'amministrazione finanziaria delle persone fisiche proprietarie di dieci o più veicoli da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico (articolo 15, comma 8-*octies*), all'estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al Codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004 (articolo 15, commi 8-*quinquiesdecies* e 8-*duodevicies*), nonché al riordino degli enti pubblici, con relativo divieto di procedere a nuove assunzioni (articolo 17, commi 1-9).

Da ultimo, l'articolo 25, comma 6, chiarisce come lo stanziamento precedentemente disposto, di 800 milioni di euro per la banda larga debba essere inteso come tetto massimo di spesa.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il senatore Bornacin per l'ampia e puntuale relazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore VALLARDI (*LNP*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che l'attuale crisi economica, descritta da molti autorevoli analisti come la peggiore dal secondo dopoguerra, ha passato la sua fase più critica e, in linea con le previsioni, sta avviandosi verso la sua conclusione che, sempre sulla base di quanto previsto, dovrebbe, poi, sfociare con una ripresa, già nella metà del prossimo anno.

In una crisi come quella attuale, uno degli aspetti potenzialmente più pericolosi per gli effetti di carattere sociale ed economico è la flessione della domanda e quindi il crollo della produzione, con la conseguente perdita di posti di lavoro.

Ed è in questa ottica che vanno considerati i contenuti del presente provvedimento in esame, da valutarsi, quindi, non tanto come misure a sé stanti, bensì come interventi volti alla prosecuzione logica di quanto si è iniziato a fare già in avvio di legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, per poi continuare con gli interventi a sostegno del sistema bancario e creditizio, con la deliberazione dei finanziamenti per le grandi opere da parte del CIPE, con gli interventi a sostegno dei settori industriali in crisi e con il cosiddetto «piano casa», nella prima metà dell'anno in corso.

Il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera con il ricorso alla questione di fiducia, ha i suoi principali obiettivi nel mantenimento della stabilità dei conti pubblici, nel rafforzamento della coesione sociale e nel

sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso il mantenimento di un adeguato livello di liquidità per le stesse.

Si tratta di misure che, come già detto, sono da inquadrare nell'ambito di un contesto più ampio ed articolato di quello recato dal provvedimento in sé e, in specie, da ricollegare, sia agli interventi già attuati, sia al quadro programmatico delineato attraverso il DPEF.

In questo quadro prospettico, i tre principali obiettivi dichiarati dal presente provvedimento – mantenimento della stabilità dei conti pubblici, il rafforzamento della coesione sociale; sostegno alle imprese – sono quindi da leggere come funzionali all'esigenza di sostenere il sistema socio-economico, affinché possa uscire dall'attuale crisi rafforzato in termini, sia di coesione sociale, sia di competitività.

Sono da leggere in questo senso, tutte le principali misure recate dal provvedimento. In particolare, viene garantito il mantenimento dei posti di lavoro, attraverso specifici interventi, peraltro di taglio decisamente innovativo, quali la possibilità, per le imprese, di richiamare in attività il personale in cassa integrazione per riquificarlo con specifici progetti di formazione.

Si disciplinano, inoltre, contratti di solidarietà, attraverso i quali si riconoscono incentivi specifici per quei lavoratori che decideranno di investire costituendo attività private.

Si provvede poi alla regolarizzazione, nel rispetto di un severo quadro di controlli, della posizione dei lavoratori, specie extracomunitari, occupati in attività di sostegno e di assistenza alle famiglie.

Vengono, inoltre, introdotte misure volte al sostegno alle imprese attraverso una serie di interventi mirati che vanno dal campo dell'energia, alle misure fiscali (detassazione delle risorse reinvestite) e si prefigura una procedura per la moratoria sui crediti bancari verso le piccole e medie imprese. Ulteriori misure attengono alla velocizzazione degli appalti per le infrastrutture, finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche.

Un'importanza significativa riveste anche l'introduzione di norme specifiche volte a garantire i crediti maturati dai privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, a superare i ritardi nei pagamenti per servizi, forniture ed appalti che, da tempo, costituiscono un significativo ed oneroso problema per il sistema produttivo nazionale.

È stato poi reso meno oneroso, per i comuni, il rispetto del Patto di stabilità, attraverso l'innalzamento dal 2,7 per cento al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale che, a tal fine, potranno essere esclusi dal saldo per l'anno 2009.

Significative risultano anche le novità in materia previdenziale, con l'introduzione di norme che, a decorrere dal 2015, consentiranno una revisione delle attuali «finestre», finalizzata ad agganciare le pensioni all'aspettativa di vita e, quindi, ad evitare che l'innalzamento della vita media possa mettere a rischio la tenuta del sistema pensionistico.

In questo quadro così articolato e complesso, non mancano le misure specificatamente rivolte al settore agricolo, a conferma dell'attenzione che

il Governo ha sempre posto nel considerare la politica agraria, come una componente organica della politica economica generale.

In particolare, per quel che concerne le parti di competenza della Commissione, segnala l'estensione del diritto all'emissione dei cosiddetti «certificati verdi» per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione (produzione di energia elettrica e calore) connessi ad impianti agricoli, di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 3.

Vengono inoltre introdotte nuove norme volte a favorire il ricambio generazionale e, più in genere, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso la cessione, in affitto, di terreni di proprietà pubblica a giovani agricoltori.

In particolare, all'articolo 4-*quinqüies* viene previsto che l'Agenzia del demanio, d'intesa con il MIPAAF, individui i beni di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola e che, successivamente, la stessa Agenzia possa cedere in affitto i relativi terreni, sulla base degli indirizzi adottati dal Ministro delle politiche agricole, di concerto con quello dell'Economia. Analoghe possibilità sono previste per i terreni di proprietà delle Regioni e delle Province autonome che, se lo ritengono, possono procedere all'affitto dei loro terreni con le medesime modalità. E' altresì previsto che i contratti di affitto così stipulati beneficino delle agevolazioni fiscali e notarili vigenti per il cosiddetto compendio unico (esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e riduzione ad un sesto degli oneri notarili). Da rilevare, infine, che i proventi degli affitti è previsto siano destinati a finanziare il Fondo di solidarietà nazionale e che il Ministro delle politiche agricole è tenuto a relazionare, annualmente, al Parlamento sull'attuazione delle misure in questione.

All'articolo 4-*septies* vengono assegnate risorse finanziarie necessarie per consentire all'Istituto per lo sviluppo agro-alimentare (ISA) di operare i propri interventi istituzionali, fino al 2013. Come è noto, l'ISA opera nel settore degli aiuti di Stato alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari. Il precedente regime di aiuto, che era ancora quello in base al quale operava la vecchia RIBS, era andato definitivamente a scadenza il 31 dicembre 2008. In tempi decisamente rapidi, l'Istituto è riuscito a mettere a punto un nuovo regime di aiuti che la Commissione UE ha ritenuto coerente con i propri orientamenti, approvandolo, in via definitiva, lo scorso 22 giugno. Ne discende che le presenti disposizioni, recando uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro in favore delle attività istituzionali di ISA, sono da considerare, sicuramente, tempestive, in quanto consentono allo stesso ISA di essere, di fatto, immediatamente operativo, nell'applicazione del nuovo regime di aiuti.

Le disposizioni, recate dall'articolo 23, comma 10, riguardano la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre, del termine entro il quale il Commissario dell'ente irriguo per Puglia, Irpinia e Basilicata è autorizzato a prolungare la vigenza dei contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua. Va rilevato che tale termine era stato già prorogato alla fine del 2008, con il decreto-legge 31 dicembre

2007, n. 248 (il cosiddetto milleproroghe), convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver sottolineato taluni profili, presenti nel decreto-legge in esame, non privi di rilievo, relativi in particolare all'affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e di enti pubblici e al finanziamento dell'ISA, esprime l'auspicio che il Governo integri il testo normativo in esame con ulteriori misure, volte a fronteggiare la grave situazione di crisi in cui versa il settore primario, a seguito del crollo dei prezzi dei prodotti agricoli. A tal riguardo va precisato che il *trend* dei prezzi delle materie prime agricole non è imputabile all'azione dell'Esecutivo, atteso che il regime inerente agli stessi non è «amministrato», risentendo quindi degli andamenti del mercato internazionale. È invece compito del Governo individuare congrue misure volte a fronteggiare tale situazione di crisi, incentrate sul finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, come pure su una serie di altri interventi volti a risolvere le rilevanti criticità che affliggono il comparto in questione.

Va peraltro rilevato che il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli non si traduce in una diminuzione dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, i quali anzi sono soggetti ad un incremento costante, che penalizza il consumatore.

Va altresì evidenziato che la situazione di crisi in cui versa il settore agricolo ha determinato un consistente indebitamento delle aziende e degli operatori e una conseguente difficoltà di accesso al credito per gli stessi.

Dopo aver ricordato che, nella seduta del 24 giugno 2009, l'Assemblea ha approvato le mozioni n. 144 e n. 146, nonché i dispositivi delle mozioni n. 85 (testo 2) e n. 145 – tutte inerenti alla crisi del settore agroalimentare – il Presidente esprime l'auspicio che il ministro Zaia, che peraltro ha finora dimostrato una grande capacità, recepisca gli indirizzi espressi nei predetti atti, espletando un'azione decisa rispetto al Ministero dell'economia e alla compagine governativa, volta a affermare la centralità del settore primario nell'ambito dell'economia nazionale.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) rileva, sul piano metodologico, che il modo di procedere del Governo risulta nel caso di specie poco rispettoso delle prerogative del Parlamento, essendo stato presentato alle Camere un testo, relativamente al quale lo stesso Esecutivo ha già preannunciato successive modifiche.

Sul piano sostanziale, va evidenziato che le misure proposte nel decreto-legge riguardo alla materia agricola risultano del tutto inconsistenti ed inidonee a risolvere la grave situazione di crisi in cui versa il comparto, che ha dato luogo ad un elevato indebitamento delle aziende e a una crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle stesse.

L'oratrice, nell'esprimere un giudizio negativo sul provvedimento in esame, rileva infine che l'atteggiamento dei commissari delle forze politi-

che di maggioranza risulta improntato ad un senso di rassegnazione rispetto all'inadeguatezza delle scelte del Governo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, in riferimento alle valutazioni testé espresse dalla senatrice Pignedoli, rileva che l'atteggiamento dei commissari delle forze politiche di maggioranza non è affatto ispirato da un senso di rassegnazione, essendo al contrario dominato dall'aspettativa di una consistente integrazione del testo da parte dell'Esecutivo, volta a introdurre ulteriori misure preannunciate informalmente dal Governo.

Peraltro l'eventuale mancata attuazione da parte dell'Esecutivo degli intendimenti espressi in merito all'integrazione del testo normativo in esame, determinerebbe un disappunto in tutti i componenti della Commissione, compresi quelli appartenenti a Gruppi politici di maggioranza.

Il senatore SANCIU (*PdL*) sottolinea la drammaticità della situazione di crisi in cui versa il mondo agricolo, evidenziando che rientra nella responsabilità delle forze politiche di maggioranza individuare percorsi e formulare proposte efficaci e congrue.

L'approvazione da parte dell'Assemblea delle mozioni, citata anche dal Presidente, costituisce un contributo importante, al quale deve seguire necessariamente un'azione incisiva da parte dell'Esecutivo, volta ad affrontare le criticità del settore primario.

Le misure contenute nel decreto-legge in titolo non risultano pienamente idonee a fronteggiare le gravi problematiche del settore, che costituisce un elemento portante dell'economia italiana, caratterizzato da una rilevante valenza strategica nella prospettiva del rilancio del Paese.

Una misura necessaria e indispensabile attiene al finanziamento del Fondo di solidarietà, rispetto al quale sia il Presidente del Consiglio che il ministro Zaia hanno assunto impegni chiari e precisi.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) confida in un intervento integrativo da parte dell'Esecutivo, volto al rilancio del settore primario, attualmente in situazione di crisi a seguito della congiuntura internazionale negativa.

Il Ministro ha mostrato sensibilità rispetto al comparto agricolo, enunciando punti programmatici chiari e precisi nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, tra i quali cita, a titolo esemplificativo, l'incremento del Fondo di solidarietà e il finanziamento delle opere irrigue.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) evidenzia che le modalità con cui è stato affrontato nella legislatura in corso il problema del finanziamento del Fondo di solidarietà rivelano un approccio sconcertante e paradossale, con continui annunci da parte dell'Esecutivo, poi smentiti in maniera clamorosa.

Il settore dell'agricoltura riveste una valenza fondamentale e vitale per l'economia nazionale, soprattutto per le aree del Mezzogiorno, della quale il Governo non può non tener conto.

Le mozioni a cui faceva riferimento il Presidente sono state discusse al termine della seduta di Assemblea, in circostanze tali da non consentire l'approfondimento delle importanti problematiche contenute nelle stesse.

L'oratore conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio del tutto negativo in ordine al provvedimento in titolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA precisa che la discussione delle mozioni, effettuata nella seduta del 24 giugno 2009, è avvenuta in circostanze concrete che hanno di fatto precluso la possibilità di un'ampia partecipazione al dibattito, nonostante la valenza fondamentale delle tematiche affrontate da tali atti.

Anche la vicenda del disegno di legge in materia di etichettatura, esaminato dalla Commissione in sede referente, ha registrato un andamento anomalo, anche se è recentemente emersa l'intenzione di inserire di nuovo tale importante disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore PERTOLDI (*PD*) rileva che in tutti i commissari sia presente un senso di frustrazione, derivante dalla circostanza che nonostante un proficuo lavoro espletato in Commissione, con l'apporto di tutte le forze politiche in esso rappresentate, il Governo non tenga poi in alcun modo conto di tali indicazioni, operando in maniera incongrua ed inadeguata rispetto ad una situazione di crisi, riguardo alla quale si sono invece registrati proficui interventi a favore dell'agricoltura da parte di altri Paesi europei, tra i quali cita la Francia.

L'ottimismo espresso dal relatore rispetto all'andamento della crisi non è giustificato, in quanto dopo l'estate le difficoltà aumenteranno.

Le misure prospettate dal decreto-legge in esame, quali quelle inerenti al patto di stabilità, come pure quelle volte alla velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, non sortiranno effetti decisivi e pregnanti.

La destinazione al Fondo di solidarietà nazionale dei proventi derivanti dall'affitto di aree demaniali non è sufficiente a conseguire l'obiettivo inerente ad un congruo finanziamento del predetto fondo.

Anche l'obiettivo del ricambio generazionale e della incentivazione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, prefigurato nell'articolo 4-*quinquies*, non può essere adeguatamente conseguito attraverso un mero incremento della disponibilità di terreni, sia pure a condizioni agevolate.

Il decreto-legge in esame non soddisfa nemmeno le aspettative minimali degli operatori del settore, prospettando interventi incongrui ed insufficienti.

Nessuna altro chiedendo di parlare, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara chiuso il dibattito, dando la parola al relatore per l'illustrazione dello schema di parere.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna), riservandosi la facoltà di apportare talune integrazioni allo stesso, alla luce di eventuali novità che potrebbero nel frattempo emergere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1724

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 3, comma 4-*bis* stabilisce che l'energia elettrica prodotta dagli impianti agricoli di teleriscaldamento in cogenerazione – di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 – dà diritto all'emissione dei «certificati verdi»;

l'articolo 4-*quinquies*, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, dispone che l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ceda in affitto terreni, sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia;

al comma 5 dell'articolo 4-*quinquies* si prevede che gli enti pubblici statali possano cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari, con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante e si stabilisce altresì che i relativi proventi, nella misura del 90 per cento, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni;

al comma 7 dell'articolo 4-*quinquies*, viene prevista la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in oggetto da parte del Ministro delle politiche agricole, anche al fine della possibile estensione della misura all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati;

l'articolo 4-*septies*, reca interventi in favore della filiera agroalimentare, provvedendo in particolare a finanziare l'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) con 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

l'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord;

l'articolo 16-*bis* disciplina la riassegnazione di fondi destinati alle infrastrutture irrigue, per il proseguimento dell'attività del commissario *ad acta ex Agensud*, volte al completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE;

l'articolo 21, comma 13 stabilisce, per l'anno 2009 e per l'anno 2010, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche;

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

90^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

indi del Vice Presidente

GARRAFFA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vito Artioli, presidente ANCI, il dottor Fabio Aromatici, direttore generale ANCI, il dottor Cleto Sagripanti, presidente sezione calzaturiera Confindustria Macerata, il dottor Carlo Cipriani, responsabile sezione calzaturiera Confindustria Macerata, l'avvocato Leonardo Archimi, consulente legale Assindustria Macerata e l'avvocato Giovanni Casucci, consulente legale ANCI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per le procedure che stanno per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, delle stesse procedure sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto ai rappresentanti dell'ANCI e invita il dottor Artioli a svolgere una relazione introduttiva, alla quale seguiranno gli interventi dei senatori.

Il dottor ARTIOLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'importanza di prevedere, a livello europeo, un sistema di etichettatura che consenta di individuare correttamente la provenienza del prodotto acquistato. Rileva che tale obbligo è previsto già dal 1930 negli Stati Uniti e osserva come la formulazione dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1195-B, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rischia di penalizzare fortemente le imprese del settore calzaturiero, che hanno realizzato circa sei mesi fa i prodotti che ora stanno per essere immessi in commercio e che dovranno pertanto rispettare la nuova normativa.

Il dottor SAGRIPANTI ricorda come il settore calzaturiero sia tra i più importanti nell'ambito del comparto dei prodotti manifatturieri e rileva come in Italia vi sia stato, nell'ultimo anno, un calo delle vendite di circa il 20 per cento. Questo *trend* negativo ha avuto inizio già nel 2001, quando si è passati dall'allora produzione di circa 500 milioni di paia di scarpe, ai 225 milioni del 2005. Si sofferma, da ultimo, sui rischi per le imprese del settore derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1195-B.

L'avvocato CASUCCI dà brevemente conto dei problemi legati all'applicazione del citato articolo 17, con particolare riguardo alla sua conformità alla normativa comunitaria.

Il presidente CURSI ricorda che le misure di difesa dei prodotti *made in Italy*, nonché le iniziative di contrasto al fenomeno della contraffazione dei prodotti italiani era stata fortemente richiesta da tutte le associazioni di categoria delle imprese che producono beni dagli elevati *standard* qualitativi.

Il senatore CASOLI (*PdL*) rileva come sono più di sette anni che, a livello comunitario, si sta cercando di introdurre una normativa omogenea per il contrasto al fenomeno della contraffazione. L'Italia, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1195-B, si pone ora all'avanguardia nella tutela e nella difesa dei consumatori, contro i prodotti contraffatti. Da ultimo, osserva come la stessa Unione europea, proprio in questi giorni, ha deciso di adottare un dazio anti-*dumping* con riguardo ai tubi di ferro prodotti in Cina.

La senatrice SBARBATI (*PD*) si sofferma sulla necessità di tutelare l'eccellenza dei prodotti *made in Italy* e ricorda come, in sede comunitaria, si è in più occasioni registrata la contrarietà di molti Paesi europei ad introdurre una normativa maggiormente severa nei confronti dei prodotti

contraffatti. Riconosce che la questione risulta comunque particolarmente complessa ed evidenzia l'importanza di investire maggiormente nella ricerca per assicurare l'innovazione dei prodotti ricorrendo anche ai fondi messi a disposizione dall'Unione europea nell'ambito degli specifici programmi di promozione della ricerca.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), pur riconoscendo l'importanza di assicurare la rintracciabilità dei prodotti acquistati, ritiene fondamentale, per un settore strategico come quello calzaturiero, evitare che le norme appena approvate dal Parlamento producano un danno eccessivo per le imprese del comparto, già fortemente provate dalla crisi economica.

La senatrice FIORONI (*PD*) rileva come il citato articolo 17, comma 4, fa riferimento ad una ben precisa fattispecie e costituisce un primo passo di una riforma complessiva nell'azione di contrasto al fenomeno della contraffazione sul quale il Gruppo del Partito Democratico ha già presentato delle proposte organiche ed articolate. Nel rilevare come il rafforzamento delle misure di contrasto al fenomeno della contraffazione passi anche attraverso un necessario negoziato in sede comunitaria, si sofferma sull'importanza di garantire ai consumatori la tracciabilità dei prodotti venduti.

Il senatore GARRAFFA (*PD*), alla luce delle considerazioni svolte dai rappresentanti dell'ANCI, rileva come, in questo caso, sarebbe preferibile avere come interlocutore il Governo che, a suo giudizio, non ha correttamente valutato l'impatto che le norme anticontraffazione potrebbero avere sul comparto. Ricorda, comunque, che erano state proprio le piccole realtà imprenditoriali, che realizzano i propri prodotti in Italia, a richiedere le norme appena approvate dal Parlamento. Da ultimo, si sofferma sull'opportunità che, per il settore moda, vengano introdotte delle misure volte a promuovere la svalutazione delle giacenze di magazzino.

Il senatore BUBBICO (*PD*) sottolinea la scarsa vicinanza del Governo alle istanze formulate dai rappresentanti dell'ANCI.

Il dottor ARTIOLI, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, evidenzia l'importanza che, a livello europeo, venga introdotto il principio della reciprocità fra i vari Paesi membri, delle normative in tema di contraffazione. Assicura che il settore calzaturiero italiano è particolarmente competitivo e, proprio per questo, sono stati presentati degli specifici progetti nell'ambito del programma «Industria 2015», per continuare a garantire gli elevati *standard* qualitativi dei prodotti *made in Italy*. Conclude auspicando che in futuro il Governo proceda ad un'audizione dei rappresentanti del settore.

Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti dell'ANCI e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CURSI invita il relatore ad introdurre l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore VETRELLA (*PdL*) osserva che il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, contiene alcuni provvedimenti anticrisi, nonché stabilisce la proroga di termini.

Nell'ambito dei numerosi articoli che lo compongono, nella Parte I Titolo I vengono trattati temi in materia di energia (articoli 3, 4) e in materia di Impresa (articoli 5, 6, 9 e 11-*ter*). Illustra quindi il provvedimento d'urgenza per le parti di competenza della Commissione.

L'articolo 1 contiene interventi diretti alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie improntati sulla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. Si prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico siano adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas con un peso rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG (Agenzia energia elettrica e gas). Il prezzo da riconoscere all'azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente. Si prevede inoltre l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali.

Inoltre il decreto-legge riconosce il diritto all'emissione dei certificati verdi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 79/1999, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d'obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 79/1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma.

Per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo viene applicato un regime di riconoscimento dei costi, come previsto dalla legge recante norme per l'attuazione del Piano energetico na-

zionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, valorizzando in particolare i costi per investimenti e per la qualità del servizio. I costi per la copertura dell'onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

All'articolo 4 si prevedono anche norme di semplificazione per gli interventi di trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Sempre all'articolo 4 il decreto-legge prevede manovre per incentivare la concorrenza e ridurre i costi dell'energia a favore delle imprese e delle famiglie e al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvederà a programmare e costruire uno o più potenziamenti con le infrastrutture di interconnessione con l'estero con la forma di «interconnector» .

L'articolo 5 reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese. Con il comma 1 si esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco. Rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2010.

La fruizione del suddetto beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e stabilisce che il beneficio è revocato in due casi: in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto e nel caso in cui il bene oggetto dell'investimento venga ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Sempre in materia di agevolazione alle imprese il dl anticrisi introduce un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone, dando la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sino a 500.000 euro per cinque anni. A vantaggio delle PMI il testo prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ABI diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria.

L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della pubblica amministrazione e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziare con l'assestamento del bilancio dello Stato.

Il decreto in esame mostra attenzione anche nei casi di pubbliche amministrazione soggette a commissariamento: agevola la riscossione di debiti vantati da amministrazioni pubbliche nei confronti di regioni commissariate ai fini del ripiano dei debiti nel settore sanitario: si tratta delle regioni Lazio e – con provvedimento recente – Campania e Molise.

L'articolo 11 apporta una modifica all'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge n. 133/2008, e in particolare al comma 3, lettera b), che riporta uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. La modifica introdotta dalla disposizione in esame mira a ripristinare, limitatamente all'aspetto appena esaminato, il testo originario del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla legge di conversione, a sua volta modificato dall'art. 40 della legge 69/2009: in sostanza, viene eliminata l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.

Illustra quindi una proposta di parere di tenore favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BUBBICO (*PD*) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente CURSI avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore, facendo altresì presente che in caso di sua approvazione la votazione della proposta di parere alternativo sottoscritta dal Gruppo del PD risulterà preclusa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, risulta accolta dalla Commissione.

Il presidente CURSI dichiara pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa presentata dal Gruppo del PD.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: comunicazioni del Presidente

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri, 28 luglio.

Il presidente CURSI deposita uno schema di proposta per il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo (pubblicato in allegato), invitando i componenti della Commissione ad apportare propri contributi ed osservazioni ai fini della presentazione del documento conclusivo ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1724**

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso, come da prassi inaugurata durante lo scorso esercizio finanziario, anticipa di sei mesi la manovra finanziaria annuale, intervenendo con misure di sostegno ai redditi delle famiglie e delle imprese e di stimolo all'economia e all'occupazione, nonché di proroga di termini in scadenza e di missioni internazionali, per un totale complessivo di circa 12,5 miliardi di euro per il quadriennio 2009-2012, accompagnate da disposizioni che provvedono alla relativa copertura finanziaria e che quindi non comportano sostanziali modifiche ai saldi di bilancio;

considerati gli aspetti positivi degli interventi diretti alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, oltre alle norme semplificative per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato;

considerati i vari interventi a favore delle imprese sia per la detasazione dei macchinari, sia per l'accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali, sia per la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, sia per lo sportello unico per le attività produttive;

ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE FAVOREVOLE.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BUB-
BICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1724**

La 10^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1724, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

premessi che,

dopo oltre un anno di governo, con il provvedimento in esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;

con le misure introdotte nel decreto legge in esame, nessuna delle priorità viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione;

le misure anticrisi non consentiranno al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso, che coinvolge non solo il nostro Paese ma l'intera economia globale. Le difficoltà più gravi, quali la mancanza di ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mercato, oltre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative con effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;

in tale ambito, emerge in tutta evidenza che a fronte delle misure di detassazione degli utili reinvestiti, prevista nell'articolo 5 del provvedimento, sono state recentemente respinte numerose domande di accesso al credito d'imposta per investimenti, con grave danno economico e finanziario per le imprese coinvolte, gran parte delle quali dislocate nelle aree sottoutilizzate del Paese;

considerato che,

sono completamente assenti misure per lo sviluppo del Mezzogiorno, già fortemente penalizzato dai provvedimenti sin qui adottati dal

Governo, con il sostanziale svuotamento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, il taglio delle risorse destinate alle infrastrutture e con il blocco del credito d'imposta per gli investimenti nelle Regioni Meridionali;

sono del tutto assenti previsioni in materia di tutela del cittadino-consumatore, di liberalizzazioni e di tutela della concorrenza, attraverso l'adozione di misure concrete sollecitate a più riprese da diversi livelli istituzionali, a partire dal Governatore della Banca d'Italia e dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono rappresentare proprio in un momento di crisi, uno dei fattori fondamentali per la ripresa economica;

non sono previste misure per il sostegno del settore del turismo, e viene ignorato completamente lo stato di crisi del settore;

tenuto conto che occorre:

- garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della Banca d'Italia, l'effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese;
- favorire lo sviluppo dei settori produttivi a più alta intensità tecnologica, con particolare riguardo al settore della *green economy* e della componentistica per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;

- prevedere, nell'ambito delle misure per l'uscita dalla crisi economica, la predisposizione di appositi strumenti per la promozione e lo sviluppo di progetti industriali per il futuro del Paese;

- ripristinare le originarie modalità di accesso agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, allo scopo di sostenere il comparto delle imprese operanti nel settore edilizio e ridurre il livello di disoccupazione che investe tale settore;

- prevedere, in vista della ripresa economica nel 2010, il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati, allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concorrenza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino-consumatore;

- ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate mantenendo fermo il principio della ripartizione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate, che prevede che almeno l'85 per cento delle risorse sia destinato alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, elemento imprescindibile per la realizzazione di una politica di coesione;

- confermare l'obiettivo programmatico di destinare almeno il 45 per cento della spesa complessiva nazionale in conto capitale al Mezzogiorno, quota necessaria per avviare un processo di riequilibrio delle dotazioni di infrastrutture dell'area;

- ripristinare la piena operatività agli strumenti di automatici di incentivazione, quale il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione;

– individuare specifici indirizzi e risorse finanziarie adeguate per il sostegno del settore turistico, anche prevedendo una graduale riduzione dell'aliquota Iva applicabile alle prestazioni e ai servizi offerti dalle imprese del settore turistico e della ristorazione, allineando le stesse a quelle vigenti nei principali paesi concorrenti di Francia e Spagna.

ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE CONTRARIO.

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PER
L'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DINAMICA DEI
PREZZI DELLA FILIERA DEI PRODOTTI PETROLI-
FERI, NONCHÉ SULLE RICADUTE DEI COSTI DEL-
L'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS SUI REDDITI
DELLE FAMIGLIE E SULLA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE**

Volume I – Documento conclusivo e resoconti stenografici

*Volume II – Sopralluoghi conoscitivi e CD completo con la documenta-
zione acquisita*

I N D I C E

1. Presentazione dell'indagine: la proposta, la delibera, le audizioni, i sopralluoghi
2. Sintesi delle audizioni: gli aspetti più rilevanti emersi
3. I sopralluoghi conoscitivi (sintesi delle missioni)
4. Conclusioni ed eventuali proposte

1. PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE

La proposta di avviare una indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e sulle ricadute per le famiglie e le imprese dei costi energetici è stata presentata dal presidente della Commissione, senatore Cesare Corsi, nella seduta plenaria del 28 ottobre 2008 ed in quella stessa sede accolta all'unanimità.

Acquisita l'autorizzazione del Presidente del Senato, l'indagine ha preso formalmente avvio con le audizioni di seguito indicate:

Autorità garante della concorrenza e del mercato	5 novembre 2008
Unioncamere	11 novembre 2008
Faib, Fegica e Figisc	12 novembre 2008 (antimeridiana) e 10 giugno 2009

Autorità per l'energia elettrica e il gas e Audizione del CNEL	12 novembre (pomeridiana) e 2 dicembre 2008
Garante per la sorveglianza dei prezzi .	13 novembre 2008 (antimeridiana)
Unione petrolifera	13 novembre 2008 (pomeridiana)
GME, del GSE e dell'Acquirente unico.	10 dicembre 2008
Garante per la sorveglianza dei prezzi .	16 dicembre 2008
Consiglio nazionale Consumatori Utenti (CNCU)	17 dicembre 2008
ENI	20 gennaio e 1° aprile 2009
EDISON	20 gennaio e 12 maggio 2009
Sorgenia	20 gennaio e 19 maggio 2009
ENEL	21 gennaio 2009 (pomeridiana)
E.ON ITALIA	3 febbraio 2009
ISTAT	11 febbraio 2009
Confindustria	12 febbraio 2009
Consorzio Gas Intensive	25 febbraio 2009
Federutility e Confartigianato	3 marzo 2009
Confesercenti e del CNA	4 marzo 2009 (antimeridiana)
Confcommercio	4 marzo 2009 (pomeridiana)
Antigas	10 marzo 2009
EDISON	12 maggio 2009
Unione petrolifera e Sorgenia	19 maggio 2009
Faib, Fegica e Figisc	10 giugno 2009
Terna	22 luglio 2009
Dott. Stefano Saglia, Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico	28 luglio 2009

L'indagine si è svolta anche attraverso una serie di sopralluoghi che hanno consentito l'acquisizione di importanti elementi di conoscenza visionando direttamente gli impianti con l'ausilio degli operatori delle maggiori società in campo energetico.

Francia (19-23 febbraio 2009)	Visita ai parchi eolici della Société Française d'Eoliennes (Sorgenia) e alla centrale nucleare di Nogent-sur-Seine (EDF)
Civitavecchia (16 marzo 2009)	Visita alla centrale a carbone (ENEL) e alla centrale a ciclo combinato (Tirreno Power)
Germania – Monaco di Baviera (3-4 aprile 2009)	Visita alla centrale Nucleare Iser2 (E.ON.)

Nel corso delle varie audizioni gli elementi di riflessione offerti dai soggetti auditi hanno evidenziato i profili problematici della tematica oggetto dell'indagine, anche attraverso angoli visuali profondamente diversi, senza trascurare l'aspetto propositivo degli interventi necessari per introdurre correttivi, soddisfare esigenze, corrispondere alle attese sia del mondo industriale che dei consumatori-utenti.

Il nodo centrale da cui prende le mosse l'indagine consiste nell'interrogativo, di particolare attualità e quotidianità, di quali fattori governino la dinamica dei prezzi dei carburanti (benzina e gasolio) in relazione all'andamento del prezzo del petrolio, rilevato che, come emerso in più audizioni, si manifesta una evidente «asimmetria» fra il repentino aumento della benzina e del gasolio in corrispondenza dell'aumento del costo del petrolio e una lenta diminuzione dei costi energetici a fronte del ribasso del greggio. Ciò che scatena, ovviamente, la protesta dei consumatori-utenti, specie in prossimità di periodi in cui il rifornimento di carburante diventa un elemento di costo particolarmente oneroso, ma necessitato (partenze estive, periodo pre-natalizio, punte di freddo intenso, ad esempio). D'altro canto le imprese vedono aumentare i costi di produzione in modo nettamente superiore alle proprie possibilità di ammortamento, senza poter confidare in un riequilibrio positivo della bolletta energetica che consenta di compensare il proprio bilancio: crisi della produttività, strozzature nel sistema dei pagamenti ma anche delle riscossioni delineano un quadro assai preoccupante dello stato di salute della maggior parte delle aziende che sostanziano il tessuto economico italiano.

Ma l'attenzione della Commissione si è concentrata anche sulla valutazione delle caratteristiche del sistema e delle dinamiche in Italia rispetto a quelle degli altri Paesi europei, atteso che sembra permanere un divario fra il prezzo del prodotto finito in Italia, al netto delle accise e dell'Iva, e quello medio europeo.

Di qui gli spunti per l'approfondimento di diverse tematiche, tutte profondamente connesse: peculiarità della rete di distribuzione dei carburanti, assetto concreto (e criticità) delle liberalizzazioni nel mercato energetico, modalità di approvvigionamento che scontano, come appare ovvio, anche le contingenze geo-politiche, livello (di efficienza) delle infrastrutture energetiche che costituisce un elemento di forte impatto per la formazione dei prezzi sul mercato, a fronte dei vincoli strutturali sulla rete di trasmissione dell'energia elettrica, definizione del *mix* energetico che consenta all'Italia di non subire totalmente la dipendenza del fabbisogno di energia.

L'insieme delle riflessioni che l'Organismo parlamentare ha maturato nel corso dei vari interventi che si sono succeduti, apportando contributi estremamente qualificati all'indagine, hanno anche evidenziato criticità del tessuto normativo-legislativo che necessitano risposte concrete e tem-

pestive, considerato che la sfavorevole congiuntura economica attuale non ammette incertezze.

2. SINTESI DELLE AUDIZIONI

Autorità garante della concorrenza e del mercato (5 novembre 2008)

Più volte sono stati interrogati i petrolieri sulla asimmetria del prezzo della benzina e del petrolio e sono state fornite risposte diverse: sembrerebbe che la più credibile sia che il prezzo della benzina risenta non tanto del costo del petrolio in sé quanto della richiesta di benzina e quindi della domanda di prodotto già raffinato. Ma una asimmetria così evidente non è giustificabile.

Il presidente Catricalà ha dato quindi conto di una recente indagine dell'Autorità nei confronti delle aziende petrolifere, che ha evidenziato che i prezzi in Italia, al netto delle accise e dell'IVA, superano quelli di tutto il resto d'Europa. È stato altresì rilevato che nei Paesi in cui la benzina costa di meno la rete di distribuzione di carburanti è molto più semplice, è articolata diversamente e le vendite di carburante sono maggiori per unità di centro vendita, che sono presenti in numero molto inferiore sul territorio: molto alta è la percentuale del *self* e dell'*iperself* che, invece, in Italia si attesta solo sul 29%. Peraltro i distributori non solo sono più numerosi, ma sono anche più piccoli. Negli altri Paesi europei incide molto favorevolmente sul prezzo il fenomeno della grande distribuzione che fa uso della cosiddetta benzina bianca e che vende anche prodotti *non-oil*.

Monitorando l'andamento dei prezzi con l'ausilio della Guardia di Finanza e del Ministero per lo sviluppo economico non sono state notate sostanziali differenze tra il prezzo *self service* in Italia e quello stabilito negli altri Paesi. Di qui la ripetuta richiesta di avviare l'incremento del *self service* eliminando una serie di vincoli e barriere all'ingresso di questo mercato, imposta da leggi regionali e regolamenti comunali. Non viene disconosciuto che il processo di liberalizzazione possa avere una incidenza particolare sui gestori più piccoli non selfizzati, ma dovrebbe essere conseguito comunque l'obiettivo dell'efficienza della rete.

Per quanto riguarda l'offerta nei confronti delle famiglie e dei consumatori, viene richiamata una maggiore chiarezza dei servizi e dei prezzi e viene rilevata la difficoltà di paragonare le due fonti energetiche elettricità e gas, essendo diverso il sistema di rete e di regolazione.

Viene più volte sottolineata la necessità di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas.

Unioncamere (11 novembre 2008)

Unioncamere ha fornito un contributo soprattutto sulle *best practices* per il monitoraggio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica pagati dalle piccole e medie imprese.

Con riguardo all'analisi della filiera dei carburanti per autotrazione, viene rilevato che gli esperti si sono prodigati nel tentativo di distinguere il ruolo che è stato esercitato sul rialzo del costo del greggio dalla domanda dei nuovi Paesi grandi consumatori, come Cina e India, elemento questo cui va aggiunto anche quello del contributo della speculazione nonché il tema della cronica esposizione alle carenze di approvvigionamenti. Il calo del greggio, se ridimensiona l'entità dello *shock petrolifero*, non elimina il problema dei rincari che già si sono abbattuti sui bilanci delle famiglie e sui conti delle imprese.

Un aumento del prezzo del petrolio implica un trasferimento di ricchezza dai Paesi consumatori ai Paesi produttori: il nostro Paese è un importatore di prodotti energetici e, guardando il saldo della bilancia energetica nazionale, notiamo che nel corso degli ultimi anni si è passati da circa 1 punto e mezzo di PIL degli anni '90 ad oltre 2 punti di PIL all'inizio di questo decennio e nel 2008 le stime indicano un ulteriore peggioramento, con un deficit che vale ben oltre 4 punti di PIL.

I rincari del greggio hanno un impatto diretto sui costi del sistema imprese e risalgono la filiera distributiva finendo per erodere il potere di acquisto per le famiglie: i rincari del petrolio costituiscono la prima e maggiore causa della diminuzione dei consumi già in corso e che si prevede abbia maggiore evidenza in occasione delle festività natalizie. Il costo dell'energia è quindi un fattore determinante per la competitività delle imprese, soprattutto rispetto ai *competitors* provenienti da altri Paesi dell'area della moneta unica. Nel caso dell'energia elettrica le statistiche internazionali dimostrano che è il sistema delle piccole e medie imprese italiano ad essere più gravato, con punte anche superiori al 50% rispetto ad un omologo francese. Viene messo in evidenza che tale risultato discende dalla maggiore dipendenza dell'Italia dai carburanti fossili in conseguenza delle passate scelte di politica economica, ma anche di una fiscalità sul KWh fortemente penalizzante per le piccole e medie imprese che, in un mercato totalmente liberalizzato, non dispongono delle competenze e del supporto tecnico necessario per confrontarsi con le complesse logiche che governano i mercati dell'energia. Tale deficit culturale può essere supportato dalle camere di commercio, che si stanno impegnando per orientare le imprese soprattutto sui costi e sui risparmi energetici. Il sistema camerale sta investendo sulle tematiche della trasparenza nella pubblicità dei risparmi di costo in modo da coadiuvare le piccole e medie imprese per orientarsi tra le offerte, dando contestualmente ai fornitori la possibilità di evidenziare le proprie capacità di offerta energetica a condizioni economicamente competitive.

Una recente analisi di filiera messa a punto dal sistema camerale sulla base delle indicazioni rese disponibili dall'Unione Petrolifera e

da quelle raccolte dall'Autorità garante della concorrenza, ha evidenziato due grosse problematiche: la forte concentrazione a monte della filiera, sia nella fase di raffinazione che in quella di stoccaggio, e la difficoltà di poter contare a valle su una pluralità di forme distributive. Oltre alla necessità di un a più efficiente rete distributiva, occorrerebbe intervenire anche sulla frammentazione e sovrapposizione di competenze fra Stato, regioni e province, che ostacola quell'azione di ammodernamento della rete.

Accanto alla promozione della cultura del mercato libero e al monitoraggio dei corrispettivi servizi, va considerato che le piccole e medie imprese, al pari delle famiglie, sono l'anello più debole nel delicato equilibrio dei rapporti contrattuali. Di qui un'attenta attività di valutazione dei contratti con formulazione di pareri sulla conformità delle clausole contenute nei contratti di fornitura di energia elettrica fra imprese erogatrici e PMI.

Sempre nell'ambito dell'obiettivo della trasparenza del mercato, le camere di commercio esercitano anche i controlli metrici, cui sono sottoposti anche gli erogatori di carburante.

Un importante dato emerso nelle analisi territoriali e settoriali riguarda il fatto che il costo dell'energia dipende anche dalle dimensioni dell'impresa e per di più la politica fiscale negli ultimi anni è stata configurata in modo da favorire il grande consumatore quindi la grande dimensione d'impresa, specie del settore manifatturiero. Il mercato libero rappresenta sicuramente un elemento di vantaggio per tutti gli utenti. C'è però una fase iniziale in cui le regole, i criteri e le modalità di determinazione del prezzo spesso non sono conosciute da chi entra nel mercato ed è una fase delicatissima di passaggio dalla tariffa al prezzo del mercato libero, che non sempre si traduce in una condizione di favore per l'utenza. Occorre pertanto superare un *gap* di informazione e di cultura per non compromettere i vantaggi dell'ingresso nel mercato libero per l'impresa, che quindi ha bisogno di una fase di accompagnamento.

FAIB – FEGICA – FIGISC (12 novembre 2008)

Si prende atto che la rete di distribuzione italiana è molto più capillare, con un'erogazione media di carburante per singolo punto vendita molto inferiore rispetto alla media degli altri Paesi europei, e questo probabilmente è uno dei motivi per i quali il costo del carburante è più elevato rispetto alla media europea. Come anello finale della filiera, la categoria che è la parte attiva della distribuzione a contatto col consumatore utente, ha un margine fisso, e non a percentuale, al litro di carburante, che da oltre 4 anni è rimasto costante.

Il gestore, rispetto al prezzo consigliato di vendita della propria compagnia petrolifera, ha un'oscillazione con la quale poter aumentare leggermente il prezzo pari a circa 5 millesimi di euro al litro.

Viene sottolineato che il margine di guadagno corrisponde a circa il 3% del valore del carburante. Quando si affronta questo tema e si sostiene che il caro carburante sia un problema di organizzazione e di inefficienza della rete distributiva, c'è un elemento di verità, ma che non dipende dai gestori. Peraltro va sottolineato che la rete di distribuzione in Italia è completamente diversa da quella esistente nel resto d'Europa, con un grado di selfizzazione minore, dovuta alla dispersione geografica, ma anche alle abitudini della popolazione. Peraltro le aziende petrolifere non hanno investito efficacemente, a fronte degli utili realizzati negli ultimi anni, per il miglioramento della rete distributiva italiana.

Per quanto riguarda il processo di liberalizzazione, viene rilevato che gli interventi si sono susseguiti a pioggia dal 1998 ad oggi, con una particolare attenzione negli ultimi anni alle normative regionali, dell'ambiente, della sicurezza, dell'urbanistica e della viabilità. Sempre in tema di liberalizzazione, si sottolinea che la categoria dei gestori è obbligata all'acquisto in esclusiva dall'industria petrolifera. A ciò si aggiunge che i gestori non possono approvvigionarsi sul mercato, mentre le compagnie petrolifere possono scendere direttamente al pubblico praticando prezzi estremamente bassi, scegliendo canali di vendita fuori dalla rete distributiva, quali quelli della grande distribuzione, con cui non è possibile competere. Di qui la necessità di poter accedere anche per i gestori direttamente al mercato libero, garantendo condizioni di parità fra gli operatori. Anche il problema della integrazione verticale va risolto, perché se i gestori avessero la possibilità di approvvigionarsi sul mercato internazionale, avrebbero più margine di manovra per sconti a disposizione del consumatore.

Viene segnalato infine, l'effetto distorsivo sul microcommercio e la desertificazione che deriva dalla concentrazione di attività di largo commercio presso la grande distribuzione, che non è a rigore un problema di categoria, ma richiama problematiche politiche e di equilibri sociali.

Sulla questione dell'ammodernamento degli impianti, viene rilevato che se le aziende petrolifere cedessero i distributori ai gestori, questi potrebbero essere pronti a sostituire nella proprietà l'industria petrolifera, avendo accesso a quel mercato extra-rete che viene artificiosamente alimentato per consentire la massimizzazione del profitto all'integrazione della filiera.

Un altro tema evidenziato riguarda la questione della riconversione degli impianti dovuta al processo di razionalizzazione della rete. In realtà a fronte di 7000 impianti chiusi con indennizzi, dal 2000 ne sono stati costruiti 4000 nuovi che in realtà non sono neanche interessanti dal punto di vista commerciale.

(Aggiornamento del 10 giugno 2009)

I rappresentanti delle associazioni dei gestori dei carburanti, sollecitati dalla dichiarazioni del Presidente dell'Unione petrolifera, hanno ulteriormente chiarito il quadro dei vincoli contrattuali che lega i gestori all'industria petrolifera. I gestori di impianti di rifornimento carburanti che operano sul territorio nazionale sono sottoposti alle norme del decreto legislativo n. 32 del 1998 nonché delle leggi n. 496 del 99 e 57 del 2001, obblighi che vincolano la stessa industria petrolifera che tuttavia li disattende. I contratti che legano i gestori all'industria petrolifera sono a titolo gratuito e quindi i gestori si configurano come prestatori d'opera che acquistano e rivendono prodotto al prezzo imposto dalle aziende petrolifere. Il vincolo contrattuale dura sei anni e non consente alcun intervento strutturale sull'impianto, neanche gli interventi di manutenzione sono accessibili ai gestori in quanto le colonnine erogatrici di carburante sono proprietà delle aziende. Dalla documentazione depositata si evince, quanto all'andamento dei prezzi, che i gestori fissano un prezzo corrispondente a quello raccomandato dalle compagnie e che sono obbligati a rispettare, anche in virtù di norme del codice di autoregolamentazione con il quale i gestori hanno rinunciato alla facoltà di fissare il prezzo al pubblico: proprio per l'azione di calmierazione del mercato sono stati sottoscritti accordi con l'industria petrolifera in ordine al prezzo massimo che il gestore non può superare, pena la decadenza del contratto.

Sulla categoria dei gestori grava altresì l'obbligo di acquisto in esclusiva dall'industria petrolifera, nonostante i processi di liberalizzazione avviati. Il margine di guadagno è pertanto fisso e deve coprire anche tutta una serie di spese di gestione indipendentemente dal carburante erogato e venduto. La responsabilità dei prezzi non può essere quindi addossata al gestore il quale deve sopportare anche i costi delle campagne promozionali e della partecipazione agli sconti, mentre l'industria petrolifera continua a incamerare profitti.

Viene poi messo in evidenza il dato della discrasia delle comparazioni fra i prezzi in Italia e quelli di altri paesi europei: la rete di distribuzione dei carburanti è profondamente diversa in Italia e per di più il sistema delle rilevazioni non è omogeneo in Europa. Pertanto le comparazioni non offrono dati obiettivi. Peraltro viene evidenziato che l'Italia presenta particolarità anche geografiche e peculiarità dovute da una parte al sistema di trasporto (prevalentemente su gomma) dall'altra a un sistema di raffinazione obsoleto che necessita invece corposi investimenti.

Un altro elemento di riflessione offerto riguarda la necessità di realizzare la separazione delle reti in modo tale che chi controlla la filiera non possa stabilire anche il prezzo finale del carburante. Ancora, occorrerebbe intervenire per ridurre il differenziale fra il prezzo che si forma nella linea in rete e quello che si forma nella linea in extra rete.

A tale proposito viene rilevato che la rete si è indubbiamente liberalizzata a seguito del decreto legislativo n. 32 del 1998 (le pompe bianche rappresentano il 10% della rete anche se non se ne conosce il numero

esatto, e hanno influito sulla concorrenza e alla riduzione dei prezzi). Vi è tuttavia una parte delle rate ampiamente maggioritaria, rappresentata da gestori che non hanno margini di autonomia e di intervento sui prezzi e scontano anche la difficoltà di mettersi in competizione con le cosiddette pompe bianche, essendo sottoposti a una serie di vincoli (quali ad esempio l'obbligo delle scorte).

Infine viene evidenziato che la grande distribuzione usa i carburanti come prodotti civetta e può giovare di compensazioni derivanti dalla vendita di una serie di prodotti e servizi propri dei centri commerciali.

Autorità garante dell'energia elettrica ed il gas (12 novembre 2008 – pomeriggio)

Il presidente Ortis ha illustrato un documento nel quale viene evidenziato che l'area approvvigionamento si basa sulla produzione delle centrali elettriche e anche sulla produzione di gas, sia sul territorio nazionale che derivante da importazione.

L'energia per arrivare ai clienti finali deve essere trasportata e stoccata e deve utilizzare servizi da monopolio tecnico naturale che sono lo stoccaggio del gas, la trasmissione, il dispacciamento e la distribuzione, tanto per l'elettricità quanto per il gas: si tratta di infrastrutture (monopoli tecnici naturali) che devono essere necessariamente utilizzate da parte di chi voglia immettere, prelevare e commercializzare energia elettrica e gas. Quanto all'approvvigionamento, trattandosi di attività libere, si parla di borsa e di contratti ed i servizi infrastrutturali sono regolati ed anche tariffati dall'Autorità. L'attività di vendita è invece libera e su quest'ultima, per il cosiddetto servizio di tutela, agisce l'acquirente unico, che per la parte elettrica acquista sul mercato all'ingrosso e rivende ai clienti finali per la distribuzione. L'approvvigionamento è influenzato principalmente dal mix di copertura, concorrenza, congestioni (cioè limitazioni infrastrutturali che possono creare vincoli alla produzione, all'importazione e al trasporto) e dalla adeguatezza delle infrastrutture.

Viene sottolineato che la commercializzazione è seriamente influenzata, o anzi favorita, dalla concorrenza e dalla efficienza del mercato. In ordine al livello della concorrenza il sistema presenta alcune significative asimmetrie tra settore elettrico e settore del gas: nel settore elettrico non è del tutto soddisfacente, ma si può apprezzare qualche progresso. Nel settore del gas, invece, il livello è inadeguato e il progresso sembra molto più difficile: il peso dell'operatore dominante (Enel per l'energia elettrica) è di circa il 30%, per il gas invece mantiene un livello superiore al 66%. Per il settore elettrico furono previste cessioni di *asset* da parte dell'operatore dominante ed in fatti Enel ha ceduto i tre gruppi centrali per favorire l'ingresso di nuovi concorrenti, mentre nel settore del gas questo non è accaduto. Inoltre, per la parte elettrica, si può notare che è già esistente la terzietà della rete (Terna è una società terza, mentre Snam Rete Gas non lo è), così

pure per il servizio di dispacciamento che è molto importante per il settore energetico.

Il presidente Ortis ha poi fatto riferimento ai tetti all'immissione di energia nel mercato: nel settore elettrico nessuno può avere più del 54% di quota all'ingrosso, laddove per il settore del gas questo tetto, che sta gradualmente diminuendo, arriverà nel 2010 al 61% per poi sparire completamente nel 2011. Mentre per l'energia elettrica c'è già una borsa, per quanto concerne il gas questo non è possibile perché esiste solo un punto di scambio virtuale che è gestito ancora da Snam Rete Gas, appartenente al gruppo Eni.

Facendo ancora riferimento alla documentazione depositata in sede di audizione, il presidente Ortis ha poi mostrato l'effetto della concorrenza nel settore dell'energia elettrica, che sta progressivamente consentendo ad altri competitori di crescere rispetto al maggiore produttore che è il gruppo Enel.

Con riguardo al settore del gas naturale, non c'è dal lato della domanda un unico soggetto deputato all'acquisto per i clienti tutelati analogo all'acquirente unico proprio del settore dell'energia elettrica; di fatto questa funzione è svolta dalla società di vendita appartenente a gruppi che operano nel settore della distribuzione e tali soggetti hanno limitatissime possibilità di contrattazione, e data la scarsità di offerta alternativa all'Eni, subiscono i prezzi dettati dall'offerta. Di qui la difficoltà di acquisire informazioni complete sui dati della fornitura, ciò che è fonte di lunghi contenziosi amministrativi: lo scenario non cambierebbe se vi fosse un acquirente unico analogo a quello dell'elettricità, perché esso sarebbe di fatto costretto ad approvvigionarsi in massima parte dall'Eni ed il prezzo apparirebbe come prezzo di mercato ma non ne avrebbe le caratteristiche. Su tale aspetto ha un peso rilevante lo sviluppo delle infrastrutture (terminali di rigassificazione, potenziamento dei gasdotti), ma un altro elemento di rilievo è costituito dal mix delle fonti utilizzato, che è notevolmente spostato sugli idrocarburi, dai quali la dipendenza è eccessiva.

Il presidente Ortis rileva che nel settore elettrico quasi tutte le tipologie di offerta hanno costi influenzati dalle variazioni dei prezzi petroliferi che incidono anche sul gas, ma un importante fattore di impatto sui prezzi dal lato del mercato all'ingrosso è costituito dalle cosiddette congestioni e quindi dalla disponibilità allo sviluppo delle reti e delle centrali e a tale proposito **sottolinea la necessità che Terna possa contare su processi autorizzativi più certi e rapidi. Quindi l'aspetto dello sviluppo della rete elettrica è molto importante e delicato.**

Parimenti importante è lo sviluppo della capacità di stoccaggio per quanto riguarda il gas, che subisce l'incidenza di eventi di natura geopolitica.

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio, è stato introdotto un servizio di salvaguardia per tutti, cercando di indirizzare la regolazione facendo leva sulla concreta libertà di scelta dei consumatori e sull'assistenza nella nuova fase, che è iniziata il 1° luglio 2007, potenziando le possibilità di interazione fra fornitori e consumatori.

Un analogo sistema potrebbe funzionare anche per il settore del gas, dove però non ci sono offerte e pertanto i tassi di *switch* sono assolutamente irrisori e non paragonabili a quelli del settore elettrico.

Nel documento il presidente Ortis dà conto anche delle voci che incidono sulla spesa per la bolletta del gas: la parte più significativa è rappresentata dal costo della materia prima e dalle imposte. Il totale della spesa media annuale di elettricità e gas di una famiglia tipo è composto per il 69% dalla bolletta del gas e per il 31% dalla bolletta elettrica, ma in quest'ultima la produzione elettrica è basata sul gas per più del 50%. **Di qui la centralità della questione gas per la spesa della famiglia e per i consumi delle aziende.**

Il presidente Ortis sottolinea l'importanza degli interventi di carattere fiscale: per il gas la riduzione dell'IVA sul settore domestico; per l'energia elettrica l'eliminazione, almeno per i clienti domestici, dell'applicazione dell'IVA sugli oneri parafiscali cosiddetti generali e sulle accise stesse. Anche la componente di onere di sistema che riguardano il *decommissioning* nucleare, ha una sua particolare rilevanza. Fra le proposte il presidente Ortis segnala la **necessità di definire gli ambiti territoriali per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas.**

(Seguito audizione del 2 dicembre 2008)

L'Italia già dal 1995 aveva istituito l'Autorità di regolamentazione, anticipando l'attuazione delle direttive del 2003, che hanno imposto agli Stati membri l'istituzione di una o più autorità di regolamentazione dei mercati di elettricità e di gas. Su impulso delle autorità italiana, spagnola e portoghese, fu istituito un organismo comune individuato nel Consiglio europeo dei regolatori dell'energia, cui si aggregarono successivamente i regolatori di tutti i Paesi (ERGEG). Tale organismo si riunisce con una certa frequenza, funziona secondo uno statuto e dà conto dell'attività transfrontaliera e in generale continentale, supportando tecnicamente la Commissione europea, che ha quindi avanzato un pacchetto di proposte con interessanti elementi per l'evoluzione dei regolatori, dirette ad omogeneizzare i diversi regolatori europei. L'attuale fase di esame sta cercando di rafforzare le decisioni dell'Agenzia dei regolatori, in modo da implementare l'organismo e quindi dare vincolatività alle decisioni che riguardino più Paesi.

CNEL (12 novembre 2008 – pomeridiana)

Alla luce dei dati sull'andamento dei prezzi industriali di benzina e gasolio, il presidente Marzano propone di esaminare la possibilità di un effetto di mitigazione a valle, riducendo di un valore equivalente alla crescita dell'IVA il peso della componente accise, con l'obiettivo, ad esempio, di raggiungere livelli determinati dei prezzi praticati ai consumatori, in armonia con i prezzi che si rilevano in altre nazioni europee. Anche

per il gas metano, i cui prezzi al mercato interno sono fissati dall'autorità di regolazione, sono proponibili meccanismi analoghi: nell'evenienza di punte di rialzo del prezzo di approvvigionamento sul mercato internazionale, se ne possono mitigare gli effetti con la modulazione, anche in questo caso, della componente fiscale per garantire livelli di prezzi praticati ai clienti finali in armonia con la situazione e i trend rilevabili in Europa. Quanto al problema dei costi a carico di famiglia e imprese per il riscaldamento delle abitazioni e degli ambienti di lavoro, si potrebbe ipotizzare un concetto di media dei prezzi di riferimento. Anche il professor Marzano sottolinea il problema di concorrenza e di efficienza della rete distributiva.

Garante per la sorveglianza dei prezzi (pro tempore) (13 novembre 2008 – antimeridiana)

Il dottor Lirosi illustra un documento contenente dati sulle dinamiche dei carburanti con particolare riferimento all'ultimo periodo, cioè quello della fase ribassista dei prezzi da luglio a novembre, senza entrare nel merito delle politiche strutturali. Si sofferma sul cosiddetto «stacco Italia», che consiste nel divario dell'Italia dei prezzi industriali rispetto al resto d'Europa e che è dovuto a fattori strutturali inerenti l'organizzazione della rete e l'efficienza della filiera. Il posizionamento dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea tra il 2007 e il 2008 è rimasto immutato e quindi al 6° posto in termini di prezzo industriale più elevato e comunque superiore alla Germania, alla Francia, alla Spagna e alla Gran Bretagna. Per quanto riguarda il divario strutturale del prezzo del gasolio con l'Europa, lo stacco Italia si attesta nella linea di tendenza ed è quindi giudicato più virtuoso. Per quanto riguarda l'incidenza della componente fiscale sulla formazione del prezzo, dal confronto con l'Europa, in modo più evidente sulla benzina, l'Italia ha un'incidenza della fiscalità del 61,6%, inferiore alla media europea, che è del 63,2%: il peso delle tasse in Italia è inferiore rispetto a quello della Germania, della Francia e della Gran Bretagna, ma superiore a quello spagnolo; quindi nel confronto la componente fiscale non costituisce un problema.

Il dottor Lirosi sottolinea l'importanza di una rilevazione che tenga conto dell'offerta delle singole compagnie, evidenziando il marchio, la tipologia di servizio, l'orario e la campagna promozionale per verificare le variazioni sul prezzo della benzina: sottolinea che la consapevolezza del consumatore è una delle strade per stimolare la concorrenza e che pertanto bisogna lavorare per migliorare l'informazione istituzionale.

(Aggiornamento del 16 dicembre 2008)

Rispetto ai dati forniti lo scorso 13 novembre si registra una variazione del prezzo della benzina in Italia e anche del gasolio. Ma viene richiamata la situazione preoccupante e trascurata del gasolio per riscalda-

mento, per il quale il differenziale di riduzione del prezzo evidenzia una grande variabilità. Il Garante ribadisce che si registra da parte del consumatore una maggiore attenzione e una aumentata disponibilità a muoversi per ricercare i prezzi più convenienti della benzina e se questa abitudine venisse strutturata anche con l'ausilio di una migliore e più ampia informazione fruibile per aiutarlo nella scelta, si potrebbe stimolare in modo incisivo la concorrenza.

Audizione del Presidente dell'Unione petrolifera, Pasquale De Vita (13 novembre 2008 – pomeridiana)

Viene preliminarmente sottolineato che non è stato il prezzo del greggio e quindi il costo dell'approvvigionamento energetico, a creare difficoltà all'economia, perché il fattore scatenante è stato di tipo finanziario, quindi l'andamento del prezzo del greggio sta subendo le conseguenze del tracollo che ha colpito il resto del mondo finanziario, a conferma della tesi che il costo del greggio è influenzato dalla forte componente speculativa di mercato. Quindi negli scenari futuri non potrà governare l'economia, ma ne seguirà le sorti.

Il presidente De Vita riferisce la tesi dell'Agenzia internazionale dell'energia secondo cui una forte diminuzione del greggio rischia di deprimere gli investimenti nella ricerca e nell'esplorazione, ritenuti non più remunerativi. Sottolinea poi che il raffronto fra i prezzi finiti in Italia, commisurati a quelli europei, spesso non tiene conto della differenza strutturale, sulla quale le aziende non possono intervenire, fra la nostra rete di distribuzione e quella europea, atteso che in Europa il 90% delle vendite avviene tramite *self-service*.

Con riguardo agli investimenti nelle fonti alternative, viene sottolineato che l'industria petrolifera italiana non ha alcun atteggiamento di contrarietà ed è anzi molto attiva nel settore.

Anche in tema di informazione, l'Unione petrolifera è assolutamente favorevole, ma fa presente che non si può fare informazione collettiva o preventiva: l'Antitrust ha ravvisato nella comunicazione anticipata dei listini da parte delle aziende un sistema collusivo ed ha avviato un'istruttoria con l'assunzione da parte delle società petrolifere di una serie di impegni, tra i quali l'oscuramento di qualsiasi comunicazione in materia di prezzi.

Con riguardo alle indicazioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, viene precisato che la valutazione sul margine di guadagno non è resa in modo corretto, perché non tiene conto dei periodi in cui le raffinerie hanno lavorato sotto costo e quindi i margini erano assolutamente ridotti. Si tratta di scegliere se ritornare al sistema del Comitato interministeriale prezzi, che assicurava un margine e procedeva con prezzi fissi, oppure un sistema diverso, ma non si può scegliere il sistema a seconda della convenienza.

(Aggiornamento del 19 maggio 2009)

Il Dott. De Vita, approfondisce i fattori che condizionano l'andamento dei prezzi dei carburanti, spiegando che occorre effettuare un raffronto non con il prezzo del greggio, ma con quello della benzina e del gasolio sul mercato internazionale, partendo dal presupposto che il cosiddetto indice Platts fornisce le quotazioni della benzina e del gasolio in tempo reale. Pertanto l'elemento di partenza è dato dall'andamento del mercato internazionale dei prodotti petroliferi, perché è ad esso che fanno riferimento i prezzi dei mercati nazionali in tutto il mondo. Il citato raffronto va operato rispetto ai prezzi degli specifici prodotti finiti; inoltre tale andamento va rilevato giorno per giorno. La rilevazione del prezzo dei prodotti finiti nel periodo gennaio/maggio 2009 mostra una discesa dei prezzi sui mercati internazionali e quindi non è esatto dire che ci sia stato un ritardo nel mercato interno.

Ritiene infondato che il mercato sia bloccato perché esiste una posizione dominante o perché non si consente di costruire nuovi impianti o di realizzarne nella grande distribuzione. A tale proposito fa riferimento all'accordo stipulato sette anni fa fra le aziende per una profonda razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in Italia, al fine di chiudere alcune migliaia di impianti. Per addivenire a tale accordo l'antitrust ha assegnato tre anni di deroga, affinché non si toccassero le quote di mercato. Pur essendo diminuito il numero degli impianti di distribuzione, negli ultimi tre o quattro anni ne sono stati realizzati molti di più di quelli che erano stati chiusi e quindi non si può dire che non ci si trovi in un mercato libero.

Il Dott. De Vita sottolinea che non sono le società petrolifere a controllare il prezzo, ma è il gestore ad esercitare tale controllo in forza di un contratto di ferro che in pratica gli consente di rimanere ben 15 anni nello stesso impianto. Parimenti spetta al gestore decidere sugli orari del servizio; i self-service sono sicuramente comodi, ma talora non vantaggiosi sul piano economico; riferisce anche delle differenze fra le qualità delle benzine prodotte dalle diverse società petrolifere a seconda del grado di attenzione agli additivi e quindi ai profili dell'inquinamento ambientale.

Quanto alla questione dell'esclusiva e del comodato precisa che l'esclusiva riguarda solo i prodotti di marca e non il resto, quindi sulla benzina c'è l'esclusiva, invece sul lubrificante, benché abbia il marchio, non c'è l'esclusiva e quindi è possibile stipulare contratti anche con altre marche.

Rileva poi che il mercato dipende dall'azione di chi ha la possibilità di regolare l'afflusso della materia prima e quindi va fatta risalire all'OPEC la responsabilità delle decisioni in ordine al volume di produzione di barili. Ritiene difficile che si possa creare una sintonia fra chi consuma e chi fornisce materia prima, essendo gli interessi diametralmente opposti. In questo contesto le aziende non hanno alcun ruolo.

GME, GSE, Acquirente unico (10 dicembre 2008)

Il dottor Pasquali, Amministratore Delegato del GSE, spiega preliminarmente che l'azionista unico della società GSE, è il Ministero dell'Economia delle Finanze che detiene il 100% delle quote azionarie.

Il GSE possiede l'intero capitale della società Acquirente unico e della società Gestore del Mercato Elettrico.

L'Acquirente unico acquista l'energia per il cosiddetto mercato tutelato (ex vincolato) che riguarda le famiglie e le piccole imprese; il Gestore del Mercato Elettrico gestisce la piattaforma attraverso cui si scambiano le partite di energia.

Il GSE gestisce tutto il mondo delle energie rinnovabili e a anche la funzione di qualificare gli impianti; emette inoltre i cosiddetti certificati verdi che è il mezzo attraverso cui è incentivata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, avendo la competenza a qualificare l'energia rinnovabile; infine eroga le tariffe incentivanti sia per il fotovoltaico che per le altre forme di energia, compresa quella cosiddetta CIP6.

L'ingegner Bollino, è presidente del GSE, focalizza alcuni punti cardine dell'analisi internazionale, rilevando che la recente crisi finanziaria e il picco del prezzo del petrolio, hanno avuto un andamento correlato, perché entrambi traggono origine da un fenomeno speculativo. È importante tener conto del prezzo del petrolio e dei correlati prezzi dei prodotti petroliferi perché l'andamento del prezzo del petrolio che trascina l'indicizzazione del prezzo del gas prima o poi trascina anche l'andamento del prezzo dell'elettricità. Quanto agli effetti sulle famiglie e sulle imprese, la borsa elettrica italiana a degli andamenti che apparentemente sembrano correlate a quelli delle principali borse europee: un'approfondita analisi mette in evidenza una visione di correlazione inversa fra differenziale e prezzo del petrolio. Il paradosso è che la competitività delle imprese italiane è alleviata quando il prezzo del petrolio è molto alto perché ciò vale anche per gli altri paesi, ma da queste analisi risulta acuito il differenziale quando il prezzo del petrolio scende.

Le nostre imprese pur sostenendo costi più bassi per l'elettricità come tutti, dovranno subire anche un differenziale di competitività vi è più sfavorevole rispetto alle imprese tedesche.

Confrontando la quota di consumi energetici delle famiglie italiane sul totale dei consumi con l'analoga spesa delle famiglie a livello europeo si nota che l'Italia si colloca nella metà della tabella ma al di sopra degli altri principali Paesi. Quindi analizzando l'effetto della spesa sul budget familiare, ricordando che i prezzi energetici pervadono il sistema economico e travalicano il loro peso statistico, si può affermare che il costo dell'energia per le famiglie italiane è sottorappresentato negli indici statistici come quello dei prezzi al consumo.

Il professor Zecchini, dà conto della funzione svolta in Italia dal mercato all'ingrosso dell'elettricità gestito dal GME che assume quale principio guida di mettere a disposizione l'energia elettrica in quantità adeguata e ai costi più bassi possibili. L'ondata di rincari scaturisce dallo squilibrio

fra domanda e offerta mondiale, anche a causa delle strategie oligopolistiche dei produttori petroliferi e dei modesti investimenti nell'estrazione e raffinazione del petrolio. Ma su questo sfondo un ruolo sempre più importante viene giocato dalla **caratterizzazione finanziaria dei mercati dell'energia**, che ha attirato notevoli flussi di capitale investiti in strumenti derivati, oltre che in prodotti strutturati negoziati fuori mercato. Rileva quindi che l'eccesso di finanziarizzazione può generare una notevole variabilità nell'equazioni del petrolio sottostante dovuta alla velocità con cui è possibile spostare ingenti masse di capitale su scala mondiale tra questa merce e le altre opportunità di impiego, siano esse altre merci o attività finanziarie. **Quindi le quotazioni delle fonti energetiche sui mercati internazionali hanno un'influenza fondamentale nel determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica sul mercato italiano dove l'incidenza di gas naturale e petrolio nella produzione elettrica nazionale è scesa in misura modesta. Il particolare mix produttivo italiano comporta costi di generazione più elevati della media europea, da un lato per il maggiore costo del combustibile gas e dall'altro lato per la minore efficienza tecnica degli impianti che usano prodotti petroliferi.**

I consistenti ritardi di allineamento dei prezzi italiani risentono delle caratteristiche dei contratti di fornitura a lungo termine stipulati dagli operatori sul mercato all'ingrosso che prevedono formule di indicizzazione del prezzo dell'energia a panieri di prodotto petroliferi e di altri combustibili utilizzando medie mobili di varia lunghezza con ritardi di aggiornamento di differente rilevanza.

Queste strutture consentono ai fornitori di gestire il rischio prezzo sui mercati dei combustibili, scaricandolo sui clienti finali e garantiscono un'evoluzione graduale dei prezzi in linea con quella prevista dai vecchi sistemi tariffari ormai aboliti. L'avvio di mercati dell'energia a termine organizzati da una parte dal GME (MTE) e dall'altra da borsa italiana (IDEX) potrebbe favorire una evoluzione virtuosa del sistema ed un cambiamento nell'attuale relazione fra prezzi elettrici e petrolio. In questo contesto la borsa elettrica del GME ha svolto un'importante ruolo per la trasparenza del mercato per il freno alle tensioni sui prezzi per la promozione del rinnovo del parco produttivo, gettando le basi per lo sviluppo dei mercati a termine. Viene poi sottolineato il fattore rilevante dell'incremento della concorrenza che costituisce il punto nodale dal lato dell'offerta di energia. **Il grado di concentrazione del mercato elettrico italiano è oggi inferiore a quello di altri importanti paesi europei ed è senz'altro migliorato, ma non è giudicato soddisfacente.** Tuttavia la presenza di una borsa trasparente ha fornito stimolo agli investimenti privati con tangibili benefici sulla riduzione dei costi dell'energia e sul funzionamento del mercato. Il professor Zecchini sottolinea poi l'impatto che la riduzione dei costi di generazione e la concorrenzialità producono sull'andamento dei prezzi: dai dati offerti si rileva che il rialzo dei prezzi italiani è risultato inferiore a quello registrato dalle borse francese e tedesca.

L'aspetto più critico dell'attuale condizione del mercato italiano sta invece nel permanere di vincoli strutturali sulla rete di trasmis-

sione, che frenano lo sviluppo del mercato e le sue articolazioni con un impatto significativo sugli oneri di dispacciamento e anche sul prezzo stesso dell'energia elettrica. In presenza di congestioni nella rete, è stato necessario segmentare il mercato in sette zone in cui si sono formati sette diversi livelli di prezzo.

I prezzi che si formano nel mercato all'ingrosso del GME influenzano i prezzi corrisposti dagli utilizzatori finali ma incidono solo per una quota del prezzo finale al consumo.

Il mercato è il punto di confronto delle strutture esistenti dell'offerta e della domanda con le rispettive caratteristiche sottostanti dalle quali dipende la definizione del prezzo in ogni istante di tempo. Le decisioni operate negli scorsi decenni sul mix di tecnologie di generazione, sullo stato della rete, sui costi di trasmissione e distribuzione e gli oneri di sistema, condizionano i prezzi dell'elettricità in Italia, con il rischio di mantenere una disparità con il resto d'europa se non interverranno riforme significative della struttura del parco di generazione, la risoluzione delle strozzature di rete e dei problemi di congestione, l'interconnessione con l'estero ed il recupero dei cosiddetti oneri di sistema.

L'Ing. Vigevano, Amministratore Delegato di Acquirente Unico, illustra un documento sull'evoluzione del mercato elettrico dal suo assetto precedente alla costituzione dell'attuale borsa elettrica, la quale ha interposto un nuovo soggetto fra produzione e distribuzione, che è appunto l'Acquirente Unico, a tutela dell'utente e delle piccole imprese. A seguito del processo di liberalizzazione avviato il 1 luglio 2007 si è ulteriormente stabilizzata e organizzata l'area a valle di Acquirente Unico e l'impresa di distribuzione in alcuni casi è stata sostituita dall'esercente il servizio di maggior tutela. L'Acquirente unico acquista l'energia elettrica sul mercato ricercando le condizioni economiche più vantaggiose, per conto dell'utente domestico, senza introdurre alcun ricarico, mettendo in tal modo a disposizione degli altri operatori e del mercato un benchmark economico a tutela dell'utente finale e di riferimento per gli altri operatori.

Rispetto a quanto illustrato la conclusione che se ne trae e che per quanto riguarda le tecniche di acquisto e di costituzione del portafoglio, lo strumento ottimale da utilizzare dovrebbe essere rappresentato dai contratti bilaterali, di lungo termine o annuali, qualora si possa prevedere l'andamento del mercato. A causa della volatilità del prezzo del petrolio nel corso del 2008 è stato praticamente impossibile utilizzarli e si è pertanto acquistato come tutti gli altri operatori prevalentemente sul mercato del giorno prima. L'applicazione di questa prudenza consentirà di raccogliere effetti positivi dell'abbassamento del prezzo del petrolio a valere sul 2009, stipulando contratti bilaterali per massimizzare gli effetti di tale ribasso.

Consiglio nazionale consumatori utenti (CNCU) (17 dicembre 2008)

La prima anomalia che viene rilevata in merito al costo alla pompa dei carburanti è che esiste una doppia tassazione in quanto l'IVA viene applicata anche sull'accisa. Un'ulteriore anomalia tutta italiana è rappresentata dal fatto che il costo industriale è il più alto d'Europa: **l'equiparazione fra i costi alla pompa della benzina e del gasolio fa emergere il fatto che esiste un margine di profitto che non è legato al costo industriale della benzina in sé, come invece viene costantemente sostenuto dai petrolieri.** Le grandi aziende petrolifere hanno dimesso l'attività di raffinazione che costituiva un elemento di costo notevole. Ulteriori aspetti riguardano la speculazione finanziaria, nonché i costi di rifornimento, che sono determinati dal sistema di distribuzione. A tale proposito il dottor Giacomelli (Co.Di.Ci.) sottolinea che ogni cisterna fa sempre un viaggio per ogni punto di rifornimento: il problema riguarda i rapporti organizzativi esistenti all'interno dei grandi distributori.

Il dottor Trefiletti (Federconsumatori) sollecita un'iniziativa del Governo per arrivare ad una quotazione in euro del prezzo del petrolio, in modo da superare i fattori speculativi. Auspica altresì l'accelerazione del processo di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti dando la possibilità di vendita anche alla grande distribuzione, agevolando nel contempo il mercato del GPL e del gas metano per autotrazione. Solleva poi la questione della indicazione degli importi dei prezzi dei carburanti, indicato anche con i millesimi, ma che non agevolano i consumatori nella comparazione e quindi nella scelta.

Il dottor Landi (Adiconsum) sottolinea l'importanza di assicurare adeguati livelli di concorrenza del mercato dell'energia, di accentuare le misure per la trasparenza dei prezzi dei carburanti, contrastare i fenomeni speculativi e di dotare i consumatori di strumenti adeguati di autotutela.

ENI, EDISON e Sorgenia (20 gennaio 2009)

ENI

Il dottor Scaroni (ENI) illustra le tematiche inerenti la crisi internazionale del gas e i suoi riflessi per l'Italia: la ricetta predisposta dal ministro Scajola di diversificare le risorse energetiche, le fonti geografiche e i corridoi di transito è giusta, ma nel prossimo futuro queste iniziative non potranno sostituire il gas della Russia, che resta un partner fondamentale per l'Italia e per l'Europa.

Malgrado la situazione di crisi attuale e nonostante l'Italia sia il Paese che usa di più il gas naturale per il suo approvvigionamento energetico, la situazione è molto migliore rispetto a quella di altri Paesi europei e questo è dovuto innanzitutto al fatto che l'ENI è la società europea che vanta più fonti di approvvigionamento di gas. ENI

produce da sé gas in Italia, in Gran Bretagna e in Norvegia ed importa gas via tubo da Norvegia, Russia, Olanda, Libia, Algeria e Gran Bretagna e da Paesi remoti attraverso il terminale LNG, un rigassificatore sito a Panigaglia, vicino a La Spezia (di cui si è chiesto il potenziamento, bocciato dalla Regione Liguria). ENI ha aumentato la capacità di trasporto di gas in modo significativo (più 20 miliardi di metri cubi dai gasdotti con Algeria, Libia e Russia); è molto rilevante anche la capacità di stoccaggio, che è importante e continuerà a crescere in virtù degli investimenti fatti per sopperire alle contingenti esigenze e nonostante in Italia la remunerazione di tali servizi sia irrisoria rispetto a quella riconosciuta ai colleghi europei. L'Italia è infatti l'unico Paese ad avere tariffe così basse da non giustificare investimenti ed il risultato di questa politica, attuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è che in Italia nessuno investe negli stoccaggi: mentre in tutta Europa c'è una corsa a creare capacità di stoccaggio, in Italia sono state rilasciate 5 nuove concessioni nel 2002, ma nessuno ha ritenuto di fare gli investimenti necessari per aumentare la capacità di stoccaggio.

Conclude l'audizione con l'auspicio che sia ripensato il mix energetico, che siano costruite nuove infrastrutture e che siano incentivate le imprese ad investire in Italia anziché porre limiti che scoraggiano le iniziative imprenditoriali.

(Approfondimenti del 1° aprile 2009)

Ad integrazione della relazione già svolta il 20 gennaio scorso il dott. Scaroni precisa che rispetto alla situazione di due mesi fa con la crisi del gas ancora incombente, la situazione internazionale oggi è più distesa anche grazie ad un intenso lavoro di collaborazione fra governi ed imprese. Il mutamento di scenario degli ultimi mesi ha consentito una diminuzione dei costi per la bolletta del gas sia per i consumatori che per l'industria. Quanto alla richiesta di proroga dei tetti antitrust e di avviare urgentemente l'operazione di Gas Release, formulate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas al governo il Dott. Scaroni esprime l'avviso che dette proposte appaiono obiettivamente anacronistiche. Il limite imposto allo sviluppo dell'attività di impresa attraverso tetti quantitativi sulle quote di mercato del gas, rappresenta una anomalia rispetto alla normativa generale in tema di concorrenza e per di più non esistono analoghi limiti in alcun altro paese europeo, ad eccezione della Spagna dove comunque sono molto meno stringenti. Respinge la critica che in Italia non ci sia vera concorrenza nel mercato del gas, poiché l'adozione di diverse misure normative hanno profondamente mutato la situazione. ENI ha aumentato in modo estremamente rilevante la capacità dei propri gasdotti internazionali, contribuendo ad evitare situazioni di congestione, e per quanto possibile ad aumentare la sicurezza di approvvigionamento.

L'Italia ha visto crescere più di qualsiasi altro paese europeo il numero di operatori attivi nella produzione o nell'importazione di gas (ad oggi sono 38). Anche per il settore dell'importazione ENI è l'operatore con la quota più bassa tra i principali paesi dell'europa continentale (64%) rispetto all'84% della Germania e all'89% della Francia. Quanto alla proposta di Gas Release che viene sostenuta dal regolatore italiano, il Dott. Scaroni ricorda che essa era stata avanzata anche nel quadro della direttiva europea ma con il consenso di tutte le istituzioni era stata poi estromessa dall'articolato, perché ritenuta una misura sproporzionata e invasiva.

Dopo aver ricordato che l'ENI ha potuto contribuire in misura determinante alla composizione della controversia fra Russia e Ucraina, grazie alla propria posizione di leader nel mercato europeo del gas rimarca l'intrinseca contraddittorietà fra la richiesta di svolgere un ruolo di garanzia per la sicurezza degli approvvigionamenti e quella di ridurre il ruolo e la presenza nel mercato del gas in Italia.

EDISON

Il dottor Quadrino (EDISON), riflettendo sulle dinamiche che hanno condotto l'andamento del prezzo del petrolio negli ultimi 15 anni, evidenzia che il divario fra offerta e domanda, piuttosto elevato fino al 2002, si è ristretto notevolmente perché è cresciuta la domanda della Cina e dell'India che sono entrate prepotentemente sul mercato della domanda dei prodotti petroliferi. L'offerta si è adeguata, ma non con la stessa velocità: il prezzo del petrolio è passato pertanto dai 20 ai 60 dollari al barile. Nel 2008, mentre l'offerta stava per adeguarsi aumentando la produzione e la crescita della domanda andava arrestandosi, c'è stata prima una crescita molto forte dei prezzi e poi un crollo e probabilmente in tutto questo è stato giocato un ruolo importante dalla speculazione. Passa poi ad analizzare le ripercussioni dell'aumento del costo della materia prima sul consumatore finale. Il gas non ha un prezzo autonomo, ma è determinato dal prezzo del petrolio, tramite formule che si riferiscono al prezzo del petrolio dei 6 o 9 mesi precedenti. Il prezzo dell'energia elettrica dipende in buona parte dal prezzo del gas. Gli impianti in Italia sono alimentati essenzialmente con gas naturale: il prezzo del gas determina quindi il prezzo dell'energia elettrica. È facile prevedere il prezzo del gas perché riferito al prezzo del petrolio dei 9 mesi precedenti.

L'evoluzione della capacità produttiva in Italia consente di spiegare il prezzo dell'elettricità nel nostro Paese. Il mercato elettrico ha aumentato la quantità di energia producibile in misura di molto superiore a quella di altri Paesi europei, grazie soprattutto a EDISON, che ha partecipato per più della metà all'aumento della capacità produttiva termoelettrica realizzata in Italia tra il 2002 e il 2007. L'energia elettrica ottenuta dai prodotti petroliferi è scesa all'8% ed è stata sostituita da quella prodotta dagli impianti a gas naturale, meno inquinanti e più efficienti: il rendimento me-

dio netto del parco italiano è passato così da poco meno del 40% al 43,9%, utilizzando quindi meno energia primaria. Il consumatore ha senz'altro avuto un beneficio dall'utilizzazione di impianti più moderni che consumano meno combustibile.

Ulteriori miglioramenti dipendono dal potenziamento della rete parallelamente all'aumento della capacità produttiva, che negli ultimi anni è cresciuta in modo un po' disordinato, senza i contestuali adeguamenti della rete, che hanno provocato aumenti di congestione. Negli anni futuri con il piano di investimenti di Terna questi oneri di sistema potranno ridursi e forse il costo dell'energia potrà diminuire di circa il 2, 3%.

Va poi considerata l'opzione nucleare, che comporta costi inferiori, ma contestualmente vi sono altri fattori che possono impedire la riduzione del costo dell'energia, quale ad esempio l'attuazione nel pacchetto clima recentemente approvato. Anche le fonti rinnovabili hanno un costo elevato che incrementerà il costo globale dell'energia.

Confrontando i costi di produzione da fonti di energia rinnovabile con il ciclo combinato a gas, un impianto fotovoltaico determina un costo 5 volte maggiore, mentre l'eolico *on-shore* circa 1,5 volte maggiore: occorre domandarsi chi paga la differenza fra il prezzo del ciclo combinato e quello delle rinnovabili. Si tratta quindi di fonti da perseguire, ma sapendo che sono soluzioni costose che faranno aumentare il costo dell'energia elettrica.

(Seguito Audizione EDISON del 12 maggio 2009)

Rispondendo a quesiti dei senatori l'Amministratore Delegato, Dott. Quadrino, ha spiegato i motivi per cui le fonti rinnovabili comportano un costo maggiore rispetto alla generazione di elettricità da fonti termoelettriche; inoltre il ricorso a tale risorsa è più costoso di quello per le centrali a gas che in questo momento è la tecnologia più diffusa in Italia. Per le fonti rinnovabili infatti non si paga alcun combustibile ma si deve sostenere i costi dell'investimento e continuando ad investire sull'energie rinnovabili l'auspicio è che un giorno i costi possano diminuire.

SORGENIA

Il dottor Orlandi (Sorgenia) riferisce che la spesa energetica di una famiglia è pari a circa 1600 euro (secondo una stima riferita all'ultimo trimestre dell'anno scorso) di cui 845 fanno riferimento ad attività sottoposte alla concorrenza e quindi si tratta di una spesa contendibile, cioè di una quota di costo per il cliente finale su cui è possibile lavorare in diminuzione. La parte restante è costituita da tariffe regolate dall'Autorità e dalla spesa fiscale. L'attuale scenario petrolifero porterà ad una riduzione del livello di spesa per le famiglie e in seconda battuta del prezzo dell'elettricità, se si confermerà il trend di discesa del prezzo del barile. **Per ridurre**

ulteriormente il costo per le famiglie dell'elettricità e del gas occorre tenere presente l'assetto del mercato del gas, la cui liberalizzazione è partita prima di quella del settore dell'elettricità, ma registra bassissime percentuali di cambiamento del fornitore. A questo proposito viene sottolineato il ruolo fondamentale del problema della misurazione dei consumi, i cui dati non sono affidabili e accettabili con una serie di problematiche per il cliente finale. Occorrerebbe pertanto che i dati dei consumi dei clienti fossero resi disponibili ai clienti stessi per gli opportuni controlli, ma anche ai fornitori che subentrano nella somministrazione. **Se si allineassero i due mercati dell'elettricità e del gas facendo in modo che funzionassero bene, si potrebbero realizzare ingenti risparmi per l'acquisizione del cliente e per la disponibilità dei dati; si dovrebbe realizzare un sistema unico per rendere disponibili l'anagrafica del cliente, che è già disponibile, ma che viene fornita in modo diverso, nonché le misurazioni dei consumi. Va quindi evidenziato che il distributore di elettricità o gas che sia non si occupa solo della manutenzione delle tubazioni o dei cavi, bensì eroga un servizio essenziale per il funzionamento del mercato, in relazione alla misurazione e alla disponibilità del dato.**

Viene infine sottolineata l'importanza di dare attuazione al sistema del contatore elettronico per la misurazione reale dei consumi.

(Seguito Audizione del 19 maggio 2009)

Il Dott. Orlandi ha ribadito che è indispensabile che i clienti finali siano raggiungibili efficacemente se si vuole conseguire l'obiettivo della efficienza sia nel mercato elettrico che nel settore del gas. Una delle difficoltà che viene registrata e che ostacola la possibilità di garantire un servizio efficiente ed efficace è costituita dalla mancanza di un contratto unico nazionale per la rete di distribuzione: se ogni distributore fosse vincolato ad un contratto unico che lo obbligasse a fornire il servizio per cui è pagato secondo una tariffa stabilita, avrebbe certamente meno leve di natura ostruzionistica rispetto a quelle che attualmente mette in atto, essendo libero di stipulare contratti a seconda delle proprie esigenze. Oltre a queste difficoltà di natura contrattuale il Dott. Orlandi sottolinea quelle apertamente ostruzionistiche che derivano dalla **mancanza di dati anagrafici del cliente: ribadisce pertanto l'opportunità di disporre di una sorta di database uniforme con un metodo di comunicazione nazionale protocollato che renda disponibili i dati, in primo luogo al cliente, che al momento non ne dispone, fatto salvo naturalmente il rispetto della privacy. Vi è poi la necessità ancora più eclatante di effettuare misurazioni dei consumi in modo preciso ed adeguato: per il gas è più complicato non essendo disponibile il formato digitale.**

ENEL (21 gennaio 2009)

Il dott. Conti, amministratore Delegato, rende noto che il differenziale di spesa fra energia nazionale ed internazionale europea si sta gradualmente riducendo, anche se il sistema italiano sconta ancora passate scelte di politica energetica non sempre lungimiranti. La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha prodotto effetti molto positivi sui prezzi dei consumatori, ma **uno dei problemi che rendono più complessa la gestione del mercato dell'elettricità rispetto ad altre nazioni, riguarda le congestioni che si verificano per mancanza di adeguate strutture di trasmissione dell'energia. Occorre condurre una riflessione seria per una diversa articolazione delle decisioni di investimento indispensabile per superare le difficoltà ambientali.**

Un'altra componente che pesa sul costo dell'energia è relativa agli oneri di sistema (CIP6).

Sottolinea l'importanza di programmi di investimenti nella diversificazione del mix di combustibili, attivando un ulteriore numero di impianti di produzione con tecnologie a carbone pulito, avviando il nucleare e **colmando da subito le carenze infrastrutturali potenziando la rete di trasmissione nazionale, realizzando nuovi rigassificatori e nuove tubazioni per aumentare la nostra capacità di importazione da paesi diversi da quelli attuali.**

Rende noto che uno degli obiettivi primari del gruppo ENEL è di aumentare l'efficienza energetica degli impianti e delle reti di trasmissione e distribuzione a vantaggio degli utilizzatori finali. Da conto quindi di una serie di iniziative avviate da ENEL: Civitavecchia, Romania, Flamanville, Porto Empedocle.

Rispondendo a quesiti dei componenti della commissione, il Dott. Conti svolge una riflessione sul contatore del gas che oggi non è disponibile in versione digitale. Si ritiene utile considerare per il contatore del gas quanto fatto per quello elettrico.

Se si dovesse installare il contatore del gas, tanto varrebbe ricorrere ad una nuova generazione di tipo elettronico che consentisse, come nel settore elettrico, una gestione molto più flessibile a vantaggio del cliente finale.

Oggi si stanno testando dei prototipi che però non hanno il medesimo livello di sperimentazione né lo stesso grado di certificazione del contatore elettrico: in questa fase preliminare non si può procedere senza la sicurezza di un vantaggio ai clienti e di un ritorno dei massicci investimenti necessari.

E.ON ITALIA (3 febbraio 2009)

Il dott. Klaus Schfer, Presidente e A.D., spiega che il gruppo E.ON rappresenta il principale operatore mondiale nei mercati energetici a capitale completamente privato e rende noto che i volumi della produzione

della società a livello mondiale superano il 30% i volumi complessivi del mercato energetico italiano. Questi risultati sono stati ottenuti grazie alla presenza del gruppo in almeno 30 nazioni europee nelle quali detiene significative quote di mercato, sia nella filiera dell'energia elettrica che quella del gas naturale. Quindi è molto importante per il gruppo guardare al mercato italiano paragonandolo ad altri mercati europei in cui è presente e di cui ha esperienza diretta.

Il Gruppo E.ON ha conquistato importanti posizioni di mercato soprattutto in paesi caratterizzati da un forte grado di competizione (mercato inglese) e quindi tale l'esperienza può essere esportata in altri importanti mercati, anche in funzione di stimolo.

Sottolinea la particolare importanza che la componente fiscale esercita sul prezzo finale dell'energia elettrica e del gas naturale, soprattutto in periodi contraddistinti da elevate quotazioni dei combustibili.

Un altro punto molto importante, guardando al mercato italiano anche dal punto di vista estero, la mancanza di integrazione con gli altri paesi europei che alla fine rende l'Italia un'isola energetica e non si tratta di separazione fisica o di limitata capacità di interconnessione, ma concerne una **significativa difformità del funzionamento dei mercati e delle borse energetiche che rende estremamente difficile per l'aziende estere operare in Italia**. Sottolinea che per l'energia è estremamente importante che ci sia un mercato trasparente e liquido, per stabilire le proprie strategie in futuro.

Un'altra differenza significativa fra l'Italia e gli altri Paesi è che mentre per l'energia elettrica è stato avviato un percorso positivo con la borsa elettrica, sul gas resta ancora molto lavoro da fare.

Riassumendo, i diversi fattori che influiscono sull'andamento del costo dell'energia in Italia sono: il mix delle fonti energetiche non equilibrato rispetto ad altri paesi europei, le note carenze infrastrutturali e l'isolamento del mercato rispetto ai Paesi circostanti.

Sottolinea poi il legame molto forte e strategico con Gas Intensive che è il consorzio più grande di approvvigionamento di gas naturale, finalizzato a creare più concorrenza in Italia.

L'esperienza che il gruppo può portare in Italia riguarda il mix energetico, con particolare riguardo al carbone pulito con la disponibilità ad investire anche nel nucleare, nonché infine le infrastrutture del gas nel contesto europeo e a tale proposito cita tre progetti di rigassificatori (due in Italia, Livorno e Monfalcone ed uno in Croazia la cui produzione verrà in gran parte portata in Italia) ma c'è anche il progetto del grande tubo per collegare la Germania a l'Italia, a tutela delle crisi di gas.

Sottolinea infine che le condizioni per lo sviluppo del mercato dipendono soprattutto dalla certezza del quadro normativo di riferimento che sia stabile e favorevole per la realizzazione degli investimenti.

ISTAT (11 febbraio 2009)

Il Presidente Prof. Biggeri illustra una documentazione evidenziando che dal confronto con gli altri Paesi europei i prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi raffinati per l'Italia sono aumentati di più rispetto a quelli raffinati per gli altri paesi della UEM.

Nella relazione sono indicati anche i settori produttivi nei quali gli input energetici sono determinanti: spiegando la tavola degli impieghi, con riferimento al 2004 i comparti industriali con più utilizzo di beni energetici e quindi maggiormente esposti agli aumenti nei loro prezzi, sono quelli degli altri minerali non metalliferi (13,9%), del tabacco (13,4%), della carta e prodotti della carta (9,2%), dei metalli e leghe (9%), prodotti tessili (7%), prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (6,8%), gomme e prodotti in plastici (5,3%).

Infine quanto alla descrizione dei prezzi al consumo, senza l'aumento importato di inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi energetici ma anche ai prodotti alimentari (in particolare ai cereali), l'inflazione sarebbe aumentata molto meno.

CONFINDUSTRIA (12 febbraio 2009)

Il Dott. Costato, Vice Presidente di Confindustria con delega per l'energia ed il mercato, sottolinea che il mercato dell'elettricità vale circa il 4% del PIL e che in Italia si paga tra il 30 e il 35% in più rispetto alla media europea per l'energia elettrica. Ciò in parte può dipendere, come spesso viene spiegato dal parco di generazione, ma va anche messo in evidenza il problema del funzionamento dei meccanismi di mercato che è ancora poco conteso, poco accessibile, e a volte anche poco trasparente, ancora all'indomani della deliberalizzazione intervenuta con il cosiddetto decreto Bersani del 1999.

In Italia si assiste al paradosso di centrali nuove, ferme, impianti che dovrebbero funzionare per essere ammortizzati, a fronte di zone isolate in cui si creano le cosiddette rendite di congestione, che nel 2007 sono costate al sistema 360 milioni ma nel 2008 addirittura un miliardo.

Confindustria raccomanda quali obiettivi di lungo periodo: il completamento della riforma del mercato, il miglioramento delle interconnessioni, il completamento della rete (ciò che richiederà anche un intervento legislativo alla luce delle competenze fra Stato, Regioni e enti locali), infine la diversificazione del mix energetico.

Consorzio GAS Intensive (25 febbraio 2009)

Il Dott. Cafiero, A.D., illustra il Consorzio che rappresenta circa 240 aziende italiane appartenenti a 9 settori manifatturieri: laterizi, carta, metalli ferrosi e non ferrosi, piastrelle, ceramica, calce, vetro e gesso. I settori

industriali rappresentati nel consorzio nel loro insieme producono un fatturato di 55 miliardi di euro con oltre 235 mila addetti e altrettanti nell'indotto, costituiscono il 6,6% del fatturato dell'industria manifatturiera italiana, assorbendo circa il 50% dei consumi industriali di gas metano, pari al 15% della domanda nazionale.

I settori industriali rappresentati dal consorzio fanno tutti parte di confindustria e per tutti il gas è una materia prima fondamentale che rappresenta in media il 20% dei costi di produzione e costituisce elemento determinante per la competitività delle aziende.

Sul tema della dinamica dei prezzi e dei contratti di acquisto del gas naturale e sulle conseguenze che si producono per le imprese industriali uno degli aspetti principali da considerare è il meccanismo di indicizzazione che lega il prezzo del gas ai prodotti petroliferi.

L'ampiezza dell'arco temporale del meccanismo di indicizzazione può offrire vantaggi e svantaggi a seconda dei corsi del petrolio.

Nel documento che viene illustrato viene confrontato il prezzo del gas per usi industriali in Europa al fine di mostrare il diretto contatto delle imprese con il mercato: lo studio condotto da Energy Advice Limited, una società britannica indipendente ed autorevole, specializzata nelle rilevazioni per il mercato industriale da parte di operatori di energia, mette in evidenza le forti penalizzazioni per le imprese Italiane. Il vantaggio competitivo dei concorrenti in termini di prezzo quando comprano energia elettrica arriva ben oltre il 20 e in alcuni casi oltre il 50%: questo differenziale ha origine strutturali e storiche che ha provocato uno spostamento del mix energetico delle nostre imprese verso il gas naturale, perché l'elevato differenziale dell'energia elettrica le ha costrette, ovunque potessero, a utilizzare il gas come materia prima. Quindi le concorrenti europee utilizzano meno gas e per di più la maggior parte dei Paesi europei paga il gas meno che in Italia.

Tutto ciò ha un impatto enorme sulla competitività delle imprese italiane e sulla redditività dell'industria.

I meccanismi finora utilizzati per dare maggiore competitività al mercato hanno avuto degli effetti abbastanza limitati (gas release): quando ad aggregazioni consortili di stampo industriale è stata data la possibilità di operare a seguito delle delibere dell'antitrust e dell'autorità per l'energia, i benefici che si sono manifestati sono stati trasferiti al cliente industriale; quando ciò non è avvenuto, questi benefici sono rimasti nella mani dei traders che legittimamente fanno il loro mestiere di operatori di mercato.

Sono poi richiamati alcuni fattori determinanti per assicurare i richiedi benefici ai clienti industriali: dotazione infrastrutturale del paese, capacità di accesso agli stoccaggi soprattutto per gli operatori industriali (che per il momento è preclusa), la creazione di piattaforme di scambio liquide (borse del gas) che agevolano la liquidità del mercato.

Infine, preso atto del ruolo che svolge l'operatore dominante nazionale nel mercato del gas per garantire il paese nel contesto internazionale, viene richiesta una maggiore attenzione all'interesse anche del sistema

diffuso delle imprese nazionali ed il sostegno per il trasferimento di parte dei benefici mediante la proposizione di prezzi competitivi.

Federutility (3 marzo 2009)

L'Ing. Bazzano, Presidente di Federutility delinea il contributo apportato dalle aziende aderenti che sono società in parte quotate e per lo più a carattere misto pubblico-privato, sono presente con i loro servizi in circa 1.500 comuni, servono circa 12 milioni di utenti/clienti e forniscono circa il 40% del gas metano distribuito via rete nel paese e circa il 22% dell'energia elettrica, con un fatturato complessivo consolidato del settore energetico pari a circa 14 miliardi di euro.

Negli ultimi anni le aziende aderenti di Federutility hanno avuto notevole sviluppo dimensionale in senso orizzontale, principalmente a seguito del processo di liberalizzazione: l'aggregazione orizzontale ed il raggiungimento della massa critica sono fattori essenziali perché consentono di attingere all'economia di scala necessarie per poter praticare al cliente o all'utente finale prezzi competitivi. In alcuni importanti casi sono in corso tentativi di attingere anche ad una appropriata dimensione verticale, per giungere all'autonomo approvvigionamento delle materie prime energetiche, cosa che è abbastanza facile sul versante della produzione elettrica, ma non altrettanto per il gas.

Le aziende hanno inoltre caratteristiche di multiutility, cioè erogano diversi servizi, ciò da cui deriva un legame molto forte con il territorio e una semplificazione dei rapporti con il cliente/utente finale che costituisce un ulteriore valore aggiunto di queste aziende. Viene richiamata l'attenzione della commissione sulla necessità di realizzare una disciplina a livello europeo sul ruolo delle infrastrutture energetiche più importanti, in particolare delle reti di trasmissione del gas che hanno valore strategico sul territorio comunitario e che sono vitali per lo sviluppo dei paesi membri: il riferimento è alla piena applicazione della neutralità del vettore rispetto ai vari operatori che lo usano per trasportare la loro energia (Third Party Access (TPA)).

L'aumento dei costi energetici con la necessità di aderire al cosiddetto pacchetto clima si abbina anche al rischio a livello europeo di una possibile delocalizzazione delle attività energy intensive che tendono a spostarsi in paesi con maggiori disponibilità di risorse energetiche ed un minore impegno formale per la protezione dell'ambiente.

Si rileva che il mercato del gas in Italia condiziona molto pesantemente anche quello dell'energia elettrica e pertanto dovrebbe essere maggiormente sostenuto un'efficace processo di liberalizzazione anche per questo settore, perseguendo l'obiettivo di istituire la borsa del gas.

I benefici effetti del processo di liberalizzazione di energia elettrica si sono sommati anche a quelli della razionalizzazione nella gestione delle reti distribuzione, con l'unificazione delle stesse in ambito comunale. Tuttavia rimangono problemi sulla rete di trasmissione nazionale, dove si no-

tano gli elementi negativi della permanenza di molte strozzature e della insufficienza degli investimenti, peraltro condizionati da processi autorizzativi eccessivamente lunghi.

Sempre in tema di infrastrutture, in particolare del gas, vengono sottolineate le criticità del problema degli stoccaggi che non riguardano soltanto la quantità totale di gas stoccabile nel nostro paese, ma anche la possibilità di estrazione che risulta insufficiente per coprire momenti di crisi.

Nella distribuzione dell'elettricità e del gas da parte delle aziende ex municipalizzate associate a Federutility, si è registrata una riduzione in termini reali dei costi con un'apprezzabile beneficio che tuttavia non è dato conoscere se ricada sull'utente o sia tornato a monte della filiera.

Non vi è stato invece alcun beneficio relativamente alla componente fiscale che pesa per il 14% sul settore elettrico e per il 35% sul settore del gas. Le aziende di vendita associate a Federutility sono impegnate a mettere a disposizione degli utenti offerte in forma standard per facilitarne il confronto.

Confartigianato (3 marzo 2009)

Il Dott. Guerrini, Presidente di Confartigianato, rimarca la **necessità di perequare costi energetici tra le imprese, atteso che il sistema delle PMI paga l'energia in misura sensibilmente maggiore rispetto alle imprese grandi e strutturate**; vi sono evidenti sperequazioni sulla fiscalità che pesano di più sui piccoli consumatori. Rende noto che i risultati della liberalizzazione del mercato dell'energia sono stati molto deludenti: i vantaggi infatti sono molto limitati anche perché i soggetti del mercato vincolato sono i medesimi presenti su quello liberalizzato quindi non vi è una grande utilità per il consumatore finale.

Sottolinea poi l'importanza del mix energetico con il reingresso nel mercato dell'energia nucleare.

Il Dott. Fumagalli, Segretario Generale di confartigianato, fa presente con riguardo ai costi dell'energia per le piccole imprese che esiste un'imposta erariale che grava solo sulle utenze non domestiche con consumi mensili inferiori a 1.200.00 KWh. Inoltre è prevista un'addizionale degli enti locali a beneficio delle province che grava solo ed esclusivamente sulle utenze con consumi mensili fino a 200.000 KWh e per la quale, allo scattare del KWh aggiuntivo, si azzerava la tassazione anche sui precedenti 200.000. La conseguenza è che le piccole imprese pagano per l'energia un 27% in più rispetto a ciò che pagano le altre imprese e che va ad aggiungersi al fatto che le imprese italiane già pagano l'energia un altro 30% in più rispetto agli altri competitori europei.

Sottolinea quindi che le utenze non domestiche con i minori consumi hanno la necessità di recuperare un gap dovuto all'imposizione fiscale, aggravato, per altro dal fenomeno dell'aumento del numero delle province che applicano la maggiore imposta possibile.

Confesercenti e Confartigianato (4 marzo 2009)

Il Dott. Bussoni, Vice Direttore Generale di Confesercenti, sottolinea che la liberalizzazione del settore dell'energia ha indotto effetti sicuramente significativi, diversamente sul fronte del gas la liberalizzazione è pressoché inesistente e quindi non c'è la possibilità di avviare iniziative positive.

Il Dott. Campanile, Responsabile del Dipartimento Competitività e Ambiente della CNA, sottolinea la necessità di agire sulla leva dei prezzi tariffari in modo che la diminuzione dei prezzi petroliferi induca al decremento delle tariffe; sarebbe inoltre necessario garantire una maggiore trasparenza del mercato e sottrarre dalle bollette delle piccole imprese gli oneri impropri che le gravano; andrebbe poi ridefinita la politica delle infrastrutture energetiche che penalizza la distribuzione dell'energia sul territorio; infine occorre intervenire per il compimento della liberalizzazione eliminando le posizioni dominanti dovute alla mancata separazione fra le attività di produzione e vendita e le attività di distribuzione di energia.

Confcommercio (4 marzo 2009)

Il Dott. Bella, Responsabile dell'Ufficio Studi, auspica un maggiore impegno per completare il processo di liberalizzazione del settore della distribuzione di prodotti energetici, soprattutto in materia di gas.

ANIGAS (10 marzo 2009)

Il Dott. Tani, Presidente, spiega che le aziende che compongono l'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS), si sono trasformate completamente a seguito della liberalizzazione del 2000 nel senso che le aziende che si occupavano sia della gestione della rete che della parte commerciale (bollette) si sono separate in ottemperanza al cosiddetto decreto Letta (n. 164 del 2000), creando società di vendita e società di distribuzione.

Ad Anigas aderiscono le più importanti aziende italiane (ENI ed ENEL) e straniere (E.ON e Gas Natural) oltre a piccole e medie aziende private e talune società a maggioranza pubblica che hanno optato per l'adesione al sistema confindustriale.

L'Associazione, composta principalmente da aziende private, rappresenta il 50% del comparto e quindi è una parte rilevante delle attività presenti nella filiera del gas.

Terna (22 luglio 2009)

Il dottor Cattaneo ricorda come in Italia la produzione di energia elettrica è ormai localizzata solamente in alcune parti del territorio nazionale, con la conseguente formazione di «colli di bottiglia» nella fase di distri-

buzione dell'energia stessa. Gli oneri di congestione che ne conseguono vengono ad incidere sulla bolletta elettrica che ciascun cittadino deve pagare. Inoltre in Italia vi è un problema derivante da un mix energetico orientato eccessivamente sul gas e l'olio combustibile, con totale assenza di altre fonti come il nucleare. In relazione agli investimenti predisposti da Terna, dà conto dei principali progetti in attesa di autorizzazione, che comporteranno investimenti quattro volte superiori rispetto a quelli degli anni precedenti, per migliorare l'efficienza complessiva della rete di distribuzione. Tuttavia al piano di sviluppo della rete nei prossimi anni non corrisponde un adeguato piano di sviluppo nazionale, sul lungo periodo, delle centrali di produzione.

Quanto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico o l'eolico, fa presente che occorre comunque il bilanciamento con impianti tradizionali in funzione di supplenza.

Evidenzia i problemi dovuti alle lungaggini amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni e che la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, che ha previsto per il settore energetico un regime di competenza concorrente fra lo Stato e le Regioni, sta creando agli operatori non poche incertezze e difficoltà nella gestione delle procedure riguardanti le infrastrutture energetiche, con conseguenti blocchi e ritardi nelle autorizzazioni.

Sottosegretario allo sviluppo economico (28 luglio 2009)

Il rappresentante del Governo ha illustrato i dati inerenti il fabbisogno energetico nel 2008, nonché l'andamento, per lo stesso anno, dei prezzi dei prodotti petroliferi, dando conto, in particolare, degli interventi intrapresi dall'esecutivo per ridurre il differenziale di costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri Paesi europei. L'iniziativa governativa investe i seguenti ambiti:

apertura di un Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero (giugno 2008);

adozione di una nuova metodologia di analisi di andamento dei prezzi italiani e per la comparazione con quelli dei Paesi UE;

rimozione dei vincoli di natura anticoncorrenziale all'apertura di nuovi distributori (con risoluzione del contenzioso comunitario) e misure per assicurare una maggiore trasparenza dei prezzi dei carburanti;

adozione di un nuovo sistema di calcolo del diritto camerale a carico delle imprese di distribuzione dei carburanti (oneri al netto delle accise);

promozione della diffusione dei biocarburanti;

sostegno alle famiglie (bonus gas) e ai grandi consumatori industriali di gas;

potenziamento e avvio di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas;

riforma del mercato elettrico;
potenziamento delle infrastrutture di collegamento (interconnector);
previsione di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico;
ritorno all'energia nucleare.

Il Sottosegretario ha riferito in merito alla iniziativa – in verità piuttosto ambiziosa – di istituire una borsa dell'*oil* europea per bilanciare il peso dell'organizzazione dei Paesi produttori.

Quanto alla problematica concernente le fonti rinnovabili, il Governo intende procedere in una revisione del sistema degli incentivi con una certa gradualità, che consenta di contemperare le esigenze del mondo industriale in tema di investimenti, con gli altrettanto rilevanti interessi dei cittadini utenti, sui quali rischiano di gravare i costi della produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. I SOPRALLUOGHI CONOSCITIVI

La 10^a Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha svolto una serie di sopralluoghi a centrali nucleari, impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano il carbone o il gas, nonché impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso una serie di missioni compiute in Italia e all'estero.

In particolare, delle delegazioni della Commissione hanno visitato due centrali nucleari: la prima, in Francia, situata a Nogent-sur-Seine, e gestita dalla società EDF, la seconda, in Germania, nei pressi di Monaco di Baviera, gestita dalla società E.ON.

Per quanto attiene alle centrali a carbone, una delegazione della Commissione si è recata a Civitavecchia, ove ha avuto modo di visitare l'impianto di Torrevaldaliga Nord, recentemente riconvertito dall'Enel. In occasione di tale sopralluogo è stata inoltre visitata la centrale a ciclo combinato di Torrevaldaliga Sud, gestita dalla società *Tirreno Power*.

Da ultimo è stata dedicata particolare attenzione anche al settore delle energie rinnovabili in occasione della visita ad alcuni parchi eolici nel Nordest della Francia, gestiti dalla *Société Française d'Eoliennes*, controllata dalla società italiana Sorgenia.

PRINCIPALI ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI NEL CORSO DELLE VISITE ALLE CENTRALI NUCLEARI

Le missioni in Francia e in Germania hanno consentito di visitare due impianti nucleari, entrambi di seconda generazione, proprio in occasione dell'esame da parte della Commissione Industria del Senato del disegno di legge n. 1195 (collegato in materia di energia) che, dopo circa

vent'anni, ha previsto il ritorno per l'Italia della produzione di energia elettrica dal nucleare.

Nell'ambito della missione in Francia, in particolare, la delegazione della 10ª Commissione ha incontrato il Presidente dell'Autorità per la sicurezza nucleare, Andre-Claude Lacoste, e il dottor Marc Sanson, commissario dell'Autorità stessa.

L'incontro presso la sede dell'autorità francese ha consentito di approfondire i principali aspetti organizzativi e i compiti affidati all'Autorità amministrativa indipendente, il cui obiettivo è quello di vigilare sulle attività di utilizzo del nucleare per scopi civili che avvengono nel territorio francese assicurando, con i poteri conferiti, lo svolgimento in sicurezza di tali attività.

Nel corso dell'incontro il presidente Lacoste ha evidenziato l'importanza di assicurare all'Autorità una indipendenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetto agli altri poteri pubblici e ai principali soggetti economici che operano in campo energetico. In particolare, il Presidente ha evidenziato come la vigilanza e il controllo sulle diciannove centrali nucleari presenti in Francia consenta ai tecnici dell'Autorità di effettuare delle ispezioni, spesso non programmate, che, nel caso di accertamento del mancato rispetto della normativa volta a garantire la sicurezza degli impianti stessi, possono comportare la sospensione dell'attività della centrale, con indubbio danno economico per i gestori dell'impianto, che sono quindi incentivati ad assicurare elevati *standard* di sicurezza nello svolgimento delle attività.

Durante l'incontro con i vertici dell'Autorità per la sicurezza nucleare la delegazione ha avuto modo di approfondire gli aspetti relativi all'*iter* autorizzativo necessario per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte nucleare. Uno degli elementi che ha maggiormente attirato l'attenzione della delegazione è rappresentato dall'estrema rapidità con la quale, in Francia, un progetto per una centrale nucleare viene autorizzato, assicurando al contempo il rispetto delle normative in materia ambientale e quelle che garantiscono la tutela delle popolazioni sul cui territorio l'impianto verrà realizzato. Tra le tematiche approfondite vi è stata anche quella delle misure di compensazione a favore degli enti locali sul cui territorio vengono ospitate delle centrali nucleari. A tale riguardo il presidente Lacoste ha evidenziato come gli enti territoriali in Francia siano particolarmente interessati alla presenza di centrali nucleari sul proprio territorio, in virtù dei benefici economici derivanti dall'ubicazione di tali impianti. A questo si aggiunge il fatto che gli enti locali interessati, nella fase consultiva del procedimento autorizzatorio, non dispongono di un diritto di veto.

Il sopralluogo alla centrale di Nogent-sur-Seine ha permesso di visitare un impianto particolarmente all'avanguardia dal punto di vista tecnico composto da due unità di produzione da 1300 MW che assicurano una produzione annua di 18 miliardi di Kwh, pari al 4% della produzione di energia elettrica francese. Nel corso del sopralluogo sono stati evidenziati i numerosi controlli che vengono effettuati dall'ente gestore e dalle auto-

rità competenti per monitorare la salute dei lavoratori, delle popolazioni interessate e per assicurare il rispetto dell'ambiente circostante. A tale riguardo il direttore della centrale ha sottolineato che vi è un rispetto particolarmente rigoroso della normativa in materia ambientale, specialmente con riguardo al ciclo dell'acqua prelevata dal fiume Senna per l'utilizzo della stessa nella centrale.

In occasione della missione in Germania, invece, una delegazione della 10^a Commissione ha visitato l'impianto nucleare ISAR2 la cui potenza, pari a 1500 MW, consente di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 2 milioni di utenti. Nel corso della visita, il direttore della centrale ha richiamato l'attenzione sulla collocazione strategica dell'impianto, che risulta molto ben collegato con la rete di distribuzione dell'energia elettrica e in prossimità di un fiume particolarmente ricco d'acqua come l'Isar. A tale proposito, così come nel caso della centrale di Nogent, sono state illustrate le misure tecnologiche che consentono di rispettare pienamente i vincoli derivanti dalla normativa ambientale circa l'utilizzo delle risorse idriche del corso d'acqua. In particolare, la centrale reimmette in circolo circa 50 metri cubi di acqua al secondo ad una temperatura che non può essere superiore a 2,5°C rispetto alla temperatura dell'acqua prelevata dal fiume.

Sono stati altresì approfonditi gli aspetti relativi ai tempi necessari per l'autorizzazione e la realizzazione di una centrale nucleare in Germania (circa 10 anni) e al sistema di controlli previsti non solo da parte delle autorità centrali, ma anche dei Länder a cui sono affidate numerose competenze, in particolare per quanto attiene alla salute delle popolazioni interessate.

PRINCIPALI ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI NEL CORSO DELLE VISITE AI PARCHI EOLICI GESTITI DALLA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'EOLIENNES

Nell'ambito della missione in Francia, una delegazione della 10^a Commissione ha svolto dei sopralluoghi ai parchi eolici, presenti nel Nord-Est del Paese, e gestiti dalla *Société Française d'Eoliennes*, società controllata da Sorgenia S.p.A.

La visita si è articolata nei parchi eolici della Voie Sacrée, della Côte de Champagne e dell'Argonne e ha consentito alla delegazione, prima di tutto, di approfondire il meccanismo degli incentivi previsto in Francia per l'installazione di impianti eolici. Tali incentivi sono costituiti da un prezzo di acquisto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici particolarmente conveniente e stabilito, di anno in anno, dallo Stato. Tale tariffa incentivante consente agli imprenditori che decidono di investire in tale settore di vedere remunerati i propri investimenti in un arco di tempo di circa 10-15 anni, a fronte di una durata complessiva dell'impianto pari a 20 anni.

In relazione al funzionamento degli impianti, la delegazione ha potuto apprezzare, nel corso della visita, che gli interventi programmati di manutenzione degli impianti consentono, a regime, di garantire una quantità di ore lavorate pari a 2400 su un monte ore totale annuo pari a 8760.

Nel corso del sopralluogo, infine, sono stati forniti alcuni dettagli tecnici circa il peso di ciascuna pala eolica, pari a 7 tonnellate, rispetto alle 250 tonnellate complessive dell'intero impianto, nonché sulla velocità media delle pale stesse (pari a circa 20 giri al minuto) e sulla velocità del vento per un funzionamento ideale della tipologia degli impianti visitati. Tale velocità va da un minimo di 20 ad un massimo di 80 Km/h.

PRINCIPALI ELEMENTI INFORMATIVI ACQUISITI NEL CORSO DELLA VISITA ALLA CENTRALE A CARBONE DI TORREVALDALIGA NORD

La missione a Civitavecchia di una delegazione della 10^a Commissione ha consentito di acquisire elementi informativi circa la realizzazione del progetto di riconversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord, situata nei pressi di Civitavecchia e gestita dall'ENEL.

In questa occasione l'incontro con i tecnici della società, ed in particolare con il Direttore della Divisione ingegneria e innovazione dell'ENI, ha permesso di approfondire i diversi passaggi dell'*iter* autorizzativo, particolarmente complesso, per la realizzazione di una centrale a carbone.

In particolare sono state evidenziate le difficoltà per l'ottenimento delle autorizzazioni di valutazione di impatto ambientale (VIA), le cui lungaggini sono spesso legate ad una commissione particolarmente numerosa, circa 60 membri, che vengono di volta in volta scelti discrezionalmente dal Ministro competente. La situazione politica italiana, che ha portato in genere alla formazione di esecutivi dalla breve durata, ha quindi inevitabilmente condotto alla formazione, alla nascita di ogni governo, di una diversa commissione per il rilascio della VIA, con conseguente inizio, ogni volta, di una nuova fase istruttoria.

Particolare difficoltà, altresì, presenta la necessità di raggiungere un'intesa con la Regione sul cui territorio insiste la centrale.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici, secondo i dati forniti dall'ENEL, la riconversione di un vecchio impianto con una nuova centrale a carbone permette di ottenere un rendimento energetico pari a circa il 45% con un sensibile abbattimento delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera, rispetto ad una centrale ad olio combustibile. In relazione al quantitativo di CO₂ emesso da una centrale a carbone, sono state evidenziate le potenzialità offerte dalle moderne tecnologie nell'ambito della cattura, del sequestro e dello stoccaggio dell'anidride carbonica.

Da ultimo è stato posto l'accento sui criteri di scelta delle centrali da riconvertire. A tale proposito si è evidenziato come una delle discriminanti è data dalle possibilità di collegamento ad una rete di distribuzione dell'e-

nergia elettrica adeguata al trasferimento di rilevanti quantitativi di energia.

4. CONCLUSIONI

La sintesi delle audizioni svolte ha consentito l'emersione di una serie di tematiche che verrà sviluppata nelle conclusioni che la Commissione rassegnerà con l'approvazione del documento conclusivo, di cui il presente schema costituisce una relazione preliminare, ricognitiva e prope-deutica per sollecitare le necessarie osservazioni e riflessioni da parte di tutte le componenti politiche.

1. Il primo dei dati che emerge nel corso di tutte le audizioni riguarda la scarsa informazione e comprensione delle dinamiche che governano l'andamento dei prezzi dei carburanti, soprattutto con riferimento alla incidenza in termini di aumento o di diminuzione dei costi della bolletta energetica, per il consumatore famiglia nonché per le imprese.
La comparazione fra il prezzo praticato in Italia e quello (più basso) che si riscontra in altri paesi europei, non tiene conto di almeno due fattori determinanti che sono da una parte le peculiarità della rete di distribuzione dei carburanti e dall'altra le modalità di rilevazione dei prezzi.
2. Dal lato delle aziende petrolifere sono stati evidenziati condizionamenti nel meccanismo di determinazione dei prezzi dei carburanti: sostanzialmente respingono gli addebiti (mossi soprattutto dai gestori di carburanti oltre che dai consumatori) inerenti la responsabilità nella determinazione dei prezzi. Vengono quindi chiamate in causa le decisioni dell'organismo che rappresenta i maggiori produttori della materia prima che, anche a fini speculativi, influenzano sulla maggiore o minore disponibilità del greggio, ciò che incide poi sulle quotazioni al barile.
3. D'altro canto le associazioni dei gestori dei carburanti sottolineano la pressoché totale dipendenza dalle maggiori compagnie petrolifere, dovuta a contratti particolarmente onerosi e stringenti, che impediscono, peraltro ogni iniziativa per l'ammodernamento degli impianti e quindi della rete di distribuzione nel suo complesso.
4. Il prof. Marzano, Presidente del CNEL, ha rilanciato l'ipotesi di ridurre di un valore equivalente alla crescita dell'IVA il peso della componente accise con l'obiettivo di armonizzare i prezzi, anche a livello europeo. Quindi agire sulla leva della componente fiscale potrebbe conseguire effetti fortemente positivi sulla bolletta energetica delle famiglie e delle imprese.

Un'analoga sottolineatura, in ordine alla necessità di ridefinire la fiscalità energetica, è stata anche prospettata dalla CNA, nonché dalle associazioni dei consumatori.

5. L'incidenza dei prezzi dei prodotti energetici sulla bolletta sconta anche un diverso assetto del mercato dell'energia elettrica da una parte e di quello del gas, dall'altra.
A questo proposito intervengono a più riprese le Autorità di regolazione che rivolgono stimoli ad un completamento dei processi di liberalizzazione, maggiormente sul fronte del gas. Questi aspetti chiamano in causa il nodo politico della separazione societaria fra approvvigionamento e distribuzione del gas.
6. Lo sviluppo e il potenziamento della rete elettrica costituisce un'ulteriore questione centrale che coinvolge peraltro i delicati equilibri con le realtà territoriali. A questo proposito è stata evidenziata la differente distribuzione sul territorio nazionale delle infrastrutture energetiche: alcune regioni soffrono infatti un *gap* strutturale da colmare perché incide fortemente sull'efficienza e sull'economia dell'intera rete nazionale. Ma diventa dirimente l'efficacia e le tempestività delle procedure autorizzatorie per la costruzione, il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche che invece scontano lentezze burocratiche che ne impediscono di fatto la realizzazione, e in tal modo vanificano ingenti investimenti. A tale proposito è stata richiamata dai rappresentanti di Terna la necessità che il piano degli interventi programmati per lo sviluppo della rete di distribuzione, presentato ogni anno al Ministero dello Sviluppo economico, si colleghi al piano energetico nazionale, in modo da poter realizzare efficacemente gli interventi di interesse strategico.
7. Nel merito degli interventi e degli investimenti per le infrastrutture, viene sottolineata, soprattutto dalle grandi società in campo energetico, la necessità di adottare sistemi efficaci per la gestione del consenso, contestualmente allo snellimento delle procedure e degli *iter* autorizzatori. Tale tematica lambisce il problema, pure sollevato, del riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e fonti di approvvigionamento energetico, inducendo ad una nuova riflessione sulle recenti modifiche al Titolo V della Costituzione.
8. A più riprese è stato evidenziato nel corso delle audizioni il problema della definizione del mix energetico ideale. In questo ambito si inserisce la delicata tematica della incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. I problemi evidenziati in merito riguardano le difficoltà di sostenere adeguatamente i progetti industriali, specie i più innovativi, nonché la mancanza di

un quadro normativo di riferimento certo soprattutto nel tempo, in grado di non scoraggiare gli investimenti che ovviamente possono produrre i propri effetti solo in un arco temporale medio lungo. Inoltre è stato evidenziato che ogni impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere necessariamente supportato da un impianto tradizionale per sopperire a eventuali mancanze di energia (cosiddetto *back-up*).

9. Sul versante dei consumi per le famiglie e per le imprese, viene sottolineato il tema della misurazione dei consumi effettivi, tramite contatori adeguati che consentirebbe risparmi consistenti, soprattutto attraverso la rilevazione dei consumi storici degli utenti, i cui dati sono invece non completi e difficilmente acquisibili da parte dei nuovi operatori che si affacciano sul mercato liberalizzato.
10. Per quanto riguarda, in particolare, il fabbisogno energetico delle imprese, Union Camere, ricordando le difficoltà che colpiscono maggiormente le PMI, sottolinea la necessità di superare il *gap* di informazione e di cultura che può compromettere i vantaggi dell'ingresso nel mercato libero per le aziende che, specie nella fase iniziale, necessitano di un accompagnamento.
11. Un ulteriore elemento di riflessione va dedicato al mondo delle PMI: in particolare il programma di politica energetica dovrebbe essere calibrato anche sulla base dei bisogni delle PMI, per le quali è acclarato che il costo dell'energia costituisce un fattore determinante per la loro capacità competitiva.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) sottolinea preliminarmente che il provvedimento d'urgenza intende fronteggiare la crisi economica internazionale in atto, oltre a stabilire misure correttive e proroghe di termini in vari settori. Nel soffermarsi sulle disposizioni di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 1, rilevando che i commi da 1 a 4 prevedono, per gli anni 2009 e 2010, la possibilità di progetti di formazione o riqualificazione, comprensivi di attività produttiva connessa all'apprendimento, per i soggetti titolari di trattamenti di integrazione salariale, o comunque di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. In questa nuova fattispecie, l'impresa deve corrispondere al lavoratore solo la differenza tra la retribuzione piena e la misura del trattamento di sostegno al reddito. Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera, reca un rifinanziamento pari a 13 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, per la concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale e non coperte da contributo regionale degli enti privati gestori di attività formative. Il comma 5 provvede ad un rifinanziamento per le proroghe, fino a 24 mesi di durata complessiva del trattamento, degli interventi di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività. Il

comma 6 incrementa per gli anni 2009 e 2010 la misura del trattamento integrativo statale per i contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, elevandola dal 60 all'80 per cento della quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro. I commi 7 e 8 concedono per il 2009 e il 2010 ai soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, o di ammortizzatori sociali in deroga, la possibilità di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni, nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività autonoma o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. La versione originaria del decreto, così modificata dalla Camera, concedeva tale possibilità solo ai titolari di integrazione salariale straordinaria che fossero in posizione di esubero strutturale e ai titolari di ammortizzatori sociali in deroga. Il comma 8-ter - pure introdotto dall'altro ramo del Parlamento - amplia le possibili destinazioni, nell'ambito del settore degli ammortizzatori sociali, di alcune risorse già stanziare in materia per il 2009.

Il successivo articolo 1-bis - inserito dalla Camera dei deputati - consente che con decreto ministeriale di natura non regolamentare siano eccezionalmente emanate disposizioni in deroga alle discipline regolamentari concernenti categorie di lavoratori protette da istituti specifici, diversi dagli ammortizzatori sociali ordinari.

L'articolo 1-ter - introdotto anch'esso dalla Camera - prevede una procedura straordinaria di regolarizzazione di lavoratori italiani e stranieri occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e nel lavoro domestico, attraverso una dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro. L'articolo dispone, tra l'altro, anche un incremento del finanziamento dello Stato in favore del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno così regolarizzati.

L'articolo 11 del decreto prevede che i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, siano utilizzabili in modo coordinato ed integrato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, al fine di poter disporre di una base unitaria di dati, funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

L'articolo 11-bis - inserito dalla Camera - introduce l'obbligo della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per gli esercenti l'attività di commercio sulle aree pubbliche.

I commi 23 e 24 dell'articolo 17 modificano alcuni profili della disciplina sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, nonché dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si possa ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Viene poi abrogata la norma che individua le fasce orarie di reperibilità del lavoratore per lo svolgimento delle visite mediche di controllo, nonché quella che stabilisce la

non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Si prevede altresì che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rientrino nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime aziende sanitarie.

Il relatore si sofferma quindi sui commi 35-*novies* e 35-*decies* dell'articolo 17, inseriti dalla Camera, che modificano la disciplina sulla facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di conseguimento di una certa anzianità da parte del dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno sei mesi. La novella rende transitorio l'istituto, limitandone l'ambito di applicazione al triennio 2009-2011, ed estende la possibilità di risoluzione da parte della pubblica amministrazione a tutti i casi in cui il dipendente abbia maturato i 40 anni di contribuzione pensionistica (mentre la norma vigente fa riferimento al conseguimento di 40 anni di servizio effettivo). Riguardo alle categorie escluse dall'istituto, la novella aggiunge quella dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

L'articolo 20 reca disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene, inoltre prevista la nomina di una Commissione col compito di proporre un aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

L'articolo 22-*ter* – inserito dalla Camera – modifica la disciplina sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Il comma 1 incrementa progressivamente da 60 a 65 anni per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, nonché per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Il limite minimo viene elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. È fatto salvo il diritto al trattamento per le lavoratrici che abbiano già maturato o maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009. Restano ferme le norme fino ad ora vigenti per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'elevamento è stabilito in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07: sentenza che ha ritenuto la differenza di requisiti anagrafici tra dipendenti pubblici di sesso maschile e femminile una violazione del principio di parità di retribuzione, sulla base della considerazione che il trattamento pensionistico costituisca per i dipendenti pubblici una forma di retribuzione differita. In relazione alle economie derivanti dal comma 1, il successivo comma 3 in-

crementa, nella misura di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; le nuove risorse sono destinate ad interventi nel campo delle politiche sociali e familiari, «con particolare attenzione alla non autosufficienza».

Infine, il relatore dà ragione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22-ter, che prevede che a decorrere dal 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico siano adeguati all'incremento della vita media, rilevato con riguardo al quinquennio precedente.

Si riserva conclusivamente la presentazione di uno schema di parere all'esito del dibattito.

Il presidente GIULIANO ringrazia il relatore per l'esposizione ampia e dettagliata e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore ROILO (*PD*), nell'anticipare la presentazione da parte del suo Gruppo di una proposta di parere contrario al provvedimento, stigmatizza la circostanza che per l'ennesima volta il Governo per affrontare la crisi economica in atto faccia ricorso ad un provvedimento d'urgenza che verrà a giorni corretto attraverso un ulteriore decreto-legge. Nonostante l'Esecutivo argomenti che l'adozione di interventi specifici rappresenta la traduzione pratica di una strategia mirata, la sua parte da tempo propugna invece l'adozione di misure di carattere organico. L'atteggiamento dell'Esecutivo a suo avviso evidenzia una sottovalutazione della crisi in atto, permanendo in una logica di interventi tampone, sovente adottati su sollecitazione di alcune categorie interessate, e, nel caso di specie, essenzialmente del mondo delle imprese. Pur se non in sé dannose, le misure proposte dal provvedimento d'urgenza in esame si palesano comunque insufficienti. Tale è il caso di quelle finalizzate a favorire il sistema delle imprese, attraverso la detassazione sugli utili reinvestiti per l'acquisto di nuovi macchinari che, tra l'altro, nella migliore delle ipotesi, andranno a segno nel 2010. Egualmente insufficienti si rivelano gli interventi destinati ai lavoratori pubblici, peraltro sproporzionati rispetto alle segnalazioni già avanzate dalle organizzazioni sindacali. Analoghe considerazioni egli rivolge nei confronti della controversa questione dell'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego, ritenendo assurdo si proceda con provvedimento d'urgenza e con modalità così estemporanee e disorganiche. Forti critiche avanza da ultimo in relazione alla concreta possibilità che anche in questo caso il Governo faccia ricorso al voto di fiducia, vanificando così ogni confronto parlamentare.

Il senatore NEROZZI (*PD*) ritiene che la circostanza che il Governo abbia già preannunciato la presentazione di un altro decreto-legge finalizzato a correggere alcune misure contenute nel provvedimento d'urgenza oggi in esame, evitando così di emendarlo e di rendere necessaria una ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati, e ciò solo in considera-

zione della pausa estiva dei lavori parlamentari, rappresenti in sé il segno dello svilimento del Parlamento. Dopo aver stigmatizzato la totale disattenzione nei confronti del Mezzogiorno testimoniata dai contenuti del decreto-legge in conversione, segnala che, ove la crisi economica non dovesse attenuarsi, come invece il Governo in carica continua a ripetere, le misure tampone in tema di cassa integrazione si riveleranno del tutto inutili, in assenza di riforme organiche e di risorse sufficienti. Analoga conseguenza si avrà per quanto riguarda le misure disposte a favore dei lavoratori precari. Ulteriori perplessità egli nutre a proposito delle disposizioni in materia di pensioni. In particolare, e senza avanzare alcun giudizio di valore al riguardo, evidenzia la contraddittorietà di misure che da un lato dispongono l'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego, diminuendo dall'altro in determinati casi l'età pensionabile. Avanza altresì critiche in ordine alla destinazione delle risorse di bilancio derivanti dai risparmi effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici. In sintesi, sottolinea che il provvedimento è destinato a creare una doppia rottura, generazionale e di genere.

La senatrice GHEDINI (PD) rileva preliminarmente che le modalità di esame del provvedimento danno luogo ad una pesante violazione dei principi democratici e dei corretti rapporti tra Governo e Parlamento, ridotto a mero organo di ratifica. La circostanza che il dibattito si stia incentrando su un provvedimento di cui è già annunciata l'ulteriore modifica attraverso l'imminente adozione di un nuovo decreto-legge rappresenta, se possibile, una ulteriore aggravante; tanto più che gli elementi che sarà necessario correggere attengono ad altrettante gravissime lesioni al sistema istituzionale, all'autonomia e alla capacità di azione della Corte dei Conti e della Banca d'Italia, ed a misure assai controverse, come lo scudo fiscale. Nell'auspicare comportamenti più responsabili da parte del Governo e nel sottolineare che per l'ennesima volta il Parlamento si trova ad esaminare misure anticrisi adottate con un provvedimento d'urgenza, evidenzia che le iniziative legislative del Governo in materia di ammortizzatori sociali susseguitesì vorticosamente solo dall'ottobre scorso non consentono una adeguata ricostruzione dei fondi disponibili e dell'utilizzo della strumentazione. Sarebbe stato a suo avviso assai più utile un riordino complessivo, anche per ragioni di coerenza degli istituti. Forti critiche avanza poi con riferimento alla carenza nel decreto-legge n. 78 di interventi di politica attiva e di politica dei redditi. Quanto al tema dell'elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche, ricorda che esso è oggetto di una sentenza della Corte di giustizia; il Governo ha scelto di intervenire anche in questo caso attraverso un provvedimento d'urgenza, omettendo così il confronto parlamentare di merito, oltre a quello con le parti sociali e dimenticando che la sentenza sanzionava in premessa l'esistenza in Italia di un'iniquità salariale di genere. La destinazione dei risparmi così ottenuti va inoltre a ripristinare una dotazione «tagliata» dalla legge finanziaria: per tal via, si finisce per far pagare alle donne una scelta di sistema operata dal Governo. Ancora una volta, si affronta il tema in modo par-

ziale, dimenticando che il lavoro casalingo ha un valore economico in sé, non riconosciuto, e che consente ad altri componenti del nucleo familiare di produrre ricchezza o di dedicarsi alla propria formazione culturale e professionale. Gli interventi in generale sull'età pensionabile sostanziano poi un intervento furbesco, con una delega che travalica il mandato dell'Esecutivo in carica. Anche in questo caso non si è avuto alcun confronto con le parti sociali, ancorché, nell'attuale fase di crisi, si tratti di una misura destinata a creare non poco allarme. Infine, stigmatizza la disposizione recante la sanatoria per le *colf* e le assistenti familiari, che giudica un intervento a carattere demagogico, frutto di una operazione iniqua, che potrebbe produrre effetti paradossali tra componenti del medesimo nucleo familiare.

In considerazione dell'imminente inizio dell'Aula dell'Assemblea, il presidente GIULIANO rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GHIGO (*PdL*), dopo aver preliminarmente rilevato che il decreto-legge in esame appare inteso a fronteggiare la crisi economica internazionale in atto, nonché a stabilire misure correttive e proroghe di termini in vari settori, riguardo alle norme di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 22, concernente il settore sanitario.

In particolare, il comma 1 differisce il termine temporale per la stipulazione della nuova intesa sulla spesa sanitaria tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La riformulazione operata dalla Camera ha sia ulteriormente modificato il termine suddetto (fissato ora al 15 ottobre 2009) sia precisato le discipline di riferimento in caso di mancata adozione dell'intesa.

I commi 2 e 3 riducono, a decorrere dal 2010, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, in modo da conseguire un risparmio di 800 milioni di euro annui, i quali vengono destinati (mediante un fondo di nuova istituzione) ad interventi relativi al settore sanitario. Questi ultimi sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Camera ha aggiunto che, con intesa da sancire nella suddetta Conferenza, è individuata una quota, pari ad almeno 50 milioni di euro annui, delle risorse in esame, da destinare a programmi concernenti le cure palliative (ivi comprese

quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti).

Il comma 3-*bis* – inserito dalla Camera – reca una precisazione riguardo al riparto degli oneri conseguenti all'eventuale superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. Si specifica che le quote di superamento imputabili ai medicinali acquistati, da parte delle aziende sanitarie locali, presso le aziende farmaceutiche e distribuiti direttamente ai cittadini sono interamente a carico delle aziende farmaceutiche stesse.

Il comma 4 richiede che venga adottato, per la Regione Calabria, secondo le varie procedure (anche sostitutive) ivi contemplate, un Piano di rientro, contenente misure di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

Il comma 5 reca alcune norme in materia di incompatibilità, ai fini di assicurare l'indipendenza dei soggetti partecipanti alla verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali.

I successivi commi 6 e 7 riguardano l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù». Si rende permanente il contributo speciale, a carico dello Stato, pari a 50 milioni di euro annui, in favore del suddetto ospedale, mentre nella disciplina fino ad ora vigente, il contributo in oggetto era previsto fino al 2011.

Il comma 8 prevede il coinvolgimento della CONSIP, nell'ambito dei procedimenti di verifica degli adempimenti, da parte delle regioni, degli obblighi in materia di acquisti di beni e di servizi destinati alle strutture sanitarie.

Passando agli altri articoli di interesse della presente Commissione, si osserva che l'articolo 1-*ter* – introdotto dalla Camera – prevede una procedura straordinaria di regolarizzazione di lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso una dichiarazione di emersione, presentata, da parte del datore di lavoro, previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. L'articolo dispone, tra l'altro, anche un incremento del finanziamento dello Stato in favore del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2010, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno regolarizzati in base alla procedura in esame.

Riguardo all'articolo 9, si segnala, in primo luogo, che il numero 2) della lettera a) del comma 1 esclude le strutture sanitarie dall'ambito di applicazione della disciplina, ivi prevista, sull'obbligo, per il funzionario amministrativo, di verificare, in via preventiva, che l'adozione di un atto comportante un impegno contabile di spesa determini un programma di pagamenti compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il successivo comma 1-*bis* – inserito dalla Camera – è inteso a agevolare la riscossione, da parte di amministrazioni pubbliche, di crediti (anche non relativi al settore sanitario) nei confronti di regioni oggetto, nel-

l'ambito delle procedure di ripiano dei disavanzi della gestione sanitaria, di commissariamento.

L'articolo 11 del decreto prevede che i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, siano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato, al fine di poter disporre di una base unitaria di dati, funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

I commi 23 e 24 dell'articolo 17 modificano alcuni profili della disciplina sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, nonché dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si possa ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Viene poi abrogata la norma che individua le fasce orarie di reperibilità del lavoratore per lo svolgimento delle visite mediche di controllo, nonché quella che stabilisce la non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Si prevede altresì che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rientrino nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime aziende sanitarie.

I successivi commi 35-*novies* e 35-*decies* dell'articolo 17 (inseriti dalla Camera) modificano la disciplina sulla facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di conseguimento di una certa anzianità da parte del dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno sei mesi.

La novella rende transitorio l'istituto, limitandone l'ambito di applicazione al triennio 2009-2011, ed estende la possibilità di risoluzione, da parte della pubblica amministrazione, a tutti i casi in cui il dipendente abbia maturato i 40 anni di contribuzione pensionistica (mentre la norma vigente fa riferimento al conseguimento di 40 anni di servizio effettivo). Riguardo alle categorie escluse dall'istituto, la novella aggiunge quella dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

L'articolo 20 reca disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene, inoltre, prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione, avente il compito di proporre un aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

L'articolo 22-ter – inserito dalla Camera – modifica la disciplina sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Si segnala, al riguardo, che, in relazione alle economie derivanti dal comma 1, il successivo comma 3 incrementa, nella misura di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; le nuove risorse sono destinate ad interventi nel campo delle politiche sociali e familiari, «con particolare attenzione alla non autosufficienza».

Il comma 8 dell'articolo 23 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma deve effettuare i pagamenti dei debiti (a carico della medesima azienda) oggetto di procedure di transazione.

Il successivo comma 21-decies dell'articolo 23 proroga dal 2009 al 2010 l'applicazione del criterio, per i possessori dei titoli conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

La senatrice BIANCHI (*PD*) lamenta l'assenza del rappresentante del Governo che reputa imbarazzante ed ingiustificata considerata la rilevanza delle disposizioni che riguardano le competenze della Commissione. Peraltro, la presenza del rappresentante del Governo appare tanto più opportuna per far luce sui dati e le analisi, poste a fondamento della recente scelta di commissariare alcune regioni in disavanzo sanitario, dati ed analisi che sono trapelati negli ultimi giorni sugli organi di stampa, senza che ne fosse in qualche modo informata la Commissione.

Il senatore ASTORE (*IdV*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla senatrice Bianchi, rileva di essere in difficoltà nel momento in cui al proprio Gruppo è chiesta una valutazione sul decreto-legge in titolo, i cui testi non sono stati resi immediatamente disponibili.

Il presidente TOMASSINI fa presente che il testo del decreto-legge, non appena pervenuto, è stato messo a disposizione dei commissari ai quali, in ogni caso, è stato trasmesso nella giornata di ieri un documento che riportava, sia pur a titolo indicativo, le parti del provvedimento riguardanti la Commissione. Per quanto concerne poi la lamentata assenza del rappresentante del Governo, precisa che la sua presenza è certamente auspicabile ed opportuna, ma non obbligatoria secondo le norme regolamentari, anche perché la Commissione è chiamata ad esaminare il decreto-legge in titolo in sede consultiva. Peraltro, il vice ministro Fazio ha previamente comunicato che, per una serie di impegni istituzionali non rin-

viabili, si sarebbe trovato nell'impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) sottolinea che sono in atto frequenti riunioni tra il Governo, l'Istituto Superiore di Sanità e l'AIFA per la definizione delle iniziative volte a prevenire e contrastare la pandemia innescata dalla diffusione dell'influenza A(H1N1), pandemia che potrebbe generare serie conseguenze sulla salute pubblica. In tal senso, il Governo si sta responsabilmente adoperando in merito a tale problematica; tuttavia, proprio alla luce di tale circostanza, non si comprende la disposizione contenuta nel decreto-legge in titolo avente ad oggetto la riduzione della spesa farmaceutica per un importo di 800 milioni di euro, proprio nel momento in cui ci si deve preparare ad una campagna di vaccinazione. In tal senso, invita il relatore ad inserire nel parere una raccomandazione che, nel rispetto dei limiti di spesa menzionati, preveda l'istituzione di un fondo speciale per la gestione di tale emergenza, visto che il ricorso alla terapia farmacologica sarà irrinunciabile.

Inoltre, ritiene che debba essere riconsiderata la norma contenuta nell'articolo 17, comma 35-*novies* che, nell'ambito della facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, esclude, tra le altre categorie, i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, così determinando una ingiustificata discriminazione nei confronti di tutti gli altri dirigenti sanitari.

Il senatore BOSONE (*PD*), dopo aver espresso il proprio rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, si sofferma in primo luogo sulle disposizioni del decreto-legge che incidono sul versante della spesa, ad iniziare da quelle che prevedono una riduzione pari a 800 milioni di euro per l'assistenza farmaceutica territoriale. Il risparmio così determinato sarà destinato ad un fondo le cui finalità restano tuttavia imprecisate, ad eccezione di una quota pari a 50 milioni di euro – a suo avviso del tutto esigua – destinata a programmi dedicati alle cure palliative. Rispetto a tale esigenza, sarebbe stato auspicabile un impegno finanziario ben più consistente visto che tali malati richiedono un'assistenza lunga e complessa. Peraltro, associandosi alle osservazioni svolte dal senatore D'Ambrosio Lettieri, ritiene quanto meno intempestivo il taglio alla spesa farmaceutica alla vigilia di una possibile pandemia che comporterà una massiccia campagna di vaccinazione.

Dopo aver evidenziato che nel decreto-legge non si rintracciano misure per la razionalizzazione dei ricoveri e per la rete ospedaliera né per la disciplina dei livelli essenziali di assistenza, si sofferma criticamente sulla recente decisione di commissariare alcune regioni in disavanzo sanitario, affidando la gestione commissariale agli stessi Presidenti delle regioni. Ad ogni modo, sarebbe auspicabile che il Governo riferisca alle Camere

sull'andamento di tali disavanzi e sugli interventi volti ad un loro recupero, mettendo a disposizione dei parlamentari dati certi e reali, dal momento che non ci si può più accontentare delle indiscrezioni che trapelano sugli organi di stampa e che innescano allarmismi che, a suo giudizio, servono a nascondere e a precedere talune scelte impopolari sul riordino del sistema sanitario.

Infine, per quanto concerne l'articolo 17, comma 35-*novies*, nel rilevare come sia inaccettabile considerare i dirigenti medici alla stregua degli altri dirigenti pubblici visto il particolare lavoro che svolgono e l'elemento cruciale rappresentato dall'esperienza professionale, concorda sulla esigenza di estendere la deroga contenuta in tale disposizione in modo da comprendere anche tutti gli altri dirigenti medici.

Il senatore ASTORE (*IdV*), nel rilevare che si sta creando una pericolosa frattura nel rapporto tra le Regioni ed il Governo, frattura che rischia di minare non solo gli equilibri istituzionali ma l'unità del Paese, contesta la decisione di commissariare le regioni Campania e Molise a causa degli ingenti disavanzi finanziari in ambito sanitario, salvando invece altre regioni, come la Sicilia, che pure si trovano in una condizione analoga. Il criterio assai discutibile scelto dall'Esecutivo per quanto concerne il regime commissariale è ancora più criticabile nel momento in cui si affidano agli stessi Presidenti delle regioni i ruoli di commissari.

Più in generale risulta preoccupante lo stato complessivo del sistema sanitario nazionale non tanto per le risorse finanziarie – che di per sé possono essere reputate sufficienti – ma soprattutto per i numerosi annunci del Governo circa un riordino del settore sanitario che potrebbe preludere ad un coinvolgimento di soggetti privati. Si tratta di tematiche assai rilevanti che, tuttavia, non sono toccate dal decreto-legge in titolo il quale, sulla falsariga dei numerosi interventi che si stanno accumulando nell'ambito delle cosiddette manovre correttive, si limita solo a tamponare l'emergenza e ad introdurre meccanismi opinabili quando ad esempio si decide di commissariare una regione attraverso un atto legislativo.

Per tali ragioni, pur restando sempre disponibile a fornire il proprio apporto nel momento in cui si aprirà un dibattito effettivo sulla crisi della sanità in Italia, il Gruppo dell'Italia dei Valori non potrà che esprimersi negativamente sui contenuti del decreto-legge in titolo, anche con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 35-*novies*: infatti, è dell'avviso che, stante l'alto numero dei medici in Italia, sarebbe auspicabile un consistente ricambio generazionale, senza introdurre, come ventilato da molti senatori, una estensione della deroga alla facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dopo 40 anni di anzianità contributiva.

In conclusione esprime l'auspicio che l'Esecutivo possa mutare la propria linea di comportamento che fino ad ora, anche in relazione all'imminente varo della riforma del federalismo fiscale, non ha tenuto nella giusta considerazione i rilievi avanzati dalle opposizioni, preferendo esibire un'arroganza di cui pagherà le conseguenze.

La senatrice BASSOLI (PD) osserva preliminarmente come l'assenza del Governo non possa essere valutata da un punto di vista strettamente regolamentare, posto che appare chiaro come, sul fronte politico, sia in atto un graduale processo di ridimensionamento delle funzioni istituzionalmente ascrivibili al Parlamento e alle Commissioni parlamentari. In questo quadro ritiene in particolare necessario avere una sede di confronto con il Governo riguardo alla complessa situazione di dissesto finanziario delle Regioni, posto che gli elementi di informazione sono diffusi esclusivamente attraverso gli organi di stampa, a meno che non si tratti di una specifica scelta politica quella di evitare il confronto parlamentare.

In analogia a quanto è emerso nel corso dell'esame del DPEF, rileva come il decreto cosiddetto anticrisi presenti un'elevata disomogeneità nei suoi contenuti in assenza di un preciso piano organico di programmazione degli interventi, con particolare riferimento al settore sanitario che a suo avviso ha un peculiare valore strategico per il futuro del Paese. Innanzitutto censura l'aspetto centralistico che sembra emergere dall'articolo 22 il quale differisce il termine temporale per la stipulazione della nuova intesa per la definizione della spesa sanitaria tra lo Stato e le Regioni, indice a suo avviso della difficoltà politica da parte dell'Esecutivo nel trovare una sede di confronto con i livelli istituzionali territoriali. Anche l'attuazione del federalismo fiscale è resa a suo avviso ancora più ardua alla luce del contenzioso aperto con le Regioni tenuto conto che la definizione dei costi *standard* non nasce da un calcolo puramente economico ma scaturisce dalla tipologia di sistema sanitario che nell'interlocuzione con le realtà regionali si vuole implementare. Tale situazione peggiorerà le condizioni delle Regioni chiamate ad attuare rigorosi piani di rientro da un lato, laddove dall'altro incrementerà la divaricazione tra il nord e il sud del Paese.

Esprime altresì un giudizio fortemente critico in relazione ai tetti di spesa imposti all'assistenza farmaceutica territoriale poiché i risparmi che si ritiene di conseguire sarebbero destinati all'istituzione di un fondo le cui finalità appaiono indeterminate e che sarebbe peraltro gestito in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, contribuendo a definire un'immagine depotenziata dell'istituendo Ministero della salute quanto a capacità decisionale e di spesa. Tale taglio di risorse potrebbe inoltre non offrire il sostegno economico necessario per affrontare l'emergenza pandemica nel momento in cui apparirà nella sua acuta virulenza, tenuto conto che sarà necessario provvedere ad un'efficace azione di controllo esclusivamente attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali per la prevenzione e la cura.

Lamenta inoltre che l'attuazione della procedura del Piano di rientro per la regione Calabria non sia stata oggetto di una preventiva trattativa con la regione medesima ma sia stata definita in via unilaterale mediante un'iniziativa legislativa, per giunta d'urgenza. Sarebbe altresì opportuno che il Governo riferisca riguardo alle circostanze economico-finanziarie che hanno condotto alle procedure di commissariamento nei confronti delle regioni Campania e Molise, e che fornisca ragguagli sullo stato di avanzamento del Piano di rientro della regione Lazio che, stando alle in-

discrezioni di stampa, sembrerebbe in direzione di un progressivo risanamento dei conti pubblici.

Dichiara di non condividere le considerazioni del senatore Astore riguardo all'elevato numero di medici in servizio tale da considerare auspicabili a suo giudizio forme di pensionamento come quelle di cui all'articolo 17, comma 35-*novies*, nella prospettiva di incentivare il ricambio generazionale, argomentando che l'alto rapporto tra medici e cittadini è giustificato dal fatto che il sistema sanitario è imperniato sulla figura del medico di famiglia: la riqualificazione dei servizi territoriali potrebbe inoltre costituire lo strumento idoneo per affrontare un modo fattivo le problematiche legate alla prevenzione, all'invecchiamento della popolazione e all'emigrazione. A questo riguardo, osserva come si tratti di una norma a suo avviso assolutamente errata posto che, accanto a realtà in cui si rende obiettivamente necessario un ricambio generazionale, vi sono situazioni in cui si assiste ad una tendenza a ridurre l'offerta sanitaria pubblica, mediante la progressiva riduzione del numero dei medici, a vantaggio di quella privata, ponendo anzi le premesse per il ricorso a forme di collaborazione che oltre a aumentare le fasce di precariato creano difficoltà per la professionalizzazione di determinate figure mediche.

Alla luce di tali considerazioni, esprime un orientamento assolutamente contrario sul disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per rilevare come sia condivisibile l'esigenza di acquisire un quadro informativo completo sulla situazione finanziaria delle Regioni che versano in situazioni di dissesto di bilancio o di commissariamento.

Quanto alla problematica concernente la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno presso le Commissioni di merito, esprimendo l'auspicio che possa raccogliere un'ampia convergenza, tenuto conto che concerne una problematica evidenziata anche dalle forze politiche di opposizione.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), nel riepilogare il complesso dibattito che ha caratterizzato l'evoluzione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 concernente la finestra pensionistica per i dipendenti pubblici, evidenzia come tale disposizione – che l'articolo 17, comma 35-*novies* mira a novellare – sia stata principalmente volta ad introdurre una normativa di favore per la Pubblica amministrazione, restando peraltro invariata la disciplina sostanziale sul trattamento di quiescenza. Quanto all'ambito di esclusione della portata applicativa della norma, in sede di discussione del disegno di legge delega, Atto Senato n. 847, per l'ottimizzazione della produttività nel lavoro pubblico, si era principalmente posta l'esigenza di modificare tale disposizione provvedendo a equiparare il mondo ospedaliero a quello universitario almeno per quanto riguarda i profili apicali, senza una specifica modifica della disciplina sostanziale del trattamento di quiescenza. In questo quadro, osserva tuttavia come sarebbe al contrario inopportuno che il sistema sanitario si privi di alte pro-

fessionalità in campo sanitario a causa del pensionamento per limiti di età della categoria dirigenziale di livello non apicale, attualmente fissata a 65 anni; sottolinea quindi l'esigenza di uno specifico intervento sulla disciplina sostanziale, disponendo che il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili del Servizio sanitario nazionale sia stabilito al compimento del settantesimo anno di età.

Nel dichiarare di condividere le finalità della disposizione di cui all'articolo 22, comma 8, che prevede il diretto coinvolgimento della CONSIP nell'ambito delle procedure di diritto privato da parte delle Regioni per l'acquisto di beni e servizi destinati alle strutture sanitarie, rimarca l'esigenza che siano adottate le opportune iniziative affinché i crediti accertati nei confronti delle aziende fornitrici da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere diventino esigibili in tempi ristretti, vincolando le risorse della struttura a sanare le partite debitorie senza che siano computate nel complesso dell'esposizione finanziaria della Regione di riferimento.

Il senatore RIZZI (*LNP*) esprime forte perplessità sul comma 35-*novies* dell'articolo 17, con particolare riferimento alla limitazione della clausola di esclusione ai soli dirigenti di struttura complessa. Ritene al riguardo necessaria una presa di posizione forte da parte della Commissione al fine di sancirne la piena contrarietà. A tale proposito, rispetto alle considerazioni espresse dal senatore Saccomanno riguardo all'esigenza di una modifica della disciplina sostanziale con la previsione di un innalzamento a 70 anni, sarebbe preferibile un intervento del Governo, come peraltro evidenziato nell'ambito dell'ordine del giorno G5.100 approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge, Atto Senato n. 847, volto ad uniformare i trattamenti pensionistici di tutte le categorie della dirigenza nel settore pubblico. In particolare la menzionata disposizione, così formulata, finisce per alimentare la disparità di trattamento, senza peraltro riuscire a risolvere i problemi applicativi che derivavano dall'impianto normativo emerso in seguito all'approvazione del citato disegno di legge. Occorre a suo avviso un cambiamento di impostazione, nella prospettiva di incentivare il pensionamento delle figure apicali al fine di valorizzare la figura gli aiuti-primari che costituisce la vera ossatura del sistema sanitario, esprimendo l'auspicio di una più approfondita riflessione della Commissione al riguardo.

La senatrice PORETTI (*PD*) osserva preliminarmente come la definizione di tetti massimi alla capacità lavorativa si ponga in netta controtendenza nella prospettiva di un allungamento della vita lavorativa e delle aspettative di vita. Occorre a suo avviso stabilire esclusivamente un limite minimo di contributi che lasci a tutti i medici dirigenti la possibilità di stabilire quanto rimanere in servizio senza che ciò possa dipendere da una decisione assunta autonomamente dall'amministrazione. Il meccanismo derivante dall'articolo 17, comma 35-*novies*, potrebbe avere l'effetto distorsivo di riservare agli ultrasessantenni la possibilità di mantenere po-

sizioni apicali, precludendo alle altre figure dirigenziali la possibilità di arrivare a dirigere una struttura sanitaria.

Quanto alla disposizione di cui all'articolo 23-ter, norma riguardante tra le altre l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne nell'ambito del comparto del pubblico impiego, si dichiara in linea di principio favorevole, in quanto i risparmi conseguiti da tale equiparazione contribuisce al finanziamento di interventi specificamente dedicati alla non autosufficienza, anche se tali risorse appaiono complessivamente esigue tenuto conto delle molteplici esigenze connesse al cosiddetto *welfare* al femminile, con particolare riferimento all'assistenza per i bambini e gli anziani.

Riguardo alle disposizioni concernenti la regolarizzazione di *colf* e *badanti*, esprime il suo compiacimento posto che tale norma sembrerebbe almeno in parte diretta a rimediare agli effetti del cosiddetto «decreto sicurezza» che ha introdotto il reato di clandestinità, pur trattandosi tuttavia di una norma profondamente discriminatoria nei confronti degli altri lavoratori irregolari. Tale impostazione infatti sembra comunque non raccogliere gli appelli rivolti dal Presidente della Repubblica riguardo all'esigenza di attuare più incisive politiche di integrazione con le popolazioni immigrate, non senza ricordare che l'articolo 1 della Costituzione afferma che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. In questo quadro, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito del parere uno specifico richiamo riguardo all'esigenza che il personale medico debba considerarsi esonerato dall'obbligo di denuncia di immigrati irregolari.

Coglie infine l'occasione per esprimere il suo profondo disappunto riguardo al fatto che la maggioranza parlamentare, ancorché sia ben nota l'esigenza di porre rimedio alle carenze dei contenuti del decreto-legge che in più punti appare impreciso o lacunoso, rinunci ad apportare le modifiche ritenute necessarie relegando l'apporto correttivo ad un ulteriore decreto legge che verrà adottato dall'Esecutivo nei prossimi giorni, a detrimento delle istituzioni democratiche e delle prerogative parlamentari.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), nell'esprimere la propria soddisfazione con riferimento all'articolo 20 del decreto-legge in esame che prevede misure per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, attraverso un rafforzamento del ruolo dell'INPS, resta invece perplesso in merito a quanto disposto dall'articolo 17, comma 35-novies, con riguardo alla esclusione dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa dalla possibilità di essere collocati a riposo su scelta della pubblica amministrazione di appartenenza. Infatti, è convinto che debba essere pienamente garantita la scelta dell'individuo in ordine alla propria attività lavorativa, scelta che non può conciliarsi con la possibilità concessa alla pubblica amministrazione di determinare la cessazione del rapporto di lavoro che sarebbe poco giustificabile dato il profilo professionale ed il percorso formativo dei dirigenti medici. Peraltro, prevedere il forzato collocamento a riposo di personale nel pieno della propria esperienza lavorativa risulta essere irrazionale anche perché i posti resisi così vacanti dovrebbero essere reintegrati con consulenze o collaborazioni occasionali.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel concordare con le osservazioni ed i rilievi critici espressi dai senatori del Gruppo del Partito Democratico e dal senatore Astore, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che nei giorni scorsi su diversi organi di stampa sono trapelate indiscrezioni, tratte da un non meglio precisato documento riservato del Ministero del *Welfare*, circa lo stato dei disavanzi sanitari in alcune regioni. Ritenendo ingiustificabile che tali dati ed analisi non siano stati posti a conoscenza del Parlamento, auspica che l'Esecutivo trasmetta prontamente tutte le informazioni di cui in possesso, in modo che la Commissione possa comprendere appieno le scelte sottese alla gestione commissariale adottata in alcune Regioni.

Il presidente TOMASSINI fa presente che farà in modo che le osservazioni fin qui emerse nel dibattito siano trasmesse al vice ministro Fazio, anche con riferimento ai dati del documento cui faceva cenno il senatore Cosentino.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) condivide l'esigenza di estendere la deroga di cui all'articolo 17, comma 35-*novies* a tutti i dirigenti medici dal momento che non si comprende come l'esclusione dalla facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni di collocare a riposo dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva possa riguardare esclusivamente i responsabili medici di strutture complesse. Infatti, dall'applicazione di tale norma è facile prevedere che tutti quei soggetti, non aventi la possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali apicali, cercheranno un altro sbocco lavorativo, magari optando per il settore privato, con conseguente pregiudizio per la qualità delle strutture pubbliche. Per tali ragioni, auspica che nel parere da rendere alle Commissioni competenti possa essere inserita una raccomandazione, unanimemente condivisa, volta alla equiparazione dei dirigenti di primo e secondo livello.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere contrario, pur concordando con l'esigenza, fin qui emersa, di equiparare i dirigenti medici di primo e secondo livello nell'ambito della deroga prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 35-*novies*, e di invitare il Governo a fornire maggiori ragguagli in merito alle scelte legate all'adozione della gestione commissariale per alcune regioni con disavanzi sanitari, rileva che, al di là delle cifre, è indispensabile comprendere i criteri in base ai quali alcune regioni sono state commissariate, anche senza l'adozione di un preventivo piano di risanamento.

Più in generale, suscita forti riserve quanto accaduto presso la Camera dei deputati allorché con il voto di fiducia si sono lese le prerogative del Parlamento, impossibilitato a discutere sulla allocazione delle risorse pubbliche.

Le ragioni di contrarietà al decreto-legge in esame, oltre ai profili di metodo accennati, sono motivate anche da profili di merito in quanto si riscontra un sostanziale ridimensionamento delle risorse finanziarie messe

a disposizione del sistema sanitario; inoltre, il fondo destinato ad interventi sanitari, alimentato da risparmi derivanti dai tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica, resta del tutto imprecisato, mentre appaiono inadeguate le risorse riservate alle cure palliative e in favore delle persone non autosufficienti: la scarsa disponibilità di tali impegni finanziari denota l'insensibilità dell'Esecutivo nei confronti delle persone affette da disabilità e delle famiglie che le assistono.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore GHIGO (*PdL*) rileva come il dibattito sia stato ricco di contributi da parte di tutte le forze politiche e, pur nella consapevolezza di non poter pervenire all'approvazione di un parere condiviso da tutti, ritiene tuttavia necessario raccogliere i preziosi stimoli e suggerimenti che sono emersi nel corso della discussione su cui si è realizzata una larga disponibilità della Commissione al fine di formulare delle specifiche raccomandazioni al Governo. Presenta e illustra pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Accogliendo i rilievi da più parti evidenziati, ritiene in primo luogo opportuno raccomandare che – anche in considerazione dell'ordine del giorno G5.100 approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 847 (recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico), che impegna il Governo ad uniformare i trattamenti pensionistici di tutte le categorie della dirigenza nel settore pubblico – in sede di applicazione dell'articolo 17, comma 35-*novies*, ultimo periodo, l'esclusione della portata applicativa della citata norma in favore dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa sia estesa a tutte le altre categorie della dirigenza sanitaria, paventando altrimenti il rischio di un'evidente discriminazione nei confronti degli altri appartenenti alla dirigenza sanitaria.

Quanto alla problematica concernente i disavanzi sanitari delle Regioni, concorda sull'esigenza che le Commissioni abbiano una approfondita e costante interlocuzione con l'Esecutivo: ritiene pertanto accoglibili i rilievi formulati dal senatore Bosone e dalla senatrice Bassoli riguardo alla necessità che il Governo riferisca annualmente dinanzi alle Camere circa l'andamento delle procedure di commissariamento delle Regioni, lo stato di avanzamento dei Piani di rientro, nonché la consistenza effettiva dei disavanzi finanziari nel settore sanitario delle Regioni. A questo riguardo coglie l'occasione tuttavia per sottolineare che gli allarmismi sono il segno di una difficoltà reale, in quanto il termine per stipulare il nuovo patto per la salute è stato differito anche in considerazione delle difficoltà nel definire gli stanziamenti per il Fondo sanitario – che è stabilito in rapporto al PIL – al fine di mantenere inalterato il livello di finanziamento ai livelli del 2009 nonostante l'andamento incrementale della

spesa. È forte la preoccupazione che Regioni come Piemonte e Veneto, ancorché considerate inizialmente tra quelle virtuose, siano costrette a rientrare nell'ambito delle procedure di commissariamento in conseguenza di una elevata esposizione debitoria che si è venuta a creare al fine di coprire i disavanzi sanitari a partire dal 2005 e che peraltro non consente la realizzazione di investimenti nell'ambito degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Occorre a suo avviso stabilire concretamente quali provvedimenti assumere soprattutto in considerazione delle problematiche connesse all'attuazione del federalismo fiscale.

Quanto ai profili evidenziati dal senatore D'Ambrosio Lettieri, ritiene opportuno invitare il Governo a destinare una quota delle risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, pari a 800 milioni di euro, per l'istituzione di un apposito fondo per la gestione dell'emergenza pandemica legata alla diffusione dell'influenza A(H1N1), al fine di sostenere i costi relativi ai connessi programmi di vaccinazione e alla somministrazione dei farmaci antivirali.

Concorda quindi con le considerazioni espresse dal senatore Saccomanno, sottolineando l'esigenza che siano adottate le opportune iniziative affinché i crediti vantati e accertati da parte delle aziende fornitrici nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere siano esigibili e liquidabili in via prioritaria, entro il limite temporale di 120 giorni, tenuto conto delle criticità che caratterizzano il contesto economico-finanziario di riferimento con particolare riguardo alle piccole e medie imprese del settore.

Nel replicare alle considerazioni svolte dal senatore Cosentino osservando come il decreto-legge nel suo insieme interviene in una delicata situazione emergenziale per il Paese, esprime l'auspicio che possa realizzarsi una larga convergenza sulla proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1691) *Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono senatori iscritti in discussione generale, il presidente TOMASSINI avverte che l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà e si concluderà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1724

La 12^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che, ai sensi dell'articolo 22, si dispongono una serie di misure specifiche concernenti il settore sanitario, segnalando in particolare:

– i commi 2 e 3, ai sensi dei quali si prevede di destinare una quota, pari ad almeno 50 milioni di euro annui, delle risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, a programmi concernenti le cure palliative (ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti);

– il comma 3-*bis*, il quale precisa che le quote di superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per i medicinali, acquistati da parte delle aziende sanitarie locali presso le aziende farmaceutiche e distribuiti direttamente ai cittadini, sono interamente a carico delle aziende farmaceutiche stesse;

– il comma 4, concernente l'individuazione di uno specifico Piano di rientro per la regione Calabria contenente misure di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale;

– i commi 6 e 7, ai sensi dei quali si rende permanente il contributo speciale, a carico dello Stato, pari a 50 milioni di euro annui, in favore dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ;

– il comma 8, il quale prevede il coinvolgimento della CONSIP nell'ambito dei procedimenti di verifica degli adempimenti, da parte delle regioni, degli obblighi in materia di acquisti di beni e di servizi destinati alle strutture sanitarie;

tenuto conto che l'articolo 1-*ter*, comma 17, dispone, tra l'altro, anche un incremento del finanziamento dello Stato in favore del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2010, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno regolarizzati;

considerato che i successivi commi 35-*novies* e 35-*decies* dell'articolo 17 modificano la disciplina sulla facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di conseguimento dei quarant'anni di anzianità contributiva da parte del dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro, con un preav-

viso di almeno sei mesi, escludendo dall'ambito di applicazione della norma la categoria dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa; rilevato che l'articolo 20 reca disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici;

considerato che dalle economie derivanti dalla modifica della disciplina sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 22-ter si traggono nuove risorse destinate ad interventi nel campo delle politiche sociali e familiari, «con particolare attenzione alla non autosufficienza»;

visto il comma 8 dell'articolo 23, che proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma dovrà effettuare i pagamenti dei debiti (a carico della medesima azienda) oggetto di procedure di transazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

raccomandando che – anche in considerazione dell'ordine del giorno G5.100 approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 847 (recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico), che impegna il Governo ad uniformare i trattamenti pensionistici di tutte le categorie della dirigenza nel settore pubblico – in sede di applicazione dell'articolo 17, comma 35-novies, ultimo periodo, l'esclusione della portata applicativa della citata norma in favore dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa sia estesa a tutte le altre categorie della dirigenza sanitaria, paventando altrimenti il rischio di un'evidente discriminazione nei confronti degli altri appartenenti alla dirigenza sanitaria;

invitando il Governo a destinare una quota delle risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, pari a 800 milioni di euro, per l'istituzione di un apposito fondo per la gestione dell'emergenza pandemica legata alla diffusione dell'influenza A (H1N1), al fine di sostenere i costi relativi ai connessi programmi di vaccinazione e alla somministrazione dei farmaci antivirali;

ritenendo opportuno che il Governo riferisca annualmente dinanzi Camere circa l'andamento delle procedure di commissariamento delle Regioni, lo stato di avanzamento dei Piani di rientro, nonché la consistenza effettiva dei disavanzi finanziari nel settore sanitario delle Regioni;

sottolineando l'esigenza che siano adottate le opportune iniziative affinché i crediti vantati e accertati da parte delle aziende fornitrici nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere siano esigibili e liquidabili in via prioritaria, entro il limite temporale di 120 giorni, tenuto conto delle criticità che caratterizzano il contesto economico-finanziario di riferimento con particolare riguardo alle piccole e medie imprese del settore.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

113^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

indi del Vice Presidente

MONTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), illustra il disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione facendo in particolare presente che l'articolo 3, comma 4-*bis*, riconosce il diritto all'emissione dei certificati verdi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Il comma 4-*ter* stabilisce che, se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d'obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del citato comma 4-*bis*.

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico.

Ai sensi del comma 1, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa. La Camera dei deputati ha soppresso l'intesa con le regioni e le province autonome interessate, prevedendola solo per gli interventi relativi alla produzione dell'energia e non, quindi, per quelli relativi alla trasmissione e distribuzione. Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario – senza che ciò comporti nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato – nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Il comma 4-*quater*, introdotto dalle Commissioni della Camera dei deputati e modificato dal Governo con il maxi-emendamento, assegna alla società Stretto di Messina S.p.a. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture; il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Viene, inoltre, previsto che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga nominato commissario straordinario delegato. Il comma 4-*quinquies* sempre dell'articolo 4 dispone, inoltre, che il mandato del commissario straordinario è a termine, fissando una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'articolo 14-*bis* prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Viene, infatti, previsto che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emani uno o più decreti al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative in materia. L'articolo definisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi ai quali i decreti attuativi dovranno attenersi, tra essi: i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta. I decreti attuativi dovranno, inoltre, prevedere anche misure per il monitoraggio del sistema e stabilire l'entità dei contributi a carico dei vari soggetti interessati.

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, autorizza il Commissario *ad acta* per le opere irrigue di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all'esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli «oneri accessori» per la prosecuzione delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda: il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che il CIPE approverà; l'attività di

definizione amministrativa per quanto attiene alle opere ultimate; la prosecuzione degli interventi di forestazione della Campania e l'attività promozionale dei prodotti tipici del Mezzogiorno.

L'articolo 17, comma 35-*octies*, al fine di assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevede che ne venga nominato uno nuovo, in luogo dell'attuale rappresentato dal collegio dei revisori operante presso l'ex APAT.

Con riferimento all'articolo 23, il comma 1 sospende per ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009 – le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008. La nuova sospensione degli sfratti riguarda: i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa; i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua. Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 188 del 2008, per l'iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del citato articolo, necessaria per l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi. Il comma 14 interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli articoli 191, 192 e 193, riguardanti l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure, del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti. Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli articoli 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'articolo 193 del Codice, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l'interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, di individuazione dei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici, senza presentare la documentazione giu-

stificativa prevista dai citati articoli del Codice. Il comma 15 interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo. In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo viene differito al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio, già prorogato, per il Consiglio della Camera di commercio dell'Aquila, dall'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa. Il comma 21-*quinquies* limita l'obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - stabilito dal comma 6 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo - ai soli provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 (vale a dire il 13 febbraio 2008). Il comma 21-*novies*, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, proroga di un anno - dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 - il termine entro il quale sarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci (cd. *shopper*), previsto dall'art. 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

Per quanto riguarda l'articolo 25, i commi 2 e 3 intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo. I commi 4 e 5, modificati nel corso dell'esame presso la Camera, sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal decreto-legge n. 39 del 2009 in favore della regione Abruzzo. Il comma 5-*bis* dispone in merito alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria del 1997 e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), ritiene che il provvedimento in esame rappresenti l'esempio più eclatante del modo di legiferare dell'Esecutivo. Si sofferma in particolare sull'articolo 4, oggetto di un'aspra polemica, anche in seno allo stesso Governo, a seguito della quale il Ministro

dell'ambiente è giunto a minacciare le proprie dimissioni. L'articolo in questione prevede infatti che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, possa sottrarre qualsiasi infrastruttura del settore energetico alle competenze del Ministro dell'ambiente previste dalle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e di autorizzazione ambientale integrata regolate da normative comunitarie. Sussiste inoltre il problema interpretativo se l'intervento dei commissari straordinari di cui all'articolo 4 possa derogare alle predette procedure di valutazione o meno, rappresentando nel primo caso un aggravio della procedura e nel secondo una ingiustificabile sottrazione alle competenze del Ministero dell'ambiente e una violazione della normativa comunitaria. Fa infine presente la disponibilità già manifestata dal proprio Gruppo parlamentare a ridurre al minimo il numero degli emendamenti presentati al decreto-legge anticrisi, allo scopo di poter procedere ad un dibattito approfondito e costruttivo in Assemblea, che non sia impedito dall'ennesimo voto di fiducia.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) fa presente che non era assolutamente necessario ricorrere ad un decreto-legge per introdurre la disciplina recata dall'articolo 14-*bis*, in quanto già sulla base dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il Ministro dell'ambiente avrebbe potuto direttamente operare in tal senso. Peraltro, anche la relazione tecnica precisa che dallo stesso articolo 14-*bis* non deriva alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, è doveroso rilevare che il Servizio del bilancio del Senato, nella nota di lettura da esso predisposta, ha evidenziato l'esigenza sia di valutare l'opportunità di estendere l'invarianza di oneri all'aggregato più ampio della pubblica amministrazione e al funzionamento del Comitato per il monitoraggio del sistema, sia di chiarire se il contributo richiesto ai soggetti interessati copra gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. In ogni caso è certo che dalla normativa recata dall'articolo 14-*bis* deriverà un costo per i cittadini, che verrà inglobato nella tariffa o nella tassa per il servizio rifiuti. Va inoltre rilevato che l'attuazione dell'articolo 19 del decreto creerà gravissimi problemi operativi alle società pubbliche, strumentali degli enti locali, attive nei settori idrico e della gestione dei rifiuti. Assolutamente incomprensibile risulta poi la scelta di inserire nel provvedimento in esame, al comma 21 dell'articolo 23, la proroga al 31 dicembre 2009 del termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale.

Il senatore ORSI (*PdL*) rileva che numerosi amministratori comunali nutrono timori sulle conseguenze che potrebbe avere il passaggio alla tariffa integrata ambientale nel permanere dei vincoli derivanti dal patto di stabilità. Quanto poi alla disciplina dettata dall'articolo 4, va ricordato che il comma 3 di tale articolo stabilisce che il commissario straordinario emana gli atti e i provvedimenti di sua competenza nel rispetto delle di-

sposizioni comunitarie; di conseguenza deve ritenersi che la normativa in tema di VAS, VIA e autorizzazione ambientale integrata, trovando la propria fonte nel diritto comunitario, non possa essere derogata dallo stesso commissario.

Il presidente D'ALÌ osserva che dalla relazione svolta dal senatore Fluttero è emersa l'opportunità di inserire nel parere di competenza della Commissione un'osservazione relativa al coinvolgimento del Ministro dell'ambiente nella procedura di individuazione degli interventi di cui all'articolo 4, nonché all'opportunità che il Governo a breve specifichi le caratteristiche degli impianti ritenuti di interesse nazionale e trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari il programma relativo a tali impianti. Nel parere di competenza della Commissione si dovrebbe altresì fare riferimento all'esigenza che a fine anno non si disponga una ulteriore proroga del termine oltre il quale i comuni possono adottare la tariffa integrata ambientale.

Il senatore MONTI (*LNP*) fa presente che il suo Gruppo ritiene che il programma degli interventi relativi ad impianti di interesse nazionale possa essere eventualmente trasmesso dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari non già ai fini dell'espressione di un parere, bensì nella mera forma di una relazione informativa.

Si chiude quindi la discussione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 luglio 2009

58^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Introduce il provvedimento in titolo la senatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*), relatrice, la quale evidenzia dapprima che esso, come da prassi inaugurata durante lo scorso esercizio finanziario, anticipa di sei mesi la manovra finanziaria annuale. Con il decreto n. 112 del 2008, infatti, si era messo in atto un intervento triennale di sostegno all'economia e di correzione dei conti pubblici, che al netto della sopraggiunta crisi economica internazionale non avrebbe richiesto ulteriori interventi correttivi sui conti.

Il decreto-legge in esame interviene ora con misure di sostegno ai redditi delle famiglie e delle imprese e di stimolo all'economia e all'occupazione, nonché di proroga di termini in scadenza e di missioni internazionali, per un totale complessivo di circa 12,5 miliardi di euro per il quadriennio 2009-2012, accompagnate da disposizioni che provvedono alla relativa copertura finanziaria e che quindi non comportano sostanziali modifiche ai saldi di bilancio.

Ai fini di una valutazione della compatibilità dei contenuti del decreto-legge in conversione, con il quadro normativo comunitario, la relatrice si sofferma in particolare su alcune specifiche disposizioni.

L'articolo 2, recante misure di contenimento del costo delle commissioni bancarie, prevede che, a decorrere dal 1^o novembre 2009, la data di valuta dell'accredito sul conto del beneficiario, di bonifici, assegni circolari e bancari, non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data dell'ordine di versamento, mentre la data di

disponibilità per il beneficiario delle somme accreditate non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data dello stesso versamento. Per quanto riguarda gli assegni bancari, a decorrere dal 1° aprile 2010 la data massima di disponibilità è ridotta a quattro giorni, al pari degli altri titoli.

Al riguardo la relatrice ricorda che la direttiva 2007/64/CE, il cui termine di recepimento è previsto proprio per il 1° novembre 2009, prevede agli articoli 69 e 73 che l'accredito delle somme, nonché la decorrenza della valuta e della disponibilità per il beneficiario, per ogni operazione di pagamento, avvenga entro un giorno lavorativo successivo a quello dell'ordine di versamento, con possibilità di proroga di un ulteriore giorno qualora si tratti di operazioni su supporto cartaceo. In deroga a questi termini, entro il 1° gennaio 2012, il pagatore può concordare con l'ente creditizio un termine comunque non superiore a tre giornate lavorative.

Secondo la direttiva, quindi, non può esservi alcuna distinzione sostanziale fra i tempi di accredito, di valuta e di disponibilità per il beneficiario. Per questo motivo, durante l'esame presso le Commissioni della Camera dei deputati, le disposizioni in questione erano state opportunamente modificate. Al fine di non incorrere nel rischio di una procedura di infrazione, sarebbe pertanto opportuno adeguare l'articolo 2 alla direttiva 2007/64/CE, per quanto riguarda la valuta degli assegni bancari e i tempi in cui rendere disponibili per i beneficiari le somme accreditate.

L'articolo 4 reca norme di semplificazione amministrativa per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia. La norma prevede la nomina di commissari straordinari del Governo, che procedano alla realizzazione dei predetti interventi, nel rispetto della normativa comunitaria. È previsto inoltre che i commissari straordinari possano avvalersi, ove necessario, dei poteri di sostituzione funzionale e di deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture. Al riguardo, la relatrice rileva l'opportunità che il potere di deroga sia limitato anche dal rispetto della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 85/337/CEE.

L'articolo 9 introduce norme dirette a garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalla Pubblica amministrazione, in attuazione alla direttiva 2000/35/CE. Tale direttiva, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede che a tutti i pagamenti per la fornitura di merci o servizi, tra imprese, o tra imprese e Pubblica amministrazione, si applichino interessi legali di mora, a partire dal giorno successivo alla scadenza prevista dal contratto, o qualora non sia prevista scadenza, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura. La predetta normativa comunitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 9 in questione, oltre a dettare disposizioni utili ad assicurare il rispetto di tali condizioni nei pagamenti della Pubblica amministrazione verso i privati, aggiunge norme specifiche per il recupero delle somme dovute dalle regioni com-

missariate alle dell'Amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e agli enti pubblici.

L'articolo 14 prevede che sulla rivalutazione delle disponibilità auree in possesso di società ed enti, sia applicata una tassazione separata con aliquota del 6 per cento. Per quanto riguarda, in particolare, le plusvalenze sulle riserve auree in possesso della Banca d'Italia, in seguito alle sollecitazioni pervenute dalla Banca centrale europea, nel comma 1 è stata introdotta l'esclusione dall'imposta delle disponibilità necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca centrale italiana. A titolo di ulteriore garanzia, il comma 4 sottopone l'applicazione dell'articolo 14, con riferimento alla Banca d'Italia, al previo parere favorevole della Banca centrale europea, nonché all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia previo parere conforme della stessa Banca d'Italia.

Al riguardo, considerati anche i rilievi di principio mossi dal Consiglio direttivo della BCE, potrebbe essere opportuno, secondo la relatrice, valutare la possibilità di escludere del tutto dall'applicazione dell'imposta le riserve auree della Banca centrale italiana.

L'articolo 22-ter reca disposizioni dirette a risolvere il contenzioso aperto con l'Unione europea relativamente al trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici. Come è noto, infatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emanato, il 13 novembre 2008, una sentenza che dà ragione ai rilievi mossi dalla Commissione europea sul regime previdenziale gestito dall'INPDAP.

In particolare, le Istituzioni comunitarie evidenziano come il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici si configuri alla stregua di un trattamento retributivo e non pensionistico, e quindi ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 141 del Trattato CE relativo all'obbligo di assicurare la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, perché un regime pensionistico sia qualificato come una forma retributiva occorre che la pensione sia corrisposta al lavoratore dal suo stesso ex datore di lavoro, in funzione del rapporto di lavoro che li ha uniti («criterio dell'impiego») e che siano soddisfatti tre criteri: che la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, che sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e che il suo importo sia calcolato in base all'ultimo stipendio.

Sempre secondo la Corte, il regime pensionistico INPDAP rientra in questi criteri ed è pertanto da ritenersi come un trattamento retributivo, che come tale deve sottostare al rispetto della parità di trattamento tra uomini e donne.

L'articolo 22-ter prevede pertanto modalità di adeguamento del regime INPDAP alla citata sentenza, attraverso un aumento graduale dell'età pensionabile delle lavoratrici, di un anno aggiuntivo per ogni biennio, a partire dal 1° gennaio 2010, fino al raggiungimento dei 65 anni.

Terminata l'illustrazione del provvedimento in esame, e considerate in particolare le disposizioni aventi rilevanza comunitaria, la relatrice ri-

tiene di poter esprimere una conferente valutazione favorevole, dando lettura di un relativo schema di parere che sottopone all'attenzione dei commissari.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero legale, mette in votazione la proposta di parere testé presentata, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1724

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso, come da prassi inaugurata durante lo scorso esercizio finanziario, anticipa di sei mesi la manovra finanziaria annuale, intervenendo con misure di sostegno ai redditi delle famiglie e delle imprese e di stimolo all'economia e all'occupazione, nonché di proroga di termini in scadenza e di missioni internazionali, per un totale complessivo di circa 12,5 miliardi di euro per il quadriennio 2009-2012, accompagnate da disposizioni che provvedono alla relativa copertura finanziaria e che quindi non comportano sostanziali modifiche ai saldi di bilancio;

considerato in particolare l'articolo 2, recante misure di contenimento del costo delle commissioni bancarie, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta dell'accredito sul conto del beneficiario, di bonifici, assegni circolari e bancari, non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data dell'ordine di versamento, mentre la data di disponibilità per il beneficiario delle somme accreditate non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data dello stesso versamento. Per quanto riguarda gli assegni bancari, a decorrere dal 1° aprile 2010 la data massima di disponibilità è ridotta a quattro giorni, al pari degli altri titoli;

rilevato al riguardo che la direttiva 2007/64/CE, il cui termine di recepimento è previsto proprio per il 1° novembre 2009, prevede agli articoli 69 e 73 che l'accredito delle somme, nonché la decorrenza della valuta e della disponibilità per il beneficiario, per ogni operazione di pagamento, avvenga entro un giorno lavorativo successivo a quello dell'ordine di versamento, con possibilità di proroga di un ulteriore giorno qualora si tratti di operazioni su supporto cartaceo, e che in deroga a questi termini, entro il 1° gennaio 2012, il pagatore può concordare con l'ente creditizio un termine comunque non superiore a tre giornate lavorative;

valutato pertanto opportuno, al fine di non incorrere nel rischio di una procedura di infrazione, adeguare le disposizioni dell'articolo 2, alle norme della direttiva 2007/64/CE, per quanto riguarda la valuta degli assegni bancari e i tempi in cui rendere disponibili per i beneficiari le somme accreditate;

considerato l'articolo 4, che prevede la nomina di commissari straordinari del Governo per la realizzazione di interventi relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, nel rispetto della normativa comunitaria, con la possibilità di avvalersi dei poteri di sostitu-

zione funzionale e di deroga ad ogni disposizione vigente, salvo la normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

rilevata, al riguardo, l'opportunità che il predetto potere di deroga sia limitato anche al rispetto della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 85/337/CEE;

considerato l'articolo 9, che introduce norme dirette a garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalla Pubblica amministrazione, in attuazione alla direttiva 2000/35/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e che aggiunge norme specifiche per il recupero delle somme dovute dalle regioni commissariate, all'Amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e agli enti pubblici;

considerato l'articolo 14 che prevede l'imposizione di una tassazione separata, con aliquota del 6 per cento, sulla rivalutazione delle disponibilità auree in possesso di società ed enti;

preso atto, al riguardo che, per quanto riguarda, in particolare, le plusvalenze sulle riserve auree in possesso della Banca d'Italia, in seguito alle sollecitazioni pervenute dalla Banca centrale europea (BCE), al comma 1 è stata introdotta l'esclusione dall'imposta delle disponibilità necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca centrale italiana, e che a titolo di ulteriore garanzia il comma 4 sottopone l'applicazione dell'articolo 14, con riferimento alla Banca d'Italia, al previo parere favorevole della Banca centrale europea, nonché all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia previo parere conforme della stessa Banca d'Italia;

valutata in ogni caso l'opportunità di escludere del tutto, dall'applicazione dell'imposta, le riserve auree della Banca centrale italiana, considerati anche i rilievi di principio mossi dal Consiglio direttivo della BCE;

considerato l'articolo 22-ter, che reca disposizioni dirette a risolvere il contenzioso aperto con l'Unione europea relativamente al trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, prevedendo modalità di adeguamento del regime INPDAP alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 13 novembre 2008, attraverso un aumento graduale dell'età pensionabile delle lavoratrici, di un anno aggiuntivo ogni biennio, a partire dal 1° gennaio 2010, fino al raggiungimento dei 65 anni;

ricordato che, in base al dettato dell'articolo 141 del Trattato CE sulla parità di trattamento retributivo e alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, perché un regime pensionistico sia qualificato come una forma di retribuzione occorre che la pensione sia corrisposta al lavoratore dal suo stesso ex datore di lavoro, in funzione del rapporto di lavoro che li ha uniti («criterio dell'impiego») e che siano soddisfatti tre criteri: che la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, che sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e che il suo importo sia calcolato in base all'ultimo stipendio;

preso atto che secondo la citata sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008, il regime pensionistico INPDAP rientra nei pre-

detti criteri ed è pertanto da ritenersi come un trattamento retributivo, sottoposto al rispetto della parità di trattamento tra uomini e donne,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 29 luglio 2009

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

S. 1724 Governo

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (*PDL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già approvato dalla Camera. Ricorda che su tale decreto legge la Commissione ha espresso – alle Commissioni riunite V e VI della Camera – un parere favorevole con condizioni.

Con riferimento alle modifiche introdotte nel testo del decreto legge in esame dall'emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, segnala, in particolare, le nuove disposizioni in materia di: ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni; dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie; interventi per il microcredito; riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie; certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola; regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori; nuovi soggetti autorizzati alla stipula dei «contratti secretati»; stima degli immobili; società Stretto di Messina spa; trasporto pubblico; sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV; semplificazione in materia di contratti pubblici; patto di stabilità interno per gli enti locali; addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza; rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato; imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti; finanziamento del sistema

informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; giochi; risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, accesso al pensionamento.

Relativamente, in particolare, alla nuova disposizione sul patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all'articolo 9-*bis*, fa presente che essa reca alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009, il cui impianto generale è definito dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al fine di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi.

Possono beneficiare della misura in questione: le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2008; le province ed i comuni che, sebbene inadempienti per l'anno 2008, siano tuttavia stati virtuosi nel triennio precedente (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007), purchè abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. La compensazione finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno degli effetti derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità degli enti locali, pari a 1,5 miliardi di euro, è posta, a valere su quota parte delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento del bilancio per l'anno 2009, ad integrazione dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente e di conto capitale, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il 2009, fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2012. Secondo la formulazione della norma, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità, in termini di minori risparmi del comparto degli enti locali, sarebbero compensati attraverso il «mancato utilizzo» da parte delle Amministrazioni centrali, per 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse iscritte sui citati Fondi, vale a dire, attraverso l'impegno delle Amministrazioni ad effettuare minori pagamenti, per tale importo, nei confronti delle imprese.

Ricorda che il comma 5 dell'articolo 9-*bis* reca poi disposizioni – non correlate con la disciplina del Patto di stabilità – per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle partecipazioni ai tributi erariali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la rideterminazione – a decorrere dal 2009 – dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui. La norma specifica che quanto ivi previsto dovrà avvenire per le

regioni a statuto speciale «compatibilmente» con gli statuti di autonomia e l'attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Le risorse in tal modo recuperate, assegnate al sopra riportato fondo, saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'emanazione del decreto con cui vengono definiti i criteri della rideterminazione delle risorse. La norma in esame dichiara che la disciplina descritta costituisce una anticipazione dell'attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009 ed ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera *m*).

Al riguardo, segnala che, in ordine alla costituzione di un fondo settoriale – se pur molto ampio – a destinazione vincolata, ne andrebbe valutata la coerenza rispetto ai principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali – quelle appunto correlate ai diritti e alle prestazioni sociali da garantire in tutto il territorio nazionale – attraverso il gettito di entrate tributarie (tributi propri derivati, addizionale IRPEF, compartecipazione all'IVA) secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.

Passando ad esaminare le disposizioni su cui avevano inciso le condizioni formulate nel parere reso alle Commissioni riunite della Camera, evidenzia in primo luogo che all'articolo 4, relativo agli interventi urgenti per le reti dell'energia, è stata limitata l'intesa con le regioni e le province autonome interessate alla sola individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia – il riferimento all'intesa è stato quindi eliminato per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia – ed è stato previsto il coinvolgimento degli enti locali interessati in sede di emanazione da parte del commissario degli atti e dei provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.

A presente che risulta pertanto recepita la portata della condizione resa dalla Commissione relativamente alla necessità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del commissario straordinario nel rispetto del principio di leale collaborazione più volte richiamato dalla Corte costituzionale nel caso di attrazione in sussidiarietà di funzioni, prima amministrative, e poi legislative, in materie rimesse alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni.

Quanto invece all'articolo 22, comma 2, rileva che è stata demandata ad un'intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi relativi al settore sanitario, degli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, comprese quelle rela-

tive alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti, da intendersi ricompresi nell'ambito della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Relativamente invece al comma 3 dell'articolo 22, è stato previsto che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla formulazione originaria della disposizione: sembrerebbe pertanto recepita la condizione resa nel precedente parere sulla necessità di prevedere, in sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale, il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella determinazione della quota da riversare in entrata al bilancio dello Stato.

Ciò premesso, e considerato che le disposizioni recate nel nuovo testo restano, nel complesso, riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, preannuncia l'opportunità di formulare un parere favorevole con due osservazioni: la prima circa l'opportunità di ripristinare – all'articolo 4, comma 1 – il testo originario del decreto legge che prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome interessate, non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia; la seconda circa l'opportunità di valutare, all'articolo 9-bis, comma 5, l'effettiva coerenza della disposizione di cui al comma 5 – relativa alla costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale alimentato dai risparmi conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali – con i principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali attraverso il gettito di entrate tributarie secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.

Il deputato Mario PEPE (PD) ringrazia il relatore per la puntuale relazione svolta su un provvedimento sul quale la Commissione si era già espressa in precedenza e su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Inoltre, secondo quanto preannunciato in questi giorni, l'Esecutivo si appresta a modificare nuovamente il testo con un successivo provvedimento al fine di superare taluni elementi di contenzioso su aspetti che rischiano di essere dichiarati incostituzionali.

Esprime, quindi, forti perplessità sotto il profilo istituzionale per la reiterata ricorrenza allo strumento del decreto-legge, a cui si aggiunge in questo caso l'incertezza e la voluminosità di un provvedimento che reca disposizioni statali che si intrecciano con quelle regionali.

Ritiene che, come avvenuto in precedenti occasioni, si ricorrerà ad un confronto con il sistema regionale locale *post factum*, quindi dopo l'approvazione del provvedimento.

Come già aveva evidenziato nella scorsa seduta dedicata all'esame del decreto-legge, occorre porre la massima attenzione alle disposizioni che riguardano l'utilizzo dell'energia nucleare considerato che la scelta dei siti e degli ambiti territoriali coinvolge necessariamente le competenze degli enti locali. Apprezza, in ogni modo, la modifica che è stata introdotta all'articolo 4 nel corso dell'esame presso la Camera.

Ritiene, altresì, positiva la disposizione recata dall'articolo 9-*bis* in materia di patto di stabilità, che consente di dare nuovo ossigeno agli enti locali. Prende atto, altresì, del fatto che con la nuova formulazione dell'articolo 22 sono state «depositate» le risorse necessarie per la legge sulle cure palliative che dovrebbe essere a breve approvata, come richiesto dalla Commissione competente.

Fa presente che restano tuttavia perplessità sui piani di rientro cui devono essere sottoposte le regioni «non ubbidienti». La questione è infatti incerta e controversa e, a suo avviso, la decisione del Governo di procedere alla nomina di commissari rischia di indebolire il sistema delle autonomie locali.

Sarebbe infatti opportuno che le regioni rientrassero nei piani per merito di iniziative da loro assunte, ricadendo altrimenti su di loro la relativa responsabilità. Ribadisce, altrimenti, il rischio di indebolimento che si unirà alle ulteriori questioni che sorgeranno quando sarà data concreta attuazione alla legge sul federalismo fiscale.

Per quanto riguarda la proposta di parere preannunciata dal relatore, ritiene opportuno formulare come condizione il rilievo relativo all'articolo 4.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), richiamando quanto testè evidenziato dal collega Pepe, sottolinea come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento in esame nel corso della discussione presso la Camera; il testo è stato quindi modificato a seguito dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia e già è stato preannunciato che sarà ulteriormente cambiato con un successivo provvedimento. Vi sono, infatti, elementi di criticità che rischiano di creare problemi seri. Ritiene quindi opportuno esprimere con forza i rilievi che la Commissione intende evidenziare.

Nel preannunciare il parere contrario del suo gruppo, condivide peraltro l'opportunità di formulare come condizione almeno il rilievo riferito all'articolo 4. Ritiene, infatti, importante che sia ripristinato il testo originario del decreto-legge nella parte in cui prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli inter-

venti relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia: si tratta, infatti, di uno dei profili su cui sono state preannunciate modifiche con un successivo provvedimento ed auspica che l'Esecutivo ne tenga conto.

Ricorda altresì come sulla disposizione relativa al patto di stabilità proprio in questi giorni l'ANCI ha giudicato insufficienti le misure adottate.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame e sul parere preannunciato dal relatore. Ricorda che la disposizione dell'articolo 9-bis, relativa al patto di stabilità interno degli enti locali, coinvolge direttamente le competenze della Commissione. Quanto alla norma dell'articolo 22, che interviene in materie di cure palliative con una disposizione che ritiene di grande cultura e civiltà, considera positivo e significativo il coinvolgimento delle regioni previsto attraverso il raggiungimento dell'intesa.

In ordine alle questioni sollevate dal collega Pepe, sottolinea come vi sia la necessità di modificare anche l'atteggiamento politico-amministrativo dei vertici degli enti locali, accentuando maggiormente il carattere manageriale e seguendo meno la logica del voto. Rileva, quindi, come fino al momento in cui questi obiettivi non saranno raggiunti la nomina di commissari straordinari da parte del Governo costituisca un atto dovuto, che forse aiuterà anche ad accelerare questo processo. Anche la concreta attuazione del federalismo fiscale servirà sicuramente a superare tali aspetti, rendendo più strettamente connesso il rapporto tra eletto ed elettore.

Ritiene, altresì, che non debba destare sorpresa o perplessità il fatto che il provvedimento in esame sarà ulteriormente modificato con un atto successivo. L'importante è, a suo avviso, definire misure efficaci che, giustamente, si cerca di affinare e migliorare nel tempo al fine di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), nel ritenere opportuni maggiori chiarimenti in merito alla formulazione dell'articolo 9-bis che fa riferimento alle province e ai comuni con più di 5 mila abitanti rendendo loro possibile l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro l'anno, fa presente come la valutazione espressa nella giornata odierna dalla Conferenza Stato-regioni sul provvedimento abbia mantenuto profili di criticità. Pur avendo modificato l'articolo 22 restano, infatti, forti perplessità dovute in primo luogo alla mancanza di una previa discussione.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, ritiene che, al di là delle valutazioni espresse dai singoli gruppi nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento, le modifiche apportate nel corso dell'*iter* siano ad accogliere positivamente per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione. Richiama, in particolare, le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli enti locali che si riferiscono ai pagamenti

effettuati per la realizzazione di opere pubbliche e che riguarda somme pari a circa 1,5 miliardi di euro.

Resta il fatto che la compensazione della disposizione recata dal comma 1 dell'articolo 9-bis avviene attraverso il mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009. Tale previsione, tuttavia, è dovuta all'esiguità delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, tenuto conto della situazione economica e del debito pubblico esistente. Ritiene in ogni modo importante la previsione di 300 milioni annui recata dal comma 5 del medesimo articolo 9-bis per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Qualcuno potrà ritenere tale previsione insufficiente ma, a suo avviso, è da interpretare molto favorevolmente lo stanziamento di tali risorse nella situazione economica attuale.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate nel corso del dibattito in merito alla disposizione sul patto di stabilità interno degli enti locali ritiene che la norma costituisca un passo in avanti che consente di liberare risorse per gli investimenti, anche tenuto conto che in caso di mancato pagamento alle imprese decorrono gli interessi legali con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione in questione tiene, tuttavia, conto della situazione attuale di carenza di risorse finanziarie e per tali ragioni viene compensata con un minore intervento a carico del bilancio dello Stato.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nel comprendere quanto evidenziato dal collega Ceroni fa tuttavia presente che la questione di fondo riguarda sempre come si orientano le risorse.

Davide CAPARINI (*LNP*), *presidente*, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito prospetta al relatore l'opportunità di aggiungere nel parere una specifica osservazione relativa alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali sottolineando l'esigenza di rafforzare le misure a favore dei comuni virtuosi.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,35.

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (S. 1724 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del decreto legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi S. 1724, già approvato dalla Camera;

considerato il parere reso in data 14 luglio alle Commissioni riunite V e VI della Camera;

valutate le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

considerato che il nuovo testo dell'articolo 4, comma 1, prevede l'intesa con le regioni e le province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, essendo stato eliminato il riferimento all'intesa anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia;

esaminata in particolare la nuova disposizione di cui all'articolo 9 – *bis* sul patto di stabilità interno degli enti locali, nella parte relativa alla costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato dai risparmi conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali;

evidenziato al riguardo che:

le risorse in tal modo recuperate e assegnate al citato fondo saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui vengono definiti i criteri della rideterminazione delle risorse ed attuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma introduce la nuova disciplina in funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009,

n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

considerato che andrebbe verificata la coerenza della costituzione del citato fondo settoriale a destinazione vincolata con i principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali attraverso il gettito di entrate tributarie secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione;

apprezzate le modifiche introdotte all'articolo 4, comma 3, sul coinvolgimento degli enti locali nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, nel rispetto del principio di leale collaborazione più volte richiamato dalla Corte costituzionale;

considerato che all'articolo 22, comma 2, relativo all'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, è stata demandata ad un'intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione, a valere sulle risorse del citato fondo, degli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, incluse quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti, da intendersi ricompresi nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

apprezzate altresì le modifiche all'articolo 22, comma 3, laddove è previsto che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla formulazione originaria della disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, si ripristini il testo originario del decreto-legge che prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome interessate non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 9-*bis*, si valuti l'opportunità di verificare la effettiva coerenza della disposizione di cui al comma 5 – relativa alla costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale alimentato dai risparmi conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali – con i principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali attraverso il gettito di entrate tributarie secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.

2) al medesimo articolo 9-*bis*, in merito alla disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli enti locali, si valuti l'opportunità di rafforzare le misure a favore dei comuni virtuosi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 29 luglio 2009

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE annuncia che, alla luce della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 28 luglio scorso, i lavori della Commissione riprenderanno, dopo la sospensione estiva, con: l'esame della relazione del CENSIS sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno; l'audizione del dott. Ciucci, presidente dell'ANAS nonché Commissario straordinario per il ponte sullo Stretto di Messina; l'esame delle proposte normative sull'autoriciclaggio per il quale sarà relatrice la senatrice Della Monica; il dibattito sul tema delle stragi di mafia, già preannunciato nella seduta del 22 luglio scorso, che si aprirà con una sua relazione e che sarà condotto avendo cura di non interferire con i lavori della magistratura.

L'onorevole DI PIETRO interviene per manifestare su quest'ultimo punto l'adesione del suo Gruppo.

Seguito dell'esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale e dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame congiunto dello studio predisposto dalla DNA sull'infiltrazione mafiosa nell'economia legale e dello studio predisposto dalla DIA sulle conclusioni delle Commissioni parlamentari antimafia nell'ultimo decennio.

Ricorda che, nella seduta del 9 giugno 2009, l'onorevole Granata ha svolto la sua relazione sullo studio predisposto dalla DNA, nella seduta dell'8 luglio 2009, il senatore De Sena ha svolto la sua relazione sullo studio predisposto dalla DIA e che su entrambe è iniziato il dibattito congiunto. Avverte che l'onorevole Granata ha fatto sapere di essere impegnato in votazioni in altra Commissione.

Intervengono l'onorevole GARAVINI e il senatore COSTA.

Il PRESIDENTE, dopo un breve intervento, dà la parola al senatore DE SENA che svolge la replica.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso l'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole DI PIETRO preannuncia la richiesta di acquisizione di alcune sentenze rilevanti ai fini dell'approfondimento dei rapporti tra mafia e politica.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 29 luglio 2009

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori e su talune questioni di competenza del Comitato.

Audizione del Ministro della difesa

Il Comitato procede all'audizione del ministro della difesa, onorevole Ignazio LA RUSSA, il quale – dopo aver svolto una comunicazione – risponde alle domande ed alle osservazioni formulate dal presidente RUTELLI, dal deputato ROSATO e dal senatore CAFORIO.

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124

(Esame e approvazione)

Il presidente RUTELLI illustra lo schema di relazione annuale al Parlamento, predisposto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori CAFORIO, QUAGLIARIELLO e PASSONI e i deputati BRIGUGLIO e CICCHITTO.

Il Comitato approva, con alcune modificazioni, la proposta di relazione annuale al Parlamento predisposta dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 29 luglio 2009

Presidenza del presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,15.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e, dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., ing. Aldo Ricci

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., ing. Aldo Ricci.

L'ing. RICCI svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti il senatore Rosario Giorgio COSTA (PDL), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (PDL).

L'avv. Sandro TREVISANATO e l'ing. Aldo RICCI rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia l'avv. TREVISANATO e l'ing. RICCI e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 29 luglio 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,35.

La seduta inizia alle ore 8,35.

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Guido Bertolaso

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta svoltasi ieri sono state formulate numerose domande al Sottosegretario, il quale non ha potuto fornire le relative risposte a causa della ripresa della seduta al Senato. Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Guido BERTOLASO, *Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania*, risponde ai quesiti posti nella seduta svoltasi ieri.

Intervengono quindi, per porre ulteriori quesiti, i senatori Gennaro CORONELLA (*PdL*) e Candido DE ANGELIS (*PdL*), i deputati Paolo RUSSO (*PdL*), Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) e Vincenzo NESPOLI (*PdL*).

Guido BERTOLASO, *Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Bertolaso per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione del Presidente dell'AMA SpA di Roma, Marco Daniele Clarke
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, avvertendo che il Presidente dell'Ama Spa di Roma è accompagnato dall'amministratore delegato, Franco Panzironi.

Marco Daniele Clarke, *presidente dell'AMA SpA di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare quesiti e porre osservazioni, l'onorevole Antonio RUGGHIA (*PD*), il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Marco Daniele Clarke, *presidente dell'AMA SpA di Roma*, e Franco Panzironi, amministratore delegato dell'AMA SpA di Roma, rispondono ai quesiti posti.

Interviene il senatore Candido DE ANGELIS (*Pdl*) per porre un ulteriore quesito.

Marco Daniele Clarke, *presidente dell'AMA SpA di Roma*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 29 luglio 2009

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,34.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 25 luglio 2009 presso alcune strutture sanitarie ubicate nella Regione Abruzzo

Il PRESIDENTE afferma che, essendo stato lo schema di relazione ampiamente illustrato e dibattuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato svoltasi ieri, per ragioni di economia procedurale si può intendere illustrato e approvato.

Non essendovi obiezioni, la Commissione concorda.

Il PRESIDENTE si sofferma quindi sui due documenti correlati da lui predisposti in bozza su mandato dell'Ufficio di Presidenza. Il primo, diretto al Commissario governativo, dottor Redigolo – e per conoscenza al Ministro e al vice Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché al Presidente e all'Assessore alle politiche della salute della Regione Abruzzo – sollecita un immediato intervento teso a individuare una nuova sistemazione per i degenti delle strutture sanitarie di cui è stata accertata l'inidoneità. Il secondo, diretto al Procuratore capo di Chieti, dà conto del sopralluogo effettuato, facendo seguito alla segnalazione già inviata e demandando all'autorità giudiziaria l'accertamento di eventuali profili di rilievo penale.

Dà quindi la parola ai senatori che intendano svolgere considerazioni ovvero proposte di modificazione o integrazione del testo.

La senatrice BIONDELLI esprime preoccupazione per le risultanze della relazione ed auspica che la tutela della salute dei degenti possa essere coniugata con la protezione dei lavoratori impiegati presso le strutture ispezionate.

Il senatore BOSONE concorda sull'invito a trovare immediatamente una nuova sistemazione per i degenti, ma evidenzia che, pur senza prefissare necessariamente un termine, è necessario a breve verificare l'operato delle amministrazioni competenti. Superata questa fase emergenziale, si dovrebbero a suo avviso approfondire i profili relativi alle modalità di ricovero e alla tipologia di pazienti ospitati, in relazione ai contenuti della convenzione con la Regione. Si associa all'auspicio relativo alla tutela dei lavoratori. Evidenzia che la lettera appare caratterizzata da un notevole garbo istituzionale, forse perfino eccessivo in relazione alla vicenda.

La senatrice BIANCONI apprezza l'interlocuzione istituzionale che si evince dal testo delle lettere, nonché la scelta di richiedere un immediato intervento senza prefigurare un termine preciso. Si associa all'esortazione relativa alla tutela del personale, che dovrebbe essere inserita nella lettera. Potrebbe valutarsi, in seguito, una indagine a 360 gradi sulla situazione del Gruppo Villa Pini, nonché, più avanti, l'opportunità di estendere l'attività ispettiva a tutte le strutture psichiatriche ubicate nella Regione.

Il senatore ASTORE sottolinea che, allo stato, non vi è alcuna indagine in corso sulla regione Abruzzo: si è svolta solo una specifica ispezione dietro una puntuale segnalazione. Occorre, a suo avviso, decidere se chiudere in questo modo l'indagine o ampliarla in maniera strutturale all'intero Abruzzo. Lamenta alcune indiscrezioni di stampa sull'attività della Commissione, ad opera di parlamentari.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI, intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda chiarimenti al senatore Astore in merito alla critica rivolta alla riservatezza dei lavori, la quale colpisce indirettamente tutti i componenti la Commissione.

Il senatore SACCOMANNO stigmatizza le notizie riportate da alcune agenzie di stampa e relative a brani della relazione sul sopralluogo in Abruzzo. Quanto ai contenuti della lettera per il Commissario governativo, afferma di ritenere preferibile inserire un termine per l'adempimento. Condivide le preoccupazioni relative alla tutela dei lavoratori.

Il senatore MAZZARACCHIO invita a stabilire contatti, anche informali, con l'amministrazione regionale, per verificare l'esistenza di strutture recettive alternative. Più in generale, suggerisce più prudenza e

meno accelerazioni sul tema, tenendo conto anche delle competenze regionali in materia.

Il senatore RIZZI, nell'esprimere la propria condivisione dei contenuti delle lettere al Commissario governativo e alla Procura, svolge tuttavia alcune considerazioni generali relative alla metodologia sottesa alle inchieste. Sottolinea, in ogni caso, come anche a suo avviso sarebbe preferibile inserire un termine per l'adempimento.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI condivide i contenuti della lettera, dichiarando di apprezzarne soprattutto il tono istituzionale, ma suggerisce di dare maggiore evidenza agli aspetti di gravità e urgenza connessi alla tutela della salute umana, nonché di prevedere un termine per l'adempimento.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI nell'affermare che si accinge a formulare una proposta che dovrebbe rimanere segreta, domanda al Presidente di voler sottoporre la relativa questione alla Commissione.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di secretare la parte restante dell'intervento del senatore D'Ambrosio Lettieri.

La Commissione conviene.

La seduta si svolge in forma segreta durante la parte restante dell'intervento.

Il senatore FOSSON svolge considerazioni sulla metodologia sottesa alle varie inchieste, affermando come, a suo avviso, sia necessario non entrare in una logica di rincorsa emergenziale.

Il PRESIDENTE, ricapitolando, afferma che i contenuti delle lettere sembrano ampiamente condivisi, con integrazioni relative alla tutela dei lavoratori, alla tutela della salute, e all'inserimento di un termine congruo per l'adempimento, con successiva verifica da demandare *in loco* ai Carabinieri del NAS di Pescara.

La Commissione conviene.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 10 febbraio 2009 presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma

Il PRESIDENTE illustra i contenuti della relazione, da lui predisposta, in bozza, sulla base delle indicazioni promananti dalla Commissione.

Avverte che è sua intenzione, una volta approvato il testo, inviarlo con una lettera di accompagnamento ai soggetti dotati di competenza in materia, invitandoli a dargli seguito e riservandosi una verifica successiva.

La Commissione conviene.

Esame del programma dell'inchiesta sulla gestione della sanità nella Regione Puglia

Il PRESIDENTE introduce il terzo punto all'ordine del giorno, invitando la relatrice Bianconi a prendere la parola per l'illustrazione del programma.

Interviene il senatore ASTORE per un richiamo al Regolamento: egli afferma di non condividere l'attivazione di tale filone di indagine, che è stata decisa nel corso di un Ufficio di Presidenza al quale egli ha potuto partecipare solo parzialmente. Ritiene incongruo che si dia avvio ad un filone così rilevante senza l'assenso della sua parte politica, e senza attendere le risultanze dell'inchiesta avviata con l'ausilio della Scuola Sant'Anna o inquadrare l'attività di indagine nel contesto di una riflessione più ampia sul fenomeno della corruzione in sanità.

La senatrice BIANCONI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene semmai necessaria una riflessione sulla *mission* istituzionale della Commissione, la quale è dotata di poteri e prerogative peculiari, e riflettere conseguentemente sul sistema della pubblicità dei lavori. Ritiene che i sopralluoghi siano parte integrante della missione istituzionale della Commissione, la quale non può che basarsi sulla fiducia reciproca dei Commissari.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori d'Aula e dei rilievi avanzati dal senatore Astore, propone di non procedere con l'esame del programma di inchiesta sulla Puglia e di convocare un Ufficio di Presidenza integrato nella mattinata di domani, per sciogliere i nodi sul punto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

RELAZIONE SUL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL 25 LUGLIO 2009 PRESSO ALCUNE STRUTTURE SANITARIE UBICATE NELLA REGIONE ABRUZZO

Una delegazione della *Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*, composta dal Presidente senatore Ignazio Marino, dal vice-Presidente senatore Giuseppe Astore e dalla senatrice Laura Bianconi, con la collaborazione del nucleo di polizia giudiziaria della Commissione e del N.A.S. CC. di Pescara, nell'ambito dell'*inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale*, in data 25 luglio 2009, ha effettuato un sopralluogo presso alcune residenze sanitarie psichiatriche, autorizzate ed accreditate dalla Regione Abruzzo, gestite dalla «Villa Pini d'Abruzzo S.r.l.», con sede in Chieti, via dei Frentani, 228, il cui amministratore si identifica nella dottoressa Chiara Angelini, rappresentata, nella circostanza, dal genitore dottor Vincenzo Angelini.

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 circa, alla presenza del dottor Enrico Cerritelli, primario f.f., la delegazione ha ispezionato la «Struttura di Riabilitazione Psichiatrica Territoriale» sita in Chieti, via Picena n. 12, denominata «ex Paolucci». Nel corso delle operazioni sono sopraggiunti i coniugi dottor Maria Vincenzo Angelini e dottoressa Anna Maria Sollecito.

Detta struttura è costituita da un edificio di cinque piani, di cui due piani posti al di sotto del livello stradale, collegati tra loro da un vano scala e da un piccolo ascensore di tipo condominiale, avente portata massima di quattro persone, utilizzato per tutte le attività di gestione.

Il centro ha una disponibilità di 87 posti letto, tutti occupati e così distribuiti:

- 23 posti letto al piano –1 (sottostrada);
- 11 posti letto al piano terra;
- 26 posti letto al piano 1;
- 27 posti letto al piano 2.

Il piano –2 (sottostrada) è adibito ad *atelier* per la riabilitazione psichiatrica con varie sale, dedicate alla lavorazione della ceramica, del cucito, presso le quali non è presente nessun paziente. Al piano –1 (sottostrada), un ambiente è stato riservato alla realizzazione di una sala mortuaria. Il lato destro del piano terra è adibito a sala TV, sale da pranzo ed uffici amministrativi. La struttura consta altresì di medicheria, ambulatorio, spogliatoi, ufficio per la caposala e magazzini/depositi.

Gli ospiti ricoverati, al momento dell'ispezione circolano nei corridoi e sostano nella piccola sala TV, in promiscuità, pacificamente e senza dare alcun segnale di alterazione psichica; in particolare, molti di essi fumano indisturbati ed in tutti gli ambienti si avverte la presenza del fumo passivo (in merito si nota la mancanza di qualsiasi indicazione riguardante il divieto di fumo).

L'intero edificio si presenta in cattivo stato di manutenzione per la presenza, in vari ambienti, di estese macchie di umidità, muffa ed intonaci scrostati dovuti, secondo quanto riferito dal personale presente, ad infiltrazioni provenienti dagli impianti idraulico e di riscaldamento, vetusti e soggetti a continue rotture. Analogamente, le condizioni igieniche richiedono un radicale intervento di sanificazione.

Inoltre si notano le seguenti ulteriori carenze:

gli arredi, così come le porte e gli infissi (privi di vetri antisfondamento) appaiono vecchi e non più idonei;

non esiste impianto di climatizzazione;

le finestre del vano scala si aprono verso l'interno ed avendo spigoli vivi e non protetti, costituiscono grave pericolo;

non è presente un carrello attrezzato per la gestione dell'emergenza;

la maggior parte dei letti presenta spigoli vivi non arrotondati e le sponde di contenimento non sono facilmente amovibili; si nutrono perplessità sull'idoneità dei materassi data la particolarità dei pazienti;

in alcune camere di degenza e bagni, l'impianto di illuminazione non è funzionante;

alcuni campanelli di chiamata di emergenza delle camere e dei bagni, non sono funzionanti;

le uscite di sicurezza sono state trovate chiuse a chiave, nonostante nella segnaletica di emergenza risultassero nel percorso di deflusso (in merito, è stato accertato che le chiavi sono in possesso degli addetti alle pulizie).

La pacifica convivenza degli ospiti, la loro età avanzata (come da tabella sotto riportata) e la capacità cognitiva dimostrata nell'approccio verbale intercorso con i commissari nel corso della visita, fanno ipotizzare che i pazienti potrebbero essere ospitati in una casa di riposo per anziani:

n. 3 ultranovantenni;

n. 20 tra 80 e 90 anni;

n. 41 tra 70 e 80 anni;

n. 21 tra 60 e 70 anni;

n. 2 tra 50 e 60 anni.

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 circa, alla presenza del dott. Centofanti e dei coniugi Angelini, la delegazione della Commissione ha effettuato analogo sopralluogo presso la struttura di riabilitazione psichiatrica territoriale sita in Chieti, via per Torrevecchia snc, denominata «Le villette».

La struttura consta di n. 12 villini a schiera su unico livello, posti all'interno di un'area recintata con rete metallica, adiacente la casa di cura «Villa Pini».

L'intera struttura ospita n. 84 pazienti di cui 1 assente per ricovero ospedaliero.

Le prime 2 villette sono adibite a struttura protetta ed ospitano n. 16 pazienti con apparenti gravi disagi psichici; le rimanenti 10 villette, comunicanti tra loro, costituiscono una struttura di tipo semiprotetta.

Nell'intero complesso emergono pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali con presenza di:

- pavimenti luridi ed appiccicosi;
- servizi igienici sporchi, rotti e malfunzionanti;
- macchie diffuse di umidità alle pareti ed ai soffitti di molti ambienti;
- pareti sporche ed unte;
- presenza di cani e gatti randagi;
- quadri elettrici danneggiati e prese con fili scoperti;
- una parete divisoria con un grosso foro;
- suppellettili (divani, sedie, tavoli, macchine del gas) danneggiate, arrugginite e costituenti fonti di pericolo per il personale e per i pazienti.

In particolare, tutti gli ambienti sono invasi da un lezzo nauseabondo ed i pazienti, che deambolano per i corridoi, si presentano anch'essi sporchi, trascurati e malvestiti, tanto da sembrare in condizioni di abbandono.

Al termine delle ispezioni, a seguito di specifica richiesta, i coniugi Angelini hanno fornito copia della seguente documentazione:

- pianta planimetrica della struttura, elenco dei pazienti ed elenco del personale relativo alla struttura denominata «ex Paolucci»;

- pianta planimetrica della struttura, elenco dei pazienti ed elenco del personale relativo alla struttura denominata «Le villette»;

- delibera n. 244 del 17.2.1999 della Giunta Regionale Abruzzo, avente per oggetto: «attuazione progetto obiettivo tutela della salute mentale – ulteriori provvedimenti», con la quale si autorizzano e si accreditano le strutture della «Villa Pini d'Abruzzo S.r.l.»;

- delibera n. 877 del 3.10.2001 della Giunta Regionale Abruzzo, avente per oggetto: «modifiche alla delibera n. 187 del 23.2.2000 avente ad oggetto determinazione delle tariffe massime delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche»;

- delibera n. 201 del 25.2.2005, avente per oggetto: «linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di strutture residenziali psico-riabilitative private per il triennio 2005-2007 – definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore».

Si precisa che dalla documentazione acquisita, non è stato possibile stabilire la tipologia delle strutture sottoposte a controllo e, pertanto, non è chiaro il criterio di rimborso seguito dalla Regione (secondo l'allegato C della delibera 201 del 28.2.2005 se tuttora in corso di validità).

È stato concordato con il NAS CC. di Pescara, che avanzerà richiesta al Centro Salute Mentale della A.S.L. di Chieti, affinché verifichi le cartelle cliniche dei pazienti e valuti il danno psichico, l'età ed il periodo di degenza nella struttura per ognuno di loro. Contestualmente, richiederà la valutazione, agli organi competenti, circa la regolarità della struttura, in riferimento ai moduli ed al rapporto posti letto/misura delle camere e degli spazi, con particolare riferimento alla struttura «ex Paolucci».

Il N.A.S. CC. di Pescara provvederà, con apposita segnalazione, a comunicare alle autorità amministrativa e giudiziaria, le carenze riscontrate, per le valutazioni ed i provvedimenti di rispettiva competenza.

RELAZIONE SUL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL 10 FEBBRAIO 2009 PRESSO L'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

In qualità di Presidente della *Commissione Parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*, istituita presso il Senato della Repubblica, il giorno 10 febbraio 2009 ho svolto un sopralluogo presso il l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, accompagnato da due Commissari – la senatrice Biondelli e il vice Presidente Mazzaracchio – e con il supporto dei Carabinieri del NAS in forza alla Commissione. Il sopralluogo era stato deciso per dare continuità ad un'attività d'indagine già avviata nel corso della precedente legislatura.

Giunta sul posto, la delegazione ha raggiunto un locale seminterrato ove erano presenti altre persone, tra le quali i Carabinieri del NAS, che avevano già svolto una prima parte di ispezione e individuato in quell'area ipogea una situazione meritevole di approfondimento. All'interno del locale vi erano molti contenitori accatastati.

Su alcune scaffalature giaceva un numero considerevole di contenitori di vetro del tipo generalmente usato per la conservazione di materiale biologico.

All'interno degli stessi erano contenuti feti di varie grandezze, per alcuni di essi si trattava con ogni probabilità di feti a termine, ossia neonati e bambini.

Ho osservato che i feti all'interno dei contenitori erano conservati con formaldeide. All'esterno dei recipienti, ma non sempre, era applicato un cerotto riportante un nome.

Oltre ai contenitori in vetro, vi erano altri contenitori di plastica rigida, del tipo normalmente usato nelle strutture sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali. All'interno di questi vi erano reperti, feti e corpi di grandezze diverse, talvolta anneriti per processi di mummificazione.

Dopo il descritto sopralluogo, la Commissione ha posto in essere una serie di attività istruttorie, che si sono sviluppate nel seguente ordine cronologico:

10 febbraio 2009: acquisita dal Direttore generale dell'Azienda, dottor Ubaldo Montaguti, documentazione riguardante lo stato delle Gallerie ipogee;

19 febbraio 2009: acquisita dal Direttore generale dell'Azienda, dottor Ubaldo Montaguti, una relazione specifica riguardante i materiali biologici rinvenuti;

5 marzo 2009: acquisita dal Rettore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, professor Luigi Frati, una lettera spontanea di precisazione, in riferimento alla relazione del dottor Ubaldo Montaguti;

23 giugno 2009: audizione del Direttore generale dell'Azienda, dottor Ubaldo Montaguti;

24 giugno 2009: audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, professor Luigi Frati;

30 giugno 2009: seguito dell'audizione del Direttore generale dell'Azienda, dottor Ubaldo Montaguti;

8 luglio 2009: audizione del Direttore del Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, professor Pierluigi Benedetti Panici;

8 luglio 2009: inviata al professor Luigi Frati e al professor Pierluigi Benedetti Panici una richiesta di un'approfondita relazione riguardante il materiale biologico rinvenuto presso il Policlinico, richiesta riscontrata il 27 luglio.

Sin qui la mera esposizione dei fatti. Ritengo, tuttavia, che l'alta missione istituzionale attribuita alla Commissione implichi una presa di posizione etico-politica, nonché la formulazione di raccomandazioni tese al superamento dell'incresciosa situazione tuttora in atto.

Mi è d'obbligo sottolineare, in primo luogo, che appare inverosimile che possano esistere nel sistema sanitario italiano realtà come quella scoperta durante il sopralluogo: l'offesa all'umanità e la poca attenzione per l'essere umano si sono concretizzate, infatti, proprio in un luogo che dovrebbe rappresentare un baluardo di civiltà, ma soprattutto di sensibilità.

Ciò che abbiamo visto, durante il sopralluogo, e sentito, nel corso delle audizioni, porta tristezza e sgomento; ciò in quanto, oltre ad aver osservato che non sono state applicate le norme che pure esistono, in materia di polizia mortuaria, abbiamo avuto modo di constatare un atteggiamento generale connotato da leggerezza e scarsa sensibilità, che ha consentito il prodursi e il perpetuarsi nel tempo di tale situazione.

Dalla normativa vigente si evince che esistono precisi obblighi, *in primis* nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, per cui chi ne fa la scoperta deve procedere alla dovuta informazione agli organi competenti, anche al fine di ottenere dalla autorità giudiziaria il nulla osta per la sepoltura. Specifica poi il Regolamento di polizia mortuaria che per i nati morti si devono seguire le stesse disposizioni testé richiamate.

Si noti che, a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti anche coloro di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di utilizzazione a scopi di studio, poi, ai cadaveri deve essere assicurata una targa che rechi annotate le generalità. I direttori delle sale anatomiche universitarie hanno una serie di precisi obblighi di registrazione. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autoriz-

zati dall'autorità sanitaria locale, sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Eseguiti le indagini e gli studi, i cadaveri devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

La normativa è quindi precisa, sulle prassi da seguire, così come sui doveri e le responsabilità degli addetti.

Peraltro, sottese a tali aspetti strettamente giuridici vi sono evidenti questioni di carattere etico.

Nel rassegnare la presente relazione, si formula l'auspicio che:

vengano accertate, nelle sedi competenti, le responsabilità – ad ogni livello – di chi ha consentito il prodursi e il perdurare di tale situazione: al riguardo, oltre al procedimento penale scaturito dalla segnalazione della Commissione, sarebbe opportuno lo svolgimento di una parallela indagine interna, di tipo amministrativo;

vengano superati i vuoti formalismi e gli strumentali conflitti di competenza dietro ai quali si sono in questi anni trincerati i vari organismi universitari e amministrativi, e si stabilisca se detti «materiali biologici» abbiano ancora una utilità didattico-scientifica – ma in questo caso occorrerà trovare per essi ben altra collocazione – o possano invece trovare una destinazione finale conforme al diritto e alla *pietas*.

Da ultimo, può notarsi che, oltre agli aspetti giuridici ed etici testé esaminati, vi sono anche profili, forse strutturali, di cattiva organizzazione amministrativa dell'Azienda Policlinico, che sembrano emergere dalla disamina della vicenda, sui quali potrà essere utile valutare in futuro se soffermarsi in maniera più approfondita.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 29 luglio 2009

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'interno Palma, accompagnato dal prefetto Paolo Guglielman, direttore centrale dei servizi elettorali del medesimo Dicastero, dalla dottoressa Luigia Contini, dirigente dell'Ufficio cittadinanza del medesimo Dicastero e dal dottor Matteo Piantedosi, dirigente dell'Ufficio relazioni parlamentari del medesimo Dicastero, nonché dalla dott.ssa Maddalena De Luca, dirigente dell'Ufficio di Segreteria del sottosegretario Palma.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FIRRARELLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione del sottosegretario di Stato per l'interno Palma**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° luglio scorso.

Il presidente FIRRARELLO introduce l'audizione. Nel ringraziare il sottosegretario Palma per la disponibilità ad intervenire nell'ambito della procedura informativa, sottolinea che nei diversi ambiti territoriali in cui sono più consistenti le comunità italiane all'estero si pongono, pur con diverse sfumature, diverse tematiche attinenti la diffusione della lingua e cultura italiana, la disciplina della cittadinanza e del riacquisto della stessa, la rappresentanza politica mediante l'espressione del voto e, in generale, il mantenimento del collegamento con la madrepatria.

Ritiene che l'odierna audizione del sottosegretario per l'interno potrà fornire spunti di grande interesse per il Comitato, stante la competenza del medesimo Dicastero sui profili testé richiamati.

Il sottosegretario PALMA ringrazia a sua volta per la opportunità costituita dall'audizione di fornire informazioni sugli orientamenti del Ministero dell'interno su problematiche di grande rilevanza per le comunità italiane all'estero. Il Ministero, infatti, segue con attenzione, in particolare, i temi della legislazione sulla cittadinanza, dell'iscrizione al sistema anagrafico, nonché delle procedure di voto per le consultazioni elettorali dei parlamentari della circoscrizione Estero.

Nel mettere a disposizione del Comitato una documentazione illustrativa sui temi oggetto dell'audizione, svolge talune considerazioni nel merito degli stessi.

Sottolinea in premessa come l'attenzione verso i cittadini all'estero si integri con la moderna nozione di comunità allargate in cui convivono diverse identità e tradizioni. Pur in una società internazionalizzata sussiste l'esigenza di salvaguardia dei legami delle persone con la propria terra di origine. Il precetto costituzionale di unità del Paese non preclude, infatti, ma presuppone l'apertura alla dimensione internazionale.

Si sofferma, poi, sulla materia della cittadinanza, delineando il quadro normativo di riferimento il cui caposaldo è costituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il principio generale di acquisizione della cittadinanza per nascita è lo *ius sanguinis*, ma l'ordinamento italiano riconosce, anche se in via residuale, il criterio alternativo dello *ius soli* pur in limitate ipotesi.

Cita quindi gli ulteriori casi di acquisto della cittadinanza e l'incidenza che sulla materia hanno avuto le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione. In particolare, dà conto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009 e della collaborazione in atto tra Ministero dell'interno e Ministero degli affari esteri per

valutare e individuare le soluzioni più adeguate per dare seguito a quanto disposto dalla stessa.

Per quanto concerne la disciplina del riacquisto della cittadinanza, illustra nel dettaglio la normativa di riferimento, che si basa sulla formulazione di un'apposita dichiarazione di volontà da rendersi presso l'autorità competente, in Italia o all'estero, ovvero su meccanismi automatici.

Riferisce quindi sui contenuti delle proposte legislative già presentate, d'iniziativa parlamentare, che contengono disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana.

Menziona poi l'attuazione data alla legge n. 379 del 2000, recante disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, nonché alla legge n. 124 del 2006, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti, analizzando inoltre la problematica del riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro che ne erano stati privati per effetto delle leggi razziali.

Passa quindi a descrivere il funzionamento del sistema dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), la quale contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero. Accanto alle Anagrafi comunali, è stata istituita un'AIRE nazionale, che contiene i dati trasmessi al Ministero dell'interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – dai comuni stessi. L'informatizzazione, poi, dell'AIRE centrale e di quelle comunali ha permesso di dare attuazione alla normativa che prevede, mediante unificazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e di quelli inseriti negli schedari consolari, la compilazione periodica dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero. Detto elenco è finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali. Il processo di allineamento tra i dati a disposizione del Ministero dell'interno nell'AIRE centrale e di quelli detenuti dal Ministero degli affari esteri negli schedari consolari è in corso, ed attualmente raggiunge una percentuale di circa il 90 per cento di nominativi identici.

Analizza quindi il sistema di voto per le elezioni dei parlamentari della circoscrizione Estero, introdotto con la legge n. 459 del 2001. La normativa prevede l'istituzione della circoscrizione Estero, cui sono assegnati 12 seggi per la Camera dei deputati e 6 seggi per il Senato della Repubblica. La procedura ordinaria di voto è quella per corrispondenza facendo salva, comunque, la possibilità per i cittadini italiani di optare per l'esercizio del voto in Italia presso le sezioni elettorali del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. Sottolinea inoltre che la presentazione delle candidature per entrambi i rami del Parlamento avviene presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma.

Dà conto della consistenza attuale degli elettori della circoscrizione Estero, che per le elezioni politiche del 2008, nell'elenco definitivo ammontavano a poco meno di 3 milioni.

Dichiara quindi la propria disponibilità a fornire ulteriori dettagli e precisazioni rispetto ai quesiti che i componenti del Comitato vorranno porre.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) segnala come presso le comunità di cittadini italiani all'estero si riscontri la comune esperienza di una difficoltà nel mantenere un proficuo rapporto con l'Italia. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo possa porre in essere un'attività di recupero di un collegamento più stretto con la madrepatria, anche mediante una nuova disciplina del riacquisto della cittadinanza. Ritiene, infatti, che l'Italia debba dare un segnale di presenza e vicinanza ai propri cittadini all'estero, riconoscendone il ruolo e il contributo.

Il sottosegretario PALMA assicura la forte sensibilità del Ministero dell'interno rispetto alla problematica del mantenimento e recupero della nazionalità. Si tratta di una tematica che investe profili di competenza del Dicastero dell'interno, ma anche degli affari esteri e, in generale, con valenza ancor più ampia.

Rispetto alla sollecitazione di un'iniziativa legislativa specifica sul punto, fa presente che l'Esecutivo ha preso atto positivamente delle varie istanze da più parti provenienti rispetto ad un riassetto della disciplina sulla cittadinanza, nella consapevolezza della delicatezza della materia e della necessità di un'analisi sistematica dei vari aspetti coinvolti. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere ogni spunto che il Comitato vorrà sottoporre.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia il sottosegretario Palma e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 luglio 2009

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1721) Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala che il comma 3 dell'articolo 1, consentendo l'accesso alla Scuola per l'Europa di Parma, tra gli altri, ai soli «figli dei cittadini italiani», può determinare una violazione sia del principio di uguaglianza sia del principio comunitario di non discriminazione sulla base della na-

zionalità. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, con le osservazioni formulate nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 luglio 2009

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 luglio 2009

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1251) BIANCHI ed altri. – Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale: parere favorevole;

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 luglio 2009

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1657) Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alessandra Mussolini ed altri; Luisa Capitanio Santolini ed altri (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1620) Deputato VANNUCCI ed altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1721) *Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in ordine all'articolo 1, in relazione ai compensi per l'attività degli organi di cui al comma 6, nonché per le spese relative alle procedure concorsuali di cui al comma 8, che occorre acquisire conferma che le spese in questione rientrino nell'ambito delle risorse previste per il finanziamento dell'istituto, acquisendo un chiarimento da parte del Governo sulla voce di spesa a cui le stesse siano riconducibili.

Il sottosegretario GIORGETTI conferma che le spese in questione rientrano negli stanziamenti previsti in relazione all'istituto.

Il PRESIDENTE alla luce del chiarimento fornito dal rappresentante dell'Esecutivo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 luglio 2009

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 luglio 2009

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati:
parere favorevole

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledì 29 luglio 2009

12^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(1721) Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1715) Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 30 luglio 2009, ore 11

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa).*

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Giovedì 30 luglio 2009, ore 10 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati CIRIELLI e STEFANI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (1715) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidatura ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 329, 367, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (1691).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 8,30, 10 e 14

ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità: audizione di rappresentanti del Dipartimento organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia (DOG) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia (ANFP).

ORE 10

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ORE 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 10 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VICARI ed altri. – Modifica dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti (1603).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (n. 102).
- Schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 105).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).

- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776 e 804 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 15

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti» (COM (2009) 128 def.) (n. 33).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GAMBÀ ed altri. – Disciplina della professione di *sommeliere* delega al Governo per la regolamentazione della materia (720).
- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari (1346).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio, sul fermo pesca e sulle altre problematiche inerenti al comparto ittico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame dei disegni di legge:

- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (n. 82).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
 - Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (1691).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (1724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 30 luglio 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – (COM (2009) 338 def.) (n. 41).

II. Seguito dell'esame degli atti comunitari:

- Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM (2009) 135 def.) (n. 30).
 - Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2009) 136 def.) (n. 31).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 30 luglio 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e del Vice Direttore Generale della RAI.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di una proposta di risoluzione sulla televisione digitale.

